

MASSIMARIO 2026

RACCOLTA DEI PROVVEDIMENTI
ADOTTATI NEL 2025

a cura di
ALESSANDRA TORCHIA

prefazione di
CARLO BARTOLI



ORDINE DEI
GIORNALISTI
CONSIGLIO NAZIONALE

MASSIMARIO

2 0 2 6

R A C C O L T A DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI NEL 2025

a cura di

Alessandra Torchia

prefazione di

Carlo Bartoli



ORDINE DEI
GIORNALISTI
CONSIGLIO NAZIONALE

Curatrice del Massimario

Alessandra Torchia

Autrici e autore delle Massime

Elio Donno

Alessandra Torchia

Laura Trovellesi Cesana

Maria Annunziata Zegarelli

PREFAZIONE

Ogni nuova edizione del Massimario è l'occasione per riflettere su alcuni aspetti centrali della nostra professione. Il Massimario ci mostra, attraverso esempi concreti, alcune criticità che incontra la nostra comunità professionale rispetto alle regole che è chiamata ad osservare.

Il primo elemento che si evidenzia dalla lettura dell'edizione 2026 è la prevalenza dei problemi legati all'inadempienza dell'obbligo formativo. Non è poco, essendo la formazione un obbligo di legge e un aspetto che coinvolge la responsabilità e la consapevolezza nel nostro lavoro. A questo proposito vorrei ricordare l'enorme sforzo compiuto dal Consiglio nazionale negli ultimi anni attraverso l'erogazione annuale di ben 600mila euro agli Ordini regionali, una cifra che copre interamente i costi della formazione in presenza e che permette al nostro Ordine di offrire ai colleghi un enorme numero di occasioni formative a titolo completamente gratuito. Un caso unico nel panorama professionale.

Il Consiglio nazionale di Disciplina è stato chiamato ad esprimersi anche su violazioni deontologiche, alcune delle quali relative alla spettacolarizzazione dell'uso delle immagini e alla scarsa accortezza nel trattare le notizie riguardanti i minori. Su questo posso solo aggiungere un risultato importante raggiunto poco prima che questo volume andasse in stampa: l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AgCom) ha finalmente ripristinato il Comitato per la corretta rappresentazione mediatica delle vicende giudiziarie in ambito radiotelevisivo. Una decisione adottata dopo molte ed insistenti sollecitazioni da parte dell'Ordine nazionale, proprio perché le trasmissioni televisive, spesso impostate da autori che non sono giornalisti, sono uno dei punti dolenti nel campo dell'informazione giudiziaria.

Ritengo importante ricordare anche il numero ridotto dei ricorsi amministrativi presentati, un segnale certamente incoraggiante.

Resta il rammarico per la situazione di stallo in cui versa la riforma della legge professionale. Lo abbiamo detto e ribadito in tutte le sedi istituzionali, con iniziative, convegni e incontri anche con le più alte cariche dello Stato,

dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella – che ringraziamo sempre per l'attenzione che pone sulla libertà di stampa e l'autonomia dei giornalisti – ai presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana. Incontri nei quali abbiamo segnalato l'urgenza di veder approvate norme che ci consentano di stare al passo dei tempi a fronte della tumultuosa rivoluzione digitale che stiamo attraversando.

Ciò che il Cnog poteva fare in autonomia è stato fatto, con l'approvazione del Codice Deontologico, che contiene riferimenti aggiornatissimi anche sull'uso dell'Intelligenza artificiale, e del nuovo regolamento sulla formazione.

Sono doverosi i ringraziamenti alla nuova curatrice del Massimario, la dottoressa Alessandra Torchia. Già dirigente del Consiglio nazionale, la dottoressa Torchia ha sempre seguito con cura ed attenzione i lavori del Consiglio Nazionale di Disciplina. Un sincero e sentito ringraziamento anche a Elio Donno. È solo grazie al suo insegnamento e al suo impegno che il Massimario e più in generale la disciplina sono diventati un punto di riferimento per tutti noi.

Infine, un invito alle colleghe ed ai colleghi: leggete il Massimario, cercate spunti e chiarimenti quando avete dubbi, confrontate le vostre esperienze con i tanti casi che vengono riportati. C'è sempre da imparare con l'obiettivo di migliorare la nostra consapevolezza nello svolgimento della nostra professione.

Carlo Bartoli

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE
DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI

INTRODUZIONE

I pronunciamenti della giustizia domestica in sede disciplinare e in sede amministrativa sono in qualche modo specchio delle vulnerabilità di una categoria professionale e la raccolta delle decisioni dell'Ordine dei giornalisti, che ogni anno il Massimario propone, contribuisce a delineare la modalità in cui la professione viene esercitata.

In questa prospettiva la necessità di ribadire l'obbligo della formazione professionale continua (ben 6 delle 24 decisioni del CDN, riguardano infatti l'inadempimento formativo), di rispettare il principio della verifica della notizia e della verità sostanziale dei fatti (CDN n. 7/2025 e CDN n. 14/2025), di sanzionare la spettacolarizzazione dell'informazione con immagini che ledono la dignità della persona (CDN n. 9/2025), di richiamare il principio di essenzialità dell'informazione, soprattutto se coinvolge minorenni (CDN n. 11/2025) nonché di difendere il diritto di cronaca (CDN n. 17/2025 e CDN 24/2025) e quello di satira (CDN n. 19/2025), offre spunti significativi sullo stato della professione.

Le decisioni riguardanti la tenuta dell'Albo e quelle in materia elettorale, inoltre, confermano come il giornalismo continui ad attrarre anche sotto il profilo della partecipazione attiva alla vita dell'istituzione ordinistica. In particolare, in merito all'esercizio della funzione amministrativa, il diniego all'iscrizione nell'Elenco dei pubblicisti si conferma la fattispecie più frequentemente impugnata dinnanzi al Consiglio nazionale dell'Ordine che, nella primavera del rinnovo della composizione degli organi istituzionali regionali e nazionale, è stato chiamato anche a pronunciarsi su due impugnazioni riguardanti le operazioni elettorali. In ogni caso, ciò che emerge, da molti anni ormai, è che il numero di reclami sulla tenuta dell'Albo (7 complessivamente) continua ad essere contenuto, avvalorando il *modus operandi* scrupoloso dei Consigli regionali e l'efficacia dell'attività regolamentare e normofilattica del Consiglio nazionale.

L'edizione di quest'anno dedica, inoltre, uno spazio alle decisioni giudiziarie relative alle impugnazioni – 5 in tutto – delle decisioni del Consiglio di

disciplina nazionale. Nella terza parte del volume sono pubblicati gli estratti di due delle tre sentenze passate in giudicato, mettendo in risalto i principi espressi dall'Autorità Giudiziaria a completare il quadro del corretto esercizio dell'attività giornalistica.

Nell'ultimo capitolo, infine, sono riportati nell'interesse degli operatori istituzionali ma anche e soprattutto degli iscritti all'Ordine, il *Codice deontologico delle giornaliste e dei giornalisti* (testo in vigore da 1° giugno 2025) e il nuovo *Regolamento della formazione professionale continua*, vigente dal 13 giugno 2026, che ha introdotto una significativa tipizzazione delle sanzioni disciplinari nel caso di inadempimento all'obbligo formativo (art. 13, comma 4).

In conclusione mi si conceda di fare alcuni ringraziamenti che ritengo doverosi.

Il mio primo grazie va a Elio Donno, presidente emerito del CDN, appassionato esperto della deontologia giornalistica e curatore storico di questo volume. Elio Donno è stato un maestro esemplare nei tanti anni di lavoro insieme nel Consiglio di disciplina nazionale e prima ancora nella Commissione ricorsi: generoso, non ha mai mancato di condividere conoscenza delle norme deontologiche ed esperienza nella loro applicazione, dimostrando spiccata sensibilità e grande acume nel complesso esercizio della giustizia domestica. Sono a cura del presidente Donno le massime dell'attività disciplinare redatte da giugno a dicembre mentre sono di Laura Trovellesi Cesana, vicepresidente del CDN nella consiliatura 2017-2021, e di Maria Annunziata Zegarelli, vicepresidente del CDN nella consiliatura 2021-2025, quelle compilate da gennaio ad aprile 2025. Un lavoro di sintesi efficace, il loro, prezioso come quello di tutte le consigliere e di tutti i consiglieri del Consiglio di disciplina nazionale e della Commissione Ricorsi, a cui va il mio grazie. Con grande scrupolo, infatti, hanno svolto e svolgono ancora una delicata funzione tecnica come quella di *istruire* i ricorsi, supportati dall'insostituibile referente amministrativa, Ilenia Abbondanza, che anche quest'anno ha assicurato piena collaborazione per la realizzazione di questo volume.

Esprimo, infine, la mia gratitudine al Presidente, Carlo Bartoli, al Comitato Esecutivo e al Direttore Generale, Matteo Billi, perché hanno fatto sì che mantenessi un legame con l'Ordine nazionale dei giornalisti, anche attraverso la redazione di questo Massimario di cui vi auguro buona lettura.

Alessandra Torchia

I

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE

QUESTIONI PROCEDURALI – MASSIME¹

N. 4/2025. Vizi insanabili. I contenuti di un esposto su condotte di giornalisti ritenute non deontologicamente corrette non possono sostituire l'attività istruttoria dell'organismo disciplinare

Gli esposti, come le segnalazioni o finanche le impugnative alle delibere di archiviazione dei Consigli di disciplina territoriali promossi dal PG dinanzi al Consiglio di disciplina nazionale, hanno il carattere di mera denuncia. I fatti in essi segnalati devono essere, dunque, valutati dal titolare del potere disciplinare per l'eventuale apertura d'ufficio di un procedimento e la formazione di un autonomo convincimento di archiviazione o di colpevolezza del giornalista. Non basta, dunque, come avvenuto nel caso esaminato, far riferimento nell'atto di incolpazione ai contenuti dell'esposto segnalanti le condotte del giornalista ritenute dall'esponente non deontologicamente corrette. L'atto di avvio del procedimento disciplinare deve comprendere una precisa enunciazione dei fatti contestati e delle regole deontologiche presumibilmente violate. L'incolpato, infatti, deve essere messo nelle condizioni di esercitare il suo legittimo diritto di difesa e, pertanto, deve poter rispondere solo su fatti specifici e circostanziati. L'atto di incolpazione non può, come inoltre avvenuto, assumere come parte integrante addirittura l'intera documentazione allegata all'esposto. Non può ritenersi corretta, dunque, la scelta del Collegio territoriale di considerare come elemento costitutivo del capo di incolpazione il file redatto dall'esponente senza che gli articoli in esso contenuti siano stati autonomamente valutati per lasciar emergere gli elementi configuranti la violazione deontologica. In questo caso il Collegio territoriale con la sola elencazione di brani evidenziati dall'esponente non solo ha rinunciato alla loro contestualizzazione, ma non ha potuto provare l'esistenza di quella campagna denigratoria, lamentata dall'esponente, sulla quale si basa l'impianto della delibera. In più, i brani 'incriminati', richiamati nel capo di incolpazione differiscono da quelli citati nella delibera impugnata sebbene il file che li conteneva tutti sia stato acquisito dal Collegio di prime cure nella fase di acquisizione di sommarie informazioni.

C.D.N. 13 febbraio 2025, n. 4 – Presidente Elio Donno – Relatrice Laura Trowellesi Cesana. Annullata con rinvio per un nuovo procedimento con diverso Collegio

¹ Le massime sono state redatte da Elio Donno, Laura Trowellesi Cesana e Maria Zegarelli.

la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia (annullata sanzione: radiazione).

* * *

N. 10/2025 – Al fine di garantire l'esercizio del diritto di difesa all'interno del procedimento disciplinare è necessario che all'incolpato venga contestato il comportamento ascritto come integrante la violazione deontologica e non già il *nomen iuris* o la rubrica della ritenuta infrazione

La presunta genericità del capo di incolpazione non costituisce un vulnus nell'esercizio del diritto di difesa quando il giornalista ha avuto piena contezza delle condotte rimproverate presentando memorie, difendendosi dinanzi ai primi giudici, oltre a potere sviluppare pienamente anche in appello le proprie tesi difensive. Orientamento, questo, confermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 813 del 25 marzo 2019. Del pari, l'eccezione preliminare fondata sull'assenza o genericità della contestazione ex art. 3, lett. f), ha soltanto mere connotazioni formali dal momento che nella sostanza l'incolpato è stato messo fin da subito nelle condizioni di comprendere quali fossero le violazioni a lui ascritte nell'ambito del procedimento, si è difeso nel merito fin dalla prima memoria ed ha potuto interloquire esercitando pienamente il suo diritto di difesa.

C.D.N. 14 luglio 2025, n. 10 – Presidente Vincenzo Quarantino – Relatrice Maria Annunziata Zegarelli. Respinto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine dei Giornalisti del Trentino Alto Adige (sanzione: avvertimento).

CONFORME

C.D.N. 14 luglio 2025, n. 13 – Presidente Vincenzo Quarantino – Relatore Filippo Paganini– Respinto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine dei Giornalisti del Trentino Alto Adige (sanzione: avvertimento).

NOTA: testo integrale del provvedimento nella sezione Questioni procedurali – decisioni richiamate.

* * *

N. 20/2025 – La responsabilità disciplinare è individuale per cui non è ammessa la connessione oggettiva tra più giornalisti coinvolti nella stessa vicenda

La connessione oggettiva posta a motivo dell'unione procedurale non è contemplata dalle norme che regolano la giustizia domestica. Solo di recente, infatti, il Codice deontologico delle giornaliste e dei giornalisti, all'art. 36, ha regolato l'eventualità di una connessione di tipo soggettivo, ravvisabile tutte le volte in cui all'incolpando siano stati contestati più addebiti nel medesimo procedimento e stabilendo il principio della sanzione unica. Nel caso in esame, invece, a fronte di un unico fatto, sono stati chiamati a risponderne quattro distinti soggetti perché componenti di un medesimo organo dell'Ordine regionale. Ebbene, l'istituto della connessione, espressamente previsto dal codice di procedura civile, non è richiamato dalla legge istitutiva della professione di giornalista n. 69/1963 che rinvia invece – laddove il legislatore abbia ritenuto farlo – a taluni articoli del codice di procedura civile considerati applicabili al procedimento disciplinare a carico degli iscritti all'Ordine dei giornalisti (vedi art. 50 rubricato "Astensione e ricazione del giudice" in cui è presente un espresso rinvio agli artt. 51 e 52 del c.p.c.). L'assenza di un rinvio espresso all'interno di una *lex specialis* (come appunto la L. 69/1963) che per definizione regola particolari situazioni e deroga alla normativa generale, rende perciò inapplicabile l'istituto e quindi la trattazione congiunta da parte del Consiglio di disciplina territoriale. In assenza di tali rinvii nella legge istitutiva dell'Ordine dei giornalisti e nella normativa attuativa e integrativa, pertanto, ogni procedimento disciplinare deve ritenersi autonomo rispetto a quello contro altri incolpati, in quanto la responsabilità disciplinare è di tipo individuale e ciascun iscritto risponde dinanzi al proprio Consiglio di disciplina territoriale di uno scorretto esercizio personale della professione.

CDN. 19 novembre 2025, n. 20 – Presidente Vincenzo Quarantino – Relatrice Maria Annunziata Zegarelli – Annullata delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti della Campania ferma restando ogni valutazione di sua competenza sull'eventuale avvio di accertamenti di responsabilità personale sulla vicenda in esame (annullata sanzione: censura).

NOTA: testo integrale del provvedimento nella sezione Questioni procedurali – decisioni richiamate.

N. 22/2025 – È annullabile il provvedimento sanzionatorio che non dà conto, tra l'altro, delle ragioni difensive presenti agli atti

Un provvedimento contenente una sanzione disciplinare deve essere motivato e, in particolare, deve indicare il quadro normativo applicato nell'accertamento della responsabilità deontologica, le ragioni della mancata condivisione della tesi difensiva partecipata dall'incolpato nell'audizione/memoria, l'accurata disamina dei fatti con eventuale chiarimenti istruttori al Consiglio regionale dell'Ordine, necessari in presenza di circostanze delicate (questioni di salute) e l'utilizzo di una formulazione deliberativa chiara ed inoppugnabile. Il CDN ha quindi accolto la richiesta di annullamento della delibera per carenza di motivazione.

CDN. 12 dicembre 2025, n. 22 – Presidente Vincenzo Quaratino – Relatore Paolo Giovagnoni – Accolto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio (sanzione: censura).

QUESTIONI PROCEDURALI – DECISIONI RICHIAMATE

N. 10/2025 – Al fine di garantire l'esercizio del diritto di difesa all'interno del procedimento disciplinare è necessario che all'incoltato venga contestato il comportamento ascritto come integrante la violazione deontologica e non già il *nomen iuris* o la rubrica della ritenuta infrazione

Con delibera (...) il Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei Giornalisti del Trentino-Alto Adige/Südtirol avviava un procedimento disciplinare nei confronti del giornalista professionista (...) in seguito ad un esposto (...).

Il Cdt nella delibera di avvio del procedimento contestava la violazione dell'art. 5-bis del Testo Unico dei doveri del giornalista, Il Manifesto di Venezia e la Convenzione di Istanbul (art. 5 e 17) avendo diffuso sia nelle foto sia nei testi citati l'indirizzo del luogo del fatto, le foto della vittima spettacolarizzando la violenza, pubblicando la foto delle chiazze di sangue, senza tener conto dell'impatto che questo potesse avere sulla famiglia della donna vittima di violenza.

I fatti di cronaca riguardavano una fisioterapista che era stata fatta scendere dalla propria abitazione in cantina con un inganno, aggredita con un coltello da un ignoto che le aveva sferrato diversi colpi. La donna era stata ricoverata in condizioni molto critiche in terapia intensiva presso l'ospedale di Bolzano, dove i medici avevano potuto salvarle la vita. Indiziato sin dal primo momento era stato l'ex marito della figlia.

L'avvocato difensore (...), dopo aver ripetutamente domandato copia degli esposti da cui era scaturito poi il procedimento disciplinare, chiedeva rinvio dell'audizione di 10 giorni per preparare l'assistenza. In considerazione di ciò il Cdt aveva accordato il differimento dell'audizione prevista per il 30 settembre al 4 novembre e della memoria difensiva al 29 ottobre.

Con memoria difensiva (...) il legale contestava: difetto di legittimazione passiva in merito alle contestazioni relative ad immagini fotografiche, sottolineando come la scelta e la pubblicazione delle stesse non potesse essere riferibile alla responsabilità del giornalista che risponde invece soltanto del testo scritto. Dunque, il legale sottolineava che, stando alle contestazioni del Cdt, le violazioni si sarebbero concretizzate nell'aver pubblicato "in foto e testo l'indirizzo del luogo del delitto, pubblicando la foto della vittima" spettacolarizzando la violenza attraverso la pubblicazione delle foto delle chiazze di sangue senza considerare i riscontri negativi che la narrazione avrebbe avuto sui familiari.

Secondo il legale nessuna contestazione rispetto a posizionamento dell'articolo, titolo e foto, poteva essere mossa a (...). Quanto al contenuto, il legale riteneva fosse "pienamente conforme non solo a tutti i requisiti previsti dal diritto di cronaca, ma anche delle disposizioni delle quali viene in questa sede lamentata la violazione".

Nessuna narrazione nociva o ripercussioni su vittime, familiari e società tutta era la conclusione a cui giungeva il legale.

A sostegno di ciò si evidenziava l'intervista rilasciata dal marito della vittima e il fatto che non ci fossero frasi o passaggi negli articoli incriminati che potessero considerarsi lesivi da quanto previsto dal Manifesto di Venezia.

Quanto alla pubblicazione dell'indirizzo, questa circostanza veniva spiegata con la necessità di dire dove fosse accaduto il fatto, considerando che il presunto autore era latitante e che questa circostanza aveva suscitato timore tra i cittadini.

In diversi passaggi della memoria difensiva si sottolineava come il fatto della mancata riservatezza sui nomi, fosse stato determinato dalla circostanza che la vittima e suo marito erano persone molto conosciute in città: lei, nota fisioterapista con uno studio, e lui con un passato nella politica locale. Si aggiungeva che in data 15 febbraio, a pagina 15, la direzione decideva di pubblicare un appello della presidente dell'Ordine degli psicologici dal titolo "L'educazione ed il rispetto devono partire dalla scuola" proprio per imporre "riflessione corale" su un tema sul quale il giornale poneva grande attenzione.

Il Cdt (...) sanzionava (...) con l'avvertimento per aver violato l'articolo 5-bis del Testo unico e l'articolo 3, lett. f) del Testo unico perché con la sua condotta non si è attenuto all'essenzialità della notizia e alla continenza ha diffuso elementi che hanno reso possibile l'identificazione della residenza, pubblicando i nomi dei famigliari coinvolti intervistandoli quando ancora erano sotto choc.

Il ricorso al Cdn

In data 3 marzo 2025 l'avvocato (...) e (...) presentano ricorso avverso la delibera sanzionatoria (...) adducendo motivazioni formali e sostanziali.

In particolare si contesta che dell'art. 3, lett. f) del Testo Unico (secondo il quale il giornalista "non pubblica i nomi dei congiunti di persone coinvolte in casi di cronaca, a meno che ciò non sia indispensabile alla comprensione dei fatti, e comunque non li rende noti nel caso in cui si metta a rischio la loro incolumità; non diffonde elementi che ne rendano possibile l'identificazione o l'individuazione della residenza") non si sia fatta menzione nella delibera di apertura del procedimento disciplinare.

Alla luce di ciò gli avvocati contestano l'illegittimità del provvedimento e la nullità della delibera e, "considerando che la sanzione dell'avvertimento è stata comminata per la sola violazione proprio dell'art. 3, f) e art. 5 del T.U. (mentre non si fa più riferimento al Manifesto di Venezia e Convenzione di Istanbul, ndr) l'omessa contestazione di una delle due norme vizia chiaramente l'intero procedimento disciplinare e la legittimità stessa della sanzione".

La seconda contestazione riguarda la genericità della delibera di incolpazione e l'omessa motivazione nella delibera conclusiva. La difesa sottolinea che il Cdt, nell'avviare il procedimento, abbia contestato per lo più la veste grafica, cioè la foto della vittima, l'indicazione dell'indirizzo e la pubblicazione di immagini raffiguranti del sangue. A tal proposito l'avvocato fa riferimento alla giurisprudenza domestica, laddove ha stabilito che l'atto di incolpazione del giornalista deve contenere una contestazione precisa e indicare le norme che si ritengono violate per garantire così il diritto di difesa che verrebbe di contro inibito da una contestazione generica.

Nel merito si ribadisce la linea difensiva già illustrata ai giudici di prima cura ossia il fatto che ci si trovasse di fronte al presunto autore dell'aggressione, un fuggitivo, a causa del quale l'area era stata posta sotto presidio, allarmando tutti i residenti. Questo elemento aveva determinato la pubblicazione dell'indirizzo. Quanto alla divulgazione dei nomi, l'avvocato ribadisce che è stato proprio il familiare intervistato a voler dare le sue generalità al giornalista e che mai si era lamentato per gli articoli pubblicati.

In data 25 marzo 2025 il Cdn ha chiesto il previsto parere al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trento. In data 17 aprile 2025 il PG ha espresso parere favorevole alla conferma della sanzione entrando nello specifico delle istanze presentate dalla difesa: "Ancorché sia formulata in termini minimali, l'incolpazione presenta un nucleo contenutistico essenziale che – nell'economia della fattispecie – consente di comprendere con sufficiente determinatezza i rilievi mossi al giornalista, senza che sia verificabile in concreto un *vulnus* alle prerogative difensive del medesimo (comunque sentito di persona); del pari, la delibera impugnata contiene una motivazione bensì sintetica, ma sufficiente a dar conto delle ragioni poste a fondamento della scelta sanzionatoria – scrive il P.G. – ciò posto, nel merito il percorso decisorio dell'Organo regionale appare condivisibile; la pubblicazione dell'indirizzo esatto non assume carattere neutro/inoffensivo per il solo fatto che molti cittadini conoscevano luoghi e persone, restando ferma (anche se eventualmente in termini meno ampi) la diffusività della notizia".

Il Pg precisa l'irrilevanza, ai fini del giudizio, della circostanza che anche altre testate avessero pubblicato quei dati. Infine il Pg chiosa che "formule lingui-

stiche quali “lago di sangue”, “ha i brividi”, “notte da incubo” e simili; eccessivo contributo dichiarativo di familiari (...); descrizioni delle possibili modalità attuative del delitto, ricavate anche da dichiarazioni di alcuni vicini di casa; stato d’animo della vittima a breve distanza dal fatto (...)” violano le norme che invitano alla continenza e al rispetto dei familiari.

In data 21 maggio 2025 sono pervenute le controdeduzioni al parere del Pg con nota pec (...), nelle quali si sono evidenziate diverse criticità interpretative rispetto alle conclusioni cui era giunto il procuratore. La difesa insiste per l’accoglimento del ricorso con annullamento della delibera.

Conclusioni

Questo Consiglio di disciplina nazionale, letti attentamente tutti gli atti, ritiene che la preminente richiesta di annullamento della delibera (...) del Cdt del Trentino Alto Adige, per “mancata contestazione dell’art. 3, lettera f) del T.U.” e dunque per asserita incongruenza tra quanto contestato e quanto ascritto a responsabilità nel provvedimento impugnato nonché per genericità del capo di incolpazione e omessa motivazione conclusiva, non sia accoglibile perché del tutto infondata.

Aderendo alle conclusioni del Procuratore generale questo Cdn rileva che l’indicazione dell’art. 3, lett. f) del Testo unico non abbia alterato l’assetto dell’incolpazione rivolta a (...) in quanto non ha ampliato lo spettro delle condotte contestate al giornalista. Il rapporto, infatti, tra l’art. 5-bis e l’art. 3, lett. f) è inquadrabile in termini di genus/species: nell’art. 3, lett. f) si precisa che elementi quali nomi dei congiunti, la residenza (elenco esemplificativo e non esaustivo) non possono essere pubblicati (principio generale dell’essenzialità dell’informazione) salvo nel caso in cui risultino indispensabili alla comprensione dei fatti. L’indicazione dell’art. 3, lett. f) non rappresenta quindi la contestazione di un fatto nuovo e diverso da quelli in precedenza adottati al ricorrente (...).

Ciò spiegato, come lo stesso P.G. ha chiarito “l’incolpazione presenta un nucleo contenutistico essenziale che – nell’economia della fattispecie – consente di comprendere con sufficiente determinatezza i rilievi mossi al giornalista, senza che sia verificabile in concreto un vulnus alle prerogative difensive del medesimo (comunque sentito di persona)”.

Le motivazioni alla base del parere si possono ricondurre all’orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 8313 del 25 marzo 2019) secondo cui al fine di garantire l’esercizio del diritto di difesa all’interno del procedimento disciplinare è necessario che all’incolpato venga contestato

il comportamento ascritto come integrante la violazione deontologica e non già il nomen iuris o la rubrica della ritenuta infrazione. Il giudice disciplinare è infatti libero di individuare l'esatta configurazione della violazione tanto in clausole generali richiamanti il dovere di astensione da contegni lesivi del decoro e della dignità professionale, quanto in diverse norme deontologiche o anche di ravvisare un fatto disciplinarmente rilevante in condotte atipiche non previste da dette norme.

Nel caso specifico è evidente che il fatto sottoposto a valutazione di conformità a deontologia contestato a (...), in sede di avvio del procedimento, è riconducibile a quel generale principio deontologico che impone all'iscritto di attenersi all'essenzialità dell'informazione per evitare – tra l'altro – spettacolarizzazione della notizia e per tutelare le vittime di violenza e i loro familiari rispettandone la dignità personale.

Come sottolinea lo stesso Pg il fatto che l'art. 3, lettera f), non sia stato contestato in avvio di procedimento non ha comunque costituito un vulnus nell'esercizio del diritto di difesa perché il giornalista si è tutelato presentando memorie ed è stato audito; egli ha avuto dinanzi ai primi giudici piena contezza delle condotte rimproverate rispetto alle quali ha potuto rispondere insieme ai suoi legali. Nella memoria del 25.10.2024, infatti, è stato chiesto al Cdt l'archiviazione del procedimento sostenendo in primis il difetto di legittimazione di (...) in merito alla pubblicazione delle fotografie, e difendendo poi nel merito il contenuto dell'articolo (con tanto di giustificazione della diffusione dell'indirizzo e la descrizione dignitosa dei familiari). Non c'è stata nessuna genericità del capo di incolpazione come eccepito nel ricorso: il giornalista aveva ben compreso i biasimi mossi e si era difeso.

Da qui, se anche si volesse dare una rilevanza all'eccezione preliminare fondata sull'assenza della contestazione ex art. 3, lett. f), essa non avrebbe che mere connotazioni formali dal momento che nella sostanza l'incolpato è stato messo fin da subito nelle condizioni di comprendere quali fossero le violazioni a lui ascritte nell'ambito del procedimento tant'è che si è difeso nel merito fin dalla prima memoria.

Con riferimento poi all'eccezione formale di omessa motivazione del provvedimento, come la giustizia domestica ha anche di recente stabilito (CDN n. 5/2024), è necessario verificare se essa sia del tutto assente – e pertanto invalidante l'atto – ovvero sia succinta e quindi sintetica ma presente. A tal proposito si evidenzia come, secondo la giurisprudenza (cfr. Tribunale sez. I – Torino, 18/05/2023, n. 2090, Corte appello sez. I – Bari, 24/04/2023, n. 674) nel caso di provvedimento amministrativo – quale si qualifica la delibera in tema di procedimenti disciplinari – non occorre una motivazione analitica e

dettagliata delle circostanze che portano a una decisione alla stregua di quella richiesta per un provvedimento giudiziario. Risulta sufficiente, infatti, che l'atto amministrativo sia dotato di una motivazione succinta e che l'iter logico procedimentale sotteso all'adozione del provvedimento possa essere desunto financo per *relationem* (cfr. T.A.R. Lazio sez. I – Roma, 24/12/2021, n. 13453).

Come nel caso di specie, la motivazione seppur succinta è esistente, annovera i principi deontologici violati pervenendo a infliggere la sanzione (minima) dell'avvertimento in modo formalmente corretto rispetto ai fatti ascritti, e in modo coerente rispetto all'orientamento della giustizia domestica come da precedenti citati.

Nel merito, nel descrivere un fatto di cronaca, il giornalista deve attenersi all'essenzialità della notizia evitando di descrivere quei particolari ininfluenti rispetto ai fatti. Non divulgare, inoltre, i dati relativi alla residenza e ai nomi dei protagonisti della cronaca rientra nella ratio delle norme deontologiche che non puntano soltanto alla tutela "dell'ora e oggi" ma considerano anche il futuro dei soggetti coinvolti nella vicenda, specie se minorenni.

Ciò detto, la pubblicazione del nome della figlia della vittima e l'indicazione dettagliata della via di residenza della vittima – riportati nel testo a firma di (...) – costituiscono violazione del succitato dell'art. 5 bis del TU in quanto non si tratta di elementi essenziali della notizia (lett. b); la pubblicazione dell'indirizzo di residenza della vittima, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, non è elemento indispensabile alla comprensione dei fatti, e quindi – come enunciato sopra – non attiene alla essenzialità dell'informazione. Risulta, inoltre, una mera asserzione quanto riportato nel ricorso circa l'indicazione dell'indirizzo per ragioni di sicurezza pubblica. In realtà al riguardo non risulta agli atti del procedimento che le forze dell'Ordine avessero lanciato un appello agli organi di informazione circa il pericolo per la sicurezza pubblica incombente nell'area in questione e la necessità quindi di diffondere l'indirizzo dell'abitazione come sostenuto dalla difesa.

Il divieto di pubblicare il nome dei congiunti o l'indirizzo di residenza è suscumbibile, come detto, nel generale e fondamentale principio di essenzialità dell'informazione cui deve attenersi il giornalista nell'esercizio del diritto di cronaca ancora più a monte previsto dall'art. 6 delle Regole deontologiche sul trattamento dei dati personali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35/2019. Su questo punto il Consiglio di disciplina nazionale ha evidenziato in altre occasioni che se la regola deontologica impone di limitarsi all'essenziale e se non vi è un interesse pubblico di ordine superiore, esorbita dal diritto di cronaca l'indicazione degli indirizzi (CDN, 5/2018; CDN n. 42/2014).

Ragion per cui, anche in considerazione della misura minima inflitta, questo CDN non ritiene di condividere le doglianze eccepite dal ricorrente.

P.Q.M.

il Consiglio di disciplina nazionale dell'Ordine dei giornalisti, visto il fascicolo degli atti e udito il consigliere relatore.

DELIBERA

di respingere il ricorso presentato da (...) (...) avverso a delibera (...) del Consiglio di Disciplina territoriale del Trentino Alto Adige e di confermare la sanzione dell'avvertimento.

* * *

N. 20/2025 – La responsabilità disciplinare è individuale per cui non è ammessa la connessione oggettiva tra più giornalisti coinvolti nella stessa vicenda.

Il Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti della Campania in data 3 febbraio 2025 riceveva un esposto (...) che segnalava un post pubblicato sul sito della Commissione legalità dell'Ordine dei giornalisti della Campania, che lo riguardava personalmente e nel quale si reclamava l'intervento del Cdt nei suoi confronti richiamando anche precedenti posizioni processuali che lo riguardavano. (...)

Il Cdt della Campania in data 29.08.2025 comunicava ai membri della Commissione (...) l'avvio di una istruttoria preliminare e di una indagine conoscitiva a loro carico, invitandoli a presentarsi in audizione per la presunta violazione dell'articolo 2, commi f) e g), dell'articolo 3, comma a); dell'articolo 8, comma a) del Testo Unico dei doveri dei giornalisti. (...)

Il Cdt si riuniva dunque il 23 giugno 2025, alla convocazione, però, i giornalisti non si presentavano (...).

Nella stessa seduta il Cdt, esaminati gli atti, deliberava la sanzione della censura nei confronti dei membri della Commissione. (...)

Conclusioni

Questo Consiglio di disciplina nazionale, dopo un'attenta lettura degli atti, alla luce delle norme che regolamentano il procedimento disciplinare a carico dei giornalisti e della prassi applicativa, senza entrare nel merito della vicenda, ritiene che la delibera impugnata debba essere annullata.

Il Cdt ha operato una connessione oggettiva tra i quattro giornalisti coinvolti nella vicenda disciplinare contestata. Ora, tale connessione oggettiva posta a motivo dell'unione procedurale, non è contemplata dalle norme che regolano la giustizia domestica. Solo di recente il Codice deontologico delle giornaliste e dei giornalisti, all'art. 36, ha regolato l'eventualità di una connessione di tipo soggettivo, ravvisabile tutte le volte in cui all'inculpando siano stati contestati più addebiti nel medesimo procedimento e stabilendo il principio della sanzione unica. Non è questo il caso in cui a fronte di un unico fatto sono stati chiamati a risponderne quattro distinti soggetti perché componenti di un medesimo organo dell'Ordine regionale.

L'istituto della connessione espressamente previsto dal codice di procedura civile non è richiamato infatti dalla legge istitutiva della professione di giornalista n. 69/1963 che rinvia invece – laddove il legislatore abbia ritenuto farlo – a taluni articoli del codice di procedura civile considerati applicabili al procedimento disciplinare a carico degli iscritti all'Ordine dei giornalisti (si pensi all'art. 50 rubricato “Astensione e ricusazione del giudice” in cui è presente un espresso rinvio agli artt. 51 e 52 del c.p.c.).

L'assenza di un rinvio espresso all'interno di una *lex specialis* (come appunto la L. 69/1963) che per definizione regola particolari situazioni e deroga alla normativa generale, rende inapplicabile l'istituto e quindi la trattazione congiunta operata dal Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine della Campania. In tale senso anche le Sezioni Unite della Suprema Corte (Cassazione civile sez. un. – 18/11/2010, n. 23287) hanno chiarito il principio generale che non è possibile procedere all'applicazione di norme relative al processo civile ed a maggior ragione di norme del procedimento penale, in assenza di un qualunque rinvio operato dalle norme specifiche. In assenza di tali rinvii nella legge istitutiva dell'Ordine dei giornalisti e nella normativa attuativa e integrativa, ogni procedimento disciplinare deve ritenersi autonomo rispetto a quello contro altri incolpati.

Ciò si comprende ancora di più evidenziando la circostanza che la responsabilità disciplinare è di tipo individuale e che ciascun iscritto risponde dinanzi al proprio Consiglio di disciplina territoriale di uno scorretto esercizio personale della professione.

Ciò detto, considerato:

- che l'art. 12 del Regolamento in materia di ricorsi innanzi al Consiglio di disciplina nazionale, nel 1° comma stabilisce che in casi di vizi procedurali rilevati d'ufficio il relatore, senza entrare nel merito, riferisce al presidente del Consiglio di disciplina perché ponga la questione alla prima riunione utile;

- che il su indicato art. 12, al 2° comma indica i casi in cui si possa procedere ad un annullamento con rinvio o ad una pronuncia nel merito della vicenda nel caso di soli vizi formali;
- che il vizio riscontrato d'ufficio non è formale ma di carattere procedurale e sostanziale

P.Q.M.

Il Consiglio di Disciplina Nazionale dell'Ordine dei giornalisti, visto il fascicolo degli atti e udita la consigliera relatrice, senza entrare nel merito.

DELIBERA

di annullare la delibera del Consiglio di disciplina territoriale (...) ferma restando ogni valutazione di competenza del Cdt Campania in merito all'eventuale avvio di accertamenti di responsabilità personale su questa vicenda, che si riterranno opportuni.

QUESTIONI DI MERITO – MASSIME²

N. 1/2025. Carta di Roma. Non è sanzionabile il giornalista se ricorre al termine clandestino quando l'articolo che lo richiama non ha un contenuto spregiativo e nel suo complesso una valenza fortemente negativa

Le norme contenute nella Carta di Roma vanno rapportate a quello che il giornalista scrive, al contesto nel quale il termine 'clandestino' viene inserito, allo spirito e alle finalità dell'articolo. Pertanto, non è sanzionabile, come nel caso esaminato, il giornalista che, pur ricorrendo nella sua cronaca all'aggettivo 'incriminato', rifugge da ogni intento dispregiativo nei confronti del migrante. Il Glossario, parte integrante della Carta di Roma, infatti, non esplicita espressamente un divieto di utilizzo di specifici termini, ma opportunamente spiega il significato di una serie di sostantivi e delle relative circostanze affinché il complesso fenomeno delle migrazioni sia rappresentato nel dibattito pubblico dai giornalisti senza pregiudizi e nel rispetto dei diritti e della dignità della persona. *C.D.N. 16 gennaio 2025, n. 1 – Presidente e Relatore Elio Donno – Accolto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei Giornalisti del Veneto (annullata sanzione: avvertimento).*

* * *

N. 2/2025. Formazione continua. L'inattività professionale non solleva dall'obbligo. L'esonero temporaneo previsto solo nei casi stabiliti dal Regolamento

La formazione professionale continua dei giornalisti (FPC) è un obbligo per tutti gli iscritti all'Albo previsto dall'art. 3, comma 5, lett. b), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla Legge 148/2011, dal Dpr 137/2012 e dal combinato degli articoli 20 e 20-bis della Legge 3 febbraio 1963, n. 69, ed è disciplinata dal Regolamento (Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 21 del 15 novembre 2020) che specifica, tra l'altro, i casi in cui, su richiesta dell'iscritto, il Consiglio regionale dell'Ordine territorialmente competente può esentare, totalmente o parzialmente, il giornalista dallo svolgimento della formazione professionale continua. Nel caso esaminato, l'incolpata non aveva trasmesso alcuna richiesta di esenzione né

² Le massime sono state redatte da Elio Donno, Laura Trovellesi Cesana e Maria Zegarelli.

chiesto una temporanea sospensione dall'Albo per la sua asserita inattività giornalistica, una condizione che, sebbene invocata dalla giornalista a motivo della pretesa dichiarazione di nullità della sanzione, non è contemplata tra i casi di esenzioni temporanee.

C.D.N. 16 gennaio 2025, n. 2 – Presidente Elio Donno – Relatore Vincenzo Quaratino. Respinto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei Giornalisti del Veneto (confermata sanzione: censura).

* * *

N. 3/2025. Formazione continua. Il giornalista deve comunicare preventivamente all'Ordine regionale di appartenenza l'impossibilità di assolvere all'obbligo

La formazione può essere svolta anche on line, senza obbligo di frequentare i corsi in presenza, mentre in caso di comprovati motivi il giornalista è tenuto a comunicare preventivamente l'impossibilità ad adempiere alla formazione. Pertanto, è sanzionabile il giornalista che non presenta una richiesta di esenzione all'Ordine regionale di appartenenza per le determinazioni di competenza. Il Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti all'Ordine dei giornalisti (Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 21 del 15 novembre 2020) prevede, infatti, all'articolo 13 che “su richiesta dell'iscritto, il Consiglio regionale competente esenta il giornalista dallo svolgimento della formazione professionale continua nei seguenti casi: a) maternità o congedo parentale; b) malattia grave, infortunio e altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive; c) assunzione di cariche pubbliche per le quali la vigente legislazione preveda la possibilità di usufruire di aspettativa dal lavoro per la durata del mandato e limitatamente ad esso. Nel riconoscere l'esenzione, il Consiglio regionale ridetermina la misura dell'obbligo formativo triennale”.

C.D.N. 16 gennaio 2025, n. 3 – Presidente Elio Donno – Relatore Gian Mario Sias. Respinto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio (confermata sanzione: censura).

CONFORME

C.D.N. 22 settembre 2025, n. 16 – Presidente Vincenzo Quaratino – Relatore Filippo Paganini. Respinto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio (sanzione: censura).

CONFORME

CDN. 12 dicembre 2025, n. 21 – Presidente Vincenzo Quarantino – Relatrice Sara Salin–Respinto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di Disciplina Territoriale dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio (sanzione: Censura).

* * *

N. 5/2025. Formazione continua. L’attività lavorativa non può essere invocata quale condizione di impossibilità oggettiva per il mancato assolvimento

L’attività lavorativa non è una motivazione esimente per un giornalista rispetto all’assolvimento dell’obbligo formativo. Non può essere pertanto invocata quale condizione di impossibilità oggettiva. Tanto più che, nel caso esaminato, la totale inadempienza era riferita al triennio 2017/2019 periodo che fu interessato da una proroga fino a un anno dopo la scadenza naturale. I crediti formativi, infatti, possono anche essere acquisiti senza obbligo di partecipare ai corsi in presenza, considerata la possibilità di poterli conseguire, in qualsiasi momento, prendendo parte ai corsi online. Non risulta peraltro alcun impedimento a frequentare i corsi di formazione anche al di fuori di quelli per cui è richiesta la presenza. L’attività lavorativa non è contemplata tra i casi di esenzione all’obbligo formativo previsti dallo specifico Regolamento (Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 21 del 15 novembre 2020) dunque il giornalista è sanzionabile.

C.D.N. 13 marzo 2025, n. 5 – Presidente Elio Donno – Relatore Paolo Giovagnoni. Respinto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di Disciplina Territoriale dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio (confermata sanzione: censura).

NOTA: testo integrale del provvedimento nella sezione Questioni di merito – decisioni richiamate.

* * *

N. 6/2025. È obbligo del giornalista comunicare tempestivamente al proprio Ordine di appartenenza il cambio di residenza

È sempre dovere-obbligo del giornalista comunicare tempestivamente al proprio Ordine di appartenenza il cambio di residenza, trattandosi di contenuto essenziale dell’Albo previsto dall’art. 27 della Legge ordinamentale. Non può infatti essere addebitata al notificante Ordine una responsabilità in merito al

mancato accertamento di eventuali cambi relativi alla residenza dell'iscritto. Se così non fosse risulterebbe facile per ogni iscritto sottrarsi a comunicazioni, notifiche, richieste di pagamento e quant'altro, per come rilevato anche da questo Consiglio di disciplina nazionale con le delibere n. 7/2017, n. 22/2016, n. 32/2019, n. 4/2024 e n. 2/2025. Nel caso preso in esame il ricorrente ha eccepito – tra l'altro – la nullità della notificazione della delibera con cui è stata comminata la sanzione della censura, in quanto eseguita in luogo diverso dalla sua residenza effettiva. Avrebbe, tuttavia, dovuto dimostrare di aver comunicato all'Ordine regionale di appartenenza una diversa residenza non confluita nell'anagrafica/albo unico nazionale, e non già limitarsi a produrre il certificato rilasciato dal Comune, contenente una residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata la notificazione, attinta da un pubblico registro quale è l'Albo dei giornalisti. La certificazione allegata non costituisce pertanto *prova idonea* (così C. Cass. n. 10107/2014) per suffragare l'eccezione di nullità della notifica.

C.D.N. 13 marzo 2025, n. 6 – Presidente/Relatore Elio Donno – Respinto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio (sanzione: censura).

* * *

N. 7/2025. È sanzionabile il giornalista che realizza un prodotto informativo sulla base di notizie reperite nella rete senza verificarle

Il giornalista è sempre tenuto alla verifica della notizia e alla verità sostanziale dei fatti ed è sanzionabile se vi rinuncia in ragione della presunzione di ritenere un elemento fattuale quanto già pubblicato da un altro media. Nel caso esaminato, l'incolpata nel realizzare un servizio televisivo originale, aveva scelto di dare evidenza del fenomeno delle 'morte improvvise' avvalendosi di una serie di articoli tratti da testate online, selezionati dal motore di ricerca rispondenti alla parola chiave 'morte improvvisa'. Tutto ciò al fine dare forza e sostanza all'oggetto del proprio servizio, il cui senso era stato quello di indagare sulla causa dell'aumento di tale fenomeno con riferimento ai vaccini. Con la mancata verifica delle notizie reperite "a campione", la giornalista è venuta meno al fondamentale dovere di accertare e dunque di perseguire la sostanziale verità dei fatti. Il contesto comunicativo generale (quello restituito dall'intero servizio) e particolare (quello restituito dallo specifico segmento) avevano indotto il pubblico della trasmissione televisiva a collegare surrettiziamente il fenomeno delle morti improvvise ai vaccini anti Covid.

C.D.N. 28 aprile 2025, n. 7 – Presidente Elio Donno – Relatrice Sara Salin. Respinto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine dei Giornalisti della Puglia (sanzione: avvertimento).

NOTA: testo integrale del provvedimento nella sezione Questioni di merito – decisioni richiamate.

* * *

N. 8/2025. È sanzionabile il direttore responsabile di una testata, che inganna l'aspirante pubblicista proponendo corsi a pagamento finalizzati all'iscrizione all'Albo

Il giornalista professionista iscritto all'Albo deve svolgere la propria professione tenendo fede a quanto previsto dalle norme e dal Testo Unico che ribadiscono la funzione del giornalista che si pone come mediatore tra la notizia e la conoscenza della stessa da parte dei fruitori finali (lettori o ascoltatori). Organizzare o pensare di organizzare un corso di giornalismo a pagamento presso una redazione di cui si è direttore, promettendo l'automatica iscrizione all'Albo dei giornalisti. Elenco pubblicisti, viola il paradigma deontologico del giornalista, inganna l'aspirante pubblicista e rasenta la commissione del reato di truffa. Il Cdn, per questi motivi, ha confermato la sanzione della sospensione a un giornalista che aveva pubblicato un annuncio per un corso di giornalismo della durata di due anni, a pagamento, presso la redazione della testata di cui era direttore. Nell'annuncio si dava comunicazione che gli articoli redatti sarebbero stati retribuiti e poi pubblicati per un numero totale idoneo a conseguire l'iscrizione, al termine del corso, presso l'Elenco pubblicisti qualsiasi fosse l'Ordine regionale di residenza. Come è noto, invece, l'iscrizione sulla base della legge ordinamentale, non impone la frequenza di alcun corso di formazione né prevede alcun pagamento a carico dell'aspirante pubblicista per la sua collaborazione finalizzata all'iscrizione al relativo elenco dell'Albo; al contrario, a tale collaborazione deve corrispondere una retribuzione secondo parametri stabiliti dagli Ordini regionali e successivamente deve essere certificata dal direttore responsabile della testata, ove sono stati pubblicati gli articoli.

C.D.N. 28 aprile 2025, n. 8 – Presidente Elio Donno – Relatore Vincenzo Quarantino. Respinto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio (ridotta sanzione: da 8 mesi a 6 mesi di sospensione).

NOTA: testo integrale del provvedimento nella sezione Massime di merito – decisioni richiamate.

* * *

N. 9/2025. È sanzionabile il giornalista che privilegia la spettacolarizzazione dell'informazione diffondendo fatti e immagini che ledono la dignità della persona, sollecitando nel pubblico una curiosità morbosa sull'episodio

È sanzionabile il giornalista che pubblica un video contenente immagini *vulgari e raccapriccianti* non rispettando la dignità della persona coinvolta. Nel caso esaminato, la contestazione verteva sulla pubblicazione su un giornale on line di un video – in uno con titolo e testo – che ritraeva una donna, in condizione di fragilità, fronteggiare un gravissimo problema fisico; il servizio diffondeva elementi palesemente offensivi della persona, atti a sollecitare nel pubblico una curiosità morbosa sull'episodio. L'incolpato, nella sua qualità di direttore della testata online, non solo aveva autorizzato la pubblicazione del video, oscurando le immagini più cruente solo dopo l'avvio del procedimento disciplinare, ma lo aveva corredato con titoli volti a esaltare l'episodio anziché proporlo nel rispetto della dignità della persona, per lo più debole in ragione del suo status, e dei principi di decoro e del corretto svolgimento della professione giornalistica. Indubabilmente, e senza alcuna compressione della libera manifestazione del pensiero costituzionalmente tutelata e del legittimo esercizio del diritto di cronaca, possono anche ammettersi immagini forti ma, in ambito deontologico e non solo, mai può essere valicata l'esigenza di tutela del decoro e della dignità della persona, ancor più nella rete, tenuto conto della sua peculiare pervasività. Nel caso in esame è stata tradita la funzione propria del giornalista che da "sentinella della democrazia" si abbandona al ruolo di divulgatore di fatti e immagini che privilegiano unicamente la spettacolarizzazione dell'informazione, indifferente alla lesione della dignità altrui.

C.D.N. 19 giugno 2025, n. 9 – Presidente e Relatore Vincenzo Quaratino – Respinto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia (sanzione: tre mesi di sospensione).

* * *

N. 11/2025 – Nel descrivere un fatto di cronaca, il giornalista deve attenersi all'essenzialità della notizia evitando di descrivere particolari ininfluenti rispetto ai fatti

Non si possono riportare particolari brutali o raccapriccianti o divulgare dati relativi ai protagonisti, nel riferire un fatto di cronaca perché, così agendo, si forniscono elementi ben lontani dall'essere informazione giornalistica. Infatti, il divieto di divulgare i dati relativi alla residenza ed ai nomi dei protagonisti, come la pubblicazione del nome della figlia della vittima e la dettagliata indicazione della via di residenza della stessa rientra nella *ratio* delle norme deontologiche

che non puntano soltanto alla tutela “dell’ora e oggi” ma considerano anche il futuro dei soggetti coinvolti nella vicenda, specie se minorenni. Peraltro, la pubblicazione di questi particolari costituisce violazione dell’art. 5-bis del T.U. dei doveri del giornalista non essendo elementi indispensabili alla comprensione dei fatti e quindi non rispettano il principio dell’essenzialità dell’informazione. Ciò detto, la pubblicazione del nome della figlia della vittima e l’indicazione dettagliata della via di residenza della vittima – riportati nel testo dell’articolo – costituiscono violazione del succitato art. 5 bis del T.U. poiché non si tratta di elementi essenziali della notizia (lett. b); la pubblicazione dell’indirizzo di residenza della vittima non è elemento indispensabile alla comprensione dei fatti, e quindi – come enunciato sopra – non attiene alla essenzialità dell’informazione. *C.D.N. 14 luglio 2025, n. 11 – Presidente Vincenzo Quaratino – Relatrice Maria Annunziata Zegarelli. Respinto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di Disciplina Territoriale dell’Ordine dei Giornalisti del Trentino Alto Adige (sanzione: avvertimento).*

CONFORME

C.D.N. 14 luglio 2025, n. 12 – Presidente Vincenzo Quaratino – Relatore Filippo Paganini – Respinto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di Disciplina Territoriale dell’Ordine dei Giornalisti del Trentino Alto Adige (sanzione: avvertimento).

NOTA: testo integrale del provvedimento nella sezione Questioni di merito – decisioni richiamate.

* * *

N.14/2025 – Il giornalista ha il diritto-dovere di informare e di esercitare la critica nel rispetto della legge e della verità sostanziale dei fatti

Il giornalista ha il diritto-dovere di informare e di esercitare la critica, così come sancito dall’art. 2 della Legge ordinamentale e ribadito dall’art. 1 del Testo unico dei doveri del giornalista. Tale insopprimibile diritto-dovere tuttavia ha dei limiti: deve essere esercitato nel totale rispetto della legge e della buona fede, oltre che della verità sostanziale dei fatti. La critica e la presentazione di punti controversi di una vicenda, infatti, servono a stimolare il dibattito pubblico su temi di rilevanza sociale. Quando però la notizia non è vera, ma solo presunta come nel caso esaminato, viene a cadere l’interesse pubblico e di conseguenza la legittimità della critica, che rischia di trasformarsi in un deliberato attacco personale. Ciò è ancora più grave quando al centro della vicenda vi è una persona lesa nella sua immagine di pubblico amministratore, per un fatto

non commesso, ma che, nel caso in cui la notizia fosse risultata vera, avrebbe compiuto nella piena legittimità esercitando un proprio diritto. Peraltro, insistere nel giustificare o difendere la notizia non vera anche nel commento alla replica del soggetto interessato, evidenzia la volontà di non ammettere l'errore commesso e di non volersi scusare con i lettori oltre che con la persona screditata. Infine, pur se comprensibile, è ingiustificabile il post pubblicato dal giornalista sulla pagina Facebook della persona coinvolta: *comprensibile*, perché non è mai piacevole criticare sui social la comunità delle giornaliste e dei giornalisti, ma *non giustificabile*, perché un giornalista, peraltro investito dalla responsabilità di un ruolo apicale nella redazione di un giornale, ha l'obbligo di conoscere i limiti imposti dalla deontologia, e quali sono i contesti adatti e le modalità corrette da adottare per replicare alle critiche. Ciò è tanto più grave quando, sui social, si risponde imputando alla controparte violazioni improprie, così screditando la categoria e l'Ordine di appartenenza nella piazza virtuale dei social.

C.D.N. 22 settembre 2025, n. 14 – Presidente Vincenzo Quarantino – Relatrice Sara Salin. Respinto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine dei Giornalisti delle Marche (sanzione: sospensione per due mesi)

NOTA: testo integrale del provvedimento nella sezione Questioni di merito – decisioni richiamate

* * *

N.15/2025 – È sanzionabile il giornalista che, interpretando erroneamente il contenuto di un atto amministrativo, redige un articolo basato su un fatto non vero, col risultato di screditare gravemente un professionista

Il giornalista ha sempre l'obbligo della verifica dei fatti ed è pertanto sanzionabile se vi rinuncia basandosi sulla presunzione di ritenere che il fatto narrato e dato per certo potrebbe accadere.

Nel caso di specie, partendo dall'esame di un documento redatto a termini di legge e peraltro mai eseguito, il giornalista aveva attribuito ad un amministratore pubblico un comportamento mai posto in essere ed aveva redatto un articolo di critica, risultato però screditante in quanto basato su un fatto non vero. In mancanza della piena comprensione dell'atto amministrativo iniziale, la scelta di dare per certo nell'articolo un fatto mai verificatosi, rinunciando ad una verifica e ad un confronto con l'interessato, in modo da avere piena contezza della vicenda nel suo complesso, ha determinato una violazione delle norme deontologiche. Fermo restando l'insopprimibile diritto alla libertà di

informazione e di critica, così come ribadito dall'art. 1 del Testo Unico dei doveri del giornalista, che richiama l'art. 2 della legge n. 69/1963 sull'ordinamento della professione, le stesse libertà di informazione e di critica sono limitate all'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui e dall'obbligo inderogabile del rispetto della verità sostanziale dei fatti. Principi e regole a cui il giornalista non può sottrarsi anche nell'ambito di un articolo di critica politica.

La sanzione è stata ridotta perché la responsabilità dell'autore dell'articolo è stata circoscritta all'unica pubblicazione dello stesso e il giornalista, seppur di esperienza, ha dimostrato piena cognizione dell'errore commesso.

C.D.N. 22 settembre 2025, n. 15 – Presidente Vincenzo Quarantino – Relatrice Sara Salin. Respinto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine dei Giornalisti delle Marche (ridotta la sanzione: da sospensione per due mesi a censura).

* * *

N. 17/2025 – Cronaca giudiziaria. Resoconti, commenti e critiche fatti entro i limiti delle regole deontologiche – Ammissibilità

Non incorre in violazioni deontologiche il giornalista che, nell'ambito dell'esercizio del diritto/dovere di cronaca, illustra e critica delle vicende giudiziarie riportando fatti appresi da atti o fonti ufficiali, utilizza il condizionale in merito alle vicende oggetto d'indagine e rispetto alla posizione degli esponenti, ed esprime la propria opinione, le proprie valutazioni e le proprie critiche su fatti e vicende di interesse pubblico. Nel caso in esame il giornalista si è espresso con continenza, non ha mai ricevuto una richiesta di rettifica o di replica, che avrebbero eventualmente consentito di chiarire eventuali inesattezze o falsità ma ha raccontato dei fatti sulla base di documenti, testimonianze e dichiarazioni altrui – opportunamente attribuite ai rispettivi autori – al solo scopo di tratteggiare con la massima completezza il quadro emerso dall'inchiesta giornalistica.

CDN. 21 ottobre 2025, n. 17 – Presidente Vincenzo Quarantino – Relatore Gian Mario Sias. Accolto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine dei giornalisti della Sicilia (annullata sanzione: avvertimento).

NOTA: testo integrale del provvedimento nella sezione Questioni di merito – decisioni richiamate.

* * *

N. 18/2025 – Il giornalista deve astenersi dall'esprimere apprezzamenti irriguardosi nei confronti di colleghi

Per il giornalista l'obbligo di astenersi dal fare apprezzamenti offensivi ed irriguardosi nei confronti di colleghi persiste anche quando l'interlocuzione non rientra in un dialogo-intervista ma è lo sfogo di chi, a microfono aperto, reagisce, nonostante il suo rifiuto, alle insistenti richieste di fare delle dichiarazioni. È noto, infatti, che – rispetto al diritto di cronaca – i confini del diritto di critica risultano più ampi, trattandosi di opinioni soggettive, ma è altrettanto noto che sono tollerati toni aspri, iperboli e linguaggi figurati, senza tuttavia sfociare in espressioni scorrette e offensive; cosa che, invece, nel caso in esame, in ragione dell'intrinseca offensività dell'affermazione pronunciata, il CDN, al pari del giudice di primo grado, ritiene sia avvenuta, con la conseguente violazione dell'art. 2 lett. b) e c. 9 in base al quale il giornalista deve astenersi dall'esprimere apprezzamenti irriguardosi nei confronti di colleghi, comportandosi in ogni situazione con il decoro imposto dalla funzione che è chiamato a svolgere nella società. La sanzione è stata ridotta perché la frase offensiva è stata pronunciata in un dialogo a due, pur registrato, dinanzi all'insistenza della collega nel cercare di ottenere comunque una dichiarazione. Frase pronunciata in privato, quindi, sempre inaccettabile, ma divenuta pubblica solo perché il destinatario della stessa ha deciso di mandarla in onda durante la trasmissione da lui curata.

CDN. 21 ottobre 2025, n. 18 – Presidente/Relatore Vincenzo Quaratino. Respinto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine dei giornalisti del Lazio con derubricazione della sanzione (ridotta sanzione: da censura ad avvertimento).

* * *

N. 19/2025 – Non c'è illecito quando la satira non è diffamatoria

Una frase o un riferimento satirico vanno sempre esaminati nel contesto del servizio, per verificare se ledono l'immagine e la dignità dell'interessato. Infatti, il carattere diffamatorio di un articolo non deve essere valutato sulla base di una lettura atomistica delle singole espressioni, ma con riferimento all'intero contesto della comunicazione, comprensiva di titoli e sottotitoli e di tutti gli altri elementi che rendono esplicito, nell'immediatezza della rappresentazione e della percezione, il significato di un articolo. Peraltro, in chiave deontologica, la critica politica, ancor più se esercitata attraverso la satira, ha margini più ampi rispetto al diritto di cronaca e può legittimamente includere valutazioni soggettive, contribuendo a stimolare il dibattito su temi di interesse pubblico,

così favorendo il pluralismo informativo. Naturalmente, mai tale critica può tradursi in una aggressione alla sfera morale altrui, oltrepassando il confine della continenza. In una prospettiva così definita, nel caso in esame, una lettura sistemica del testo ha consentito al CDN di giungere alla conclusione che il fine perseguito dall'autore dell'articolo era unicamente quello di formulare una critica politica, mediante satira e ironia.

CDN. 21 ottobre 2025, n. 19 – Presidente/Relatore Vincenzo Quaratino. Accolto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine dei giornalisti del Lazio (sanzione: avvertimento).

* * *

N. 23/2025 – Errore interpretativo e ravvedimento nel comportamento successivo possono essere valutati per determinare la sanzione

L'obbligo di curare la formazione professionale persiste per tutti gli iscritti indipendentemente dal loro status, per cui ogni inadempienza deve essere contestata e sanzionata. Quando però l'incolpato prova di essere incorso in una erronea interpretazione sistematica e dimostra ravvedimento con una condotta successiva pienamente coerente ai principi deontologici, allora tali circostanze possono essere valutate a suo favore nella determinazione della sanzione disciplinare. Stante la sussistenza di tali elementi, il CDN ha ritenuto di poter ridurre la sanzione da censura ad avvertimento.

C.D.N. 12 dicembre 2025, n. 23 – Presidente Vincenzo Quaratino – Relatore Enrico Romagnoli. Parzialmente accolto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio (ridotta sanzione: da censura ad avvertimento).

* * *

N. 24/2025 – Non è censurabile il giornalista che pubblica una notizia di pubblico interesse, pur se contiene errori marginali tempestivamente rettificati che non alterano la verità sostanziale dei fatti

Opera correttamente il giornalista che, venuto a conoscenza di un fatto di interesse pubblico, assolve al dovere di effettuare i necessari controlli e verifiche e lo pubblica, pur con delle inesattezze marginali che non alterano la verità sostanziale dei fatti, tanto più se con tempestiva rettifica poi precisa le imprecisioni esistenti. Tale principio è stato anche affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui non determinano il superamento del limite della verità modeste o marginali inesattezze che incidono su semplici modalità del fatto

narrato senza modificarne la struttura essenziale (Cassazione 14 ottobre 2005, n. 37643; n. 45091/2022; n. 10650/2023; n. 14556/2023; n. 32603/2023).

La vicenda ha riguardato la pubblicazione della notizia di un incidente sul lavoro effettivamente verificatosi, che ha imposto alla persona coinvolta nell'infortunio di ricorrere alle cure del pronto soccorso e la ricorrente, nell'articolo contestato, ha riportato correttamente la notizia. Le inesattezze nel racconto del fatto-come le mansioni dell'infortunata, le precise modalità dell'incidente etc. non cambiano la sua essenza perché si tratta di imprecisioni modeste o marginali, le quali non superano il limite della verità sostanziale, rimanendo entro una sfera di dettagli che non alterano il quadro generale della vicenda narrata e comunque precisati con tempestiva rettifica.

C.D.N. 12 dicembre 2025, n. 24 – Presidente Vincenzo Quarantino – Relatore Filippo Paganini. Accolto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine dei Giornalisti del Veneto (annullata sanzione: avvertimento).

NOTA: testo integrale del provvedimento nella sezione Questioni di merito – decisioni richiamate.

QUESTIONI DI MERITO – DECISIONI RICHIAMATE

N. 5/2025. Formazione continua. L'attività lavorativa non può essere invocata quale condizione di impossibilità oggettiva per il mancato assolvimento

L'avvio dell'azione disciplinare da parte del Cdt Lazio prende le mosse dall'esposto inviato dal Consiglio regionale dell'Ordine del Lazio il 17/09/2021 concernente verifiche in merito all'adempimento dell'obbligo formativo stabilito dalla Legge 148/2011.

Appurato che il collega (...) risulta inadempiente totale all'obbligo formativo del triennio 2017/2019, con nota (...), il Consiglio di disciplina territoriale del Lazio lo invita a presentare via pec, entro 30 giorni, eventuale memoria difensiva ed eventuale richiesta di audizione, avvisandolo che allo scadere di tale periodo il Collegio assumerà le decisioni previste dalla Legge per chi non adempie alle regole sulla formazione obbligatoria.

Il 21/12/2023 l'odierno ricorrente (...) invia, tramite pec, una memoria difensiva (...) ove scrive che "con tutte le difficoltà legate alla mia professione di direttore responsabile di un nutrito numero di testate periodiche, sto comunque provvedendo a iscrivermi ai corsi previsti nel triennio 2023-2025. Significo che tra i motivi che mi hanno impedito fattualmente di seguire i corsi del triennio 2017-2019 principalmente vi è il mio coinvolgimento, oltre che nella direzione di numerose testate, nell'ideazione e conseguente successiva realizzazione di un programma di nuove pubblicazioni periodiche necessarie e indispensabili a ripristinare una corretta redditività (compromessa in quel periodo) della principale Casa editrice nella quale, ancora oggi, svolgo la funzione di direttore responsabile. Tale intervento ha rivestito un carattere di estremo coinvolgimento del sottoscritto, dettato dall'urgente necessità della casa editrice di risolvere le vendite dei propri periodici in un momento oggettivamente e storicamente negativo per tutto il comparto editoriale periodico del canale edicola. Si prega quindi il Consiglio di disciplina di tenere in massima debita considerazione tali ostativi motivi che hanno determinato la oggettiva impossibilità del sottoscritto all'adempimento dei contestati obblighi formativi".

La delibera del Consiglio di disciplina territoriale

Il (...), a seguito dell'istruttoria compiuta e preso atto della memoria difensiva (...), il Cdt del Lazio avvia il procedimento disciplinare a carico di (...). Dopo aver esaminato la memoria difensiva e i documenti allegati, il II Collegio

emette una delibera ove si legge “poiché il giornalista pubblicista è risultato inadempiente totale al suddetto obbligo formativo per il triennio 2017/2019, viene comminata la sanzione della censura, come previsto dal Regolamento e dalle linee guida dell’Odg nazionale”.

Il ricorso al Consiglio di disciplina nazionale

In data (...) viene depositato il ricorso al CDN con cui si chiede l’annullamento o la riforma della deliberazione assunta dal Cdt del Lazio per i seguenti motivi: carenza di motivazione, in quanto nella delibera il Cdt “non prende per nulla in considerazione e non fa assolutamente menzione delle note difensive presentate... di conseguenza la delibera impugnata risulta non motivata o quanto meno basata su ‘motivazione apparente’ (Cassazione penale sentenza 30267/2022), in contrasto con quanto disposto dall’art. 57 comma 2 legge 69/1963, che dispone l’obbligo di motivazione dei provvedimenti disciplinari”. Inoltre, pur “ritenuta assorbente tale eccezione”, il ricorrente adduce come secondo motivo di ricorso la “impossibilità oggettiva a frequentare i corsi nel triennio contestato, essendo stato preposto alla direzione di numerose testate nonché coinvolto nell’ideazione e realizzazione di un programma di nuove testate periodiche necessarie al fine di risollevare le vendite dei periodici della casa editrice, nella quale il sottoscritto riveste la carica di direttore responsabile. L’estremo coinvolgimento nel nutrito programma editoriale di cui sopra è stato dettato dalla necessità di risollevare le vendite dei periodici della casa editrice, in un periodo di oggettiva difficoltà economico-finanziaria... Senza l’attività di rilancio editoriale sommariamente descritta la casa editrice correva il serio rischio di chiusura, travolgendo così l’attività stessa del sottoscritto. Il che ha portato necessariamente al massimo sforzo operativo e di concentrazione delle proprie forze nella realizzazione del programma editoriale, a rischio di veder altrimenti frustrati anni di lavoro”.

Inoltre, il ricorrente evidenzia di avere “comunque provveduto a iscriversi ai corsi previsti per il triennio 2023-2025, ha già completato le ore di formazione previste, contando di effettuarne ulteriori sino alla scadenza. Decisione presa giusto per recuperare la formazione che non è stato possibile effettuare nel periodo precedente per i suesposti motivi. L’intenzione del sottoscritto è infatti quella di completare pienamente i propri obblighi formativi, nella convinzione di aver dato dimostrazione di non avervi potuto adempiere nel periodo contestato solamente a causa della oggettiva necessità di fronteggiare il rischio di sopravvivenza della propria attività editoriale. Per questi motivi si chiede l’annullamento del provvedimento disciplinare, per mancata motivazione della

delibera, ovvero in quanto riconosciuto il giustificato motivo oggettivo che ha reso impossibile l'adempimento formativo nel periodo contestato; in via graduata, considerato che la censura è la sanzione massima prevista per l'inadempimento dell'obbligo formativo, si chiede, riconosciuta la buona fede del ricorrente, di applicare la sanzione minima prevista, ossia quella dell'avvertimento”.

Il parere del Procuratore Generale

In data (...), con nota (...), il CDN chiedeva il parere al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma, poi pervenuto in data 20/11/2024. Il PG chiedeva l'applicazione della sanzione meno grave dell'avvertimento poiché il fatto che (...) si sia regolarmente iscritto ai corsi previsti per il triennio 2023-2025 è da intendersi, secondo il PG, come “segno di ravvedimento, cercando di recuperare la formazione che non ha potuto svolgere. Il motivo che non gli ha consentito di prendere parte ai corsi è serio e di notevole rilevanza, considerato il rischio economico cui era sottoposta la casa editrice, ove il ricorrente riveste la carica di direttore responsabile. Allo stesso tempo, tuttavia, la violazione è lampante e innegabile e, dunque, nonostante motivata da una situazione di necessità, il signor (...) poteva intervenire tempestivamente o provando a rispettare l'obbligo di presenza o, comunque, informando il Consiglio dell'Ordine dei giornalisti facendo presente la problematica sopravvenuta. Al contrario, il ricorrente si è completamente disinteressato in merito alla partecipazione ai corsi di formazione previsti o, in qualche modo, ha sottovalutato la conseguenza connessa alla sua assenza. Per questi motivi il PG esprime parere favorevole all'applicazione della sanzione minima prevista, ovvero l'avvertimento”. Con nota (...) è stato inoltrato a (...) l'invito alle controdeduzioni, tuttavia non pervenute.

L'audizione innanzi al Cdn

Nell'audizione in modalità telematica del 13 febbraio 2025, il giornalista (...), assistito dall'avvocato (...), ha ribadito che nel 2017 la casa editrice presso cui lavora ha attraversato un “periodo di crisi estrema”, superato con uno “sforzo incredibile, senza precedenti”, che però ha comportato il fatto che i corsi di aggiornamento siano “passati in secondo piano” e ha aggiunto: “capisco la mia mancanza però poi ho recuperato negli anni a seguire, ho preso anche più punti, sperando che la cosa potesse mostrare la buona volontà. Non c'è stata nessuna malafede, è stata veramente una situazione di emergenza”. (...) ha ribadito anche la richiesta di riduzione della sanzione da censura ad avvertimento, perché “nel triennio successivo poi si ripete la stessa questione, quindi,

con l'avvertimento, nel triennio successivo potrebbe seguire eventualmente una censura, in modo che io possa continuare l'attività".

Considerazioni e conclusioni

Pur comprendendo le difficoltà lavorative legate alla crisi del comparto esposte dal ricorrente, va sottolineato che esse non sono riconducibili ai motivi di esenzione dalla formazione previsti all'interno del Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti all'Ordine dei giornalisti. Tale Regolamento sottolinea all'articolo 1 che l'attività di formazione professionale continua dei giornalisti sia "un obbligo previsto dall'articolo 3, comma 5, lettera b del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 148/2011 e dal combinato disposto degli articoli 20 e 20-bis, comma 1, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, per tutti gli iscritti all'Albo (elenco Professionisti ed elenco Pubblicisti)". All'articolo 13 del citato Regolamento è previsto che "su richiesta dell'iscritto, il Consiglio regionale competente esenta il giornalista dallo svolgimento della formazione professionale continua nei seguenti casi: a) maternità o congedo parentale; b) malattia grave, infortunio e altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive; c) assunzione di cariche pubbliche per le quali la vigente legislazione preveda la possibilità di usufruire di aspettativa dal lavoro per la durata del mandato e limitatamente ad esso. Nel riconoscere l'esenzione, il Consiglio regionale ridetermina la misura dell'obbligo formativo triennale".

Inoltre, sul piano deontologico, il Testo unico dei doveri del giornalista, all'art. 2 lettera h), stabilisce che il giornalista cura l'aggiornamento professionale secondo gli obblighi della formazione continua. Dunque, la formazione professionale continua è attività obbligatoria di aggiornamento, approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle competenze giornalistiche.

I propri impegni professionali non possono essere assunti a giustificazione per la mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale o allo svolgimento dell'attività formativa online, non essendo ciò previsto da alcuna norma di Legge o regolamentare. Questo Consiglio ha già statuito che il giornalista che non ottempera alla fpc è sanzionabile se non ricorrono i casi previsti per l'esonero, stabilendo che non rientra nei casi contemplati per l'esonero il non aver avuto tempo di ottemperare agli obblighi a causa di motivi di lavoro, pur avendo conseguito un numero superiore di crediti nei trienni successivi (cfr. CDN n. 24/2021).

Inoltre, il triennio 2017-2019 è stato anche prorogato fino a tutto il 2020, incrementando in questo modo le possibilità per gli iscritti di completare la

propria formazione. L'Ordine ha anche più volte avvisato circa la necessità di conseguire i crediti formativi in quanto trattasi di obbligo di Legge.

Per quello che riguarda gli inadempienti all'obbligo relativo alla fpc, il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti ha approvato il 6 febbraio 2018 le "Linee guida in materia di sanzioni", prevedendo "sanzioni non superiori a quella della censura per gli inadempienti totali e non superiori a quella dell'avvertimento per gli inadempienti parziali".

Circa la carenza di motivazione della delibera impugnata, indicata come primo motivo di ricorso, va evidenziato che nella decisione del Cdt Lazio viene specificata chiaramente la violazione commessa da (...) "il giornalista pubblicista è risultato inadempiente totale al suddetto obbligo formativo per il triennio 2017/2019" e che il Collegio competente ha altresì dato conto della memoria inviata da (...) in data 21 dicembre 2023 (prot. 610 del 29 dicembre 2023). Nella delibera sanzionatoria si legge infatti che "al termine dell'analisi, esaminati gli atti e i documenti" il Collegio ha deciso su proposta del relatore (prot. 312 del 9 aprile 2024), quindi non si può certo affermare che le note difensive del ricorrente non siano state tenute in considerazione. Sulla seconda eccezione formulata dal ricorrente, relativa alla impossibilità oggettiva di assolvere agli obblighi di formazione, si ribadisce che l'attività lavorativa non è una motivazione esimente per un giornalista rispetto ai suoi obblighi, tanto più che – nel caso del triennio 2017/2019 – il tempo a disposizione per gli iscritti è stato prorogato fino a un anno dopo la scadenza naturale del triennio. Pertanto, non risulta di certo mancata la possibilità di svolgere i corsi online in qualsiasi momento, non risultando alcun impedimento a frequentare i corsi di formazione anche al di fuori di quelli per cui è richiesta la presenza. Nemmeno il terzo motivo a difesa del ricorrente è conferente alla mitigazione della sanzione: pur avendo lodevolmente intrapreso nel triennio 2023-2025 un impegno nell'adempimento dell'obbligo di formazione professionale che ha portato il ricorrente a conseguire oltre i limiti minimi di crediti richiesti, come da lui stesso affermato, ciò non può compensare in alcun modo le lacune pregresse.

Alla luce di quanto sopra, nessuno degli argomenti esposti nel ricorso dal giornalista avrebbe potuto condurre l'organo disciplinare di primo grado a una diversa determinazione rispetto a quella che ha assunto.

Infine, in risposta ai timori manifestati dal ricorrente in audizione nel caso di ulteriore e più grave sanzione per il triennio successivo a quello del 2017-2019, si puntualizza che l'inasprimento di una sanzione già comminata in precedenza per una identica violazione deontologica che venga a ripetersi, ossia la fattispecie del "manifesto disconoscimento dei principi deontologici"

che regolano l'esercizio della professione (art. 2 comma 2 T.U.) – comunemente inteso come “recidiva” che comporta l'applicazione almeno della sanzione immediatamente più grave – può essere contestato soltanto con riferimento a fatti successivi all'entrata in vigore della modifica al Testo Unico dei doveri del giornalista, avvenuta il 1° gennaio 2021, quando veniva introdotta la suddetta fattispecie (cfr. CDN 14/2023; CDN 10/2023).

P.Q.M.

il Consiglio di disciplina nazionale dell'Ordine dei giornalisti, visto il fascicolo degli atti, ascoltato il ricorrente e udito il consigliere relatore

DELIBERA

di rigettare il ricorso e quindi di confermare la delibera del Consiglio di disciplina del Lazio del 9 aprile 2024, con cui è stata inflitta la sanzione della censura nei confronti del collega (...).

* * *

N. 7/2025. È sanzionabile il giornalista che realizza un prodotto informativo sulla base di notizie reperite nella rete senza verificarle

Il 22 febbraio 2024 (...) perveniva al Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti della Puglia una lettera-diffida a firma dell'avvocato (...), il quale segnalava che “con molto stupore e con altrettanto disappunto, ho visto comparire, nel corso della trasmissione (...), il volto di mio fratello, avv. (...), deceduto (...)”. Secondo quanto riportato dall'esponente, nella trasmissione (...) andava in onda un servizio (...) a firma della giornalista (...), durante il quale “senza spiegazione alcuna e al di fuori di ogni contesto che lo potesse in alcun modo riguardare” compariva a tutto schermo una foto del fratello dello stesso esponente tratta dal sito web del quotidiano (...), con accanto il titolo dell'articolo (...)”. L'avvocato (...) sosteneva che tale immagine compariva “in un servizio ‘a tesi’ che intende abbinare la scomparsa ‘improvvisa’ di persone quali che siano, alle vaccinazioni anti-COVID somministrate a qualche milione di persone, in Italia, a partire dal mese di dicembre 2020”. E che “alcuni dei volti inquadrati nel corso dell'intero servizio appartengono a soggetti i cui parenti – alcuni dei quali intervistati – intendono avallare la tesi sostenuta nel servizio: il che non mi riguarda”.

(...) aggiungeva che “almeno per quanto concerne quello di mio fratello, l'abbinamento – effettuato a cinque (!) giorni dalla sua morte – è affatto prete-

stuoso e frutto di un modo di fare giornalismo discutibile, sciatto, riprovevole e vergognoso”, sottolineando come (...) “nulla sa [...] circa il ‘se’ mio fratello si sia, o no, sottoposto alle vaccinazioni di che trattasi; né, se del caso, a quante e quali dosi; né con che tipo di vaccino; né di ‘come’ egli è deceduto; né delle cause che hanno portato alla sua morte”. Sosteneva inoltre che la giornalista (“e/o l’azienda che la remunera, e/o chi dovrebbe controllarne l’operato e/o chi ha, con la stessa, una corresponsabilità ex lege per quel che ella fa in violazione della legge”) non “si è data la pena di domandare a qualcuno della famiglia se la riproduzione del suo volto in quel momento, in quell’ambito e a sostegno della tesi sostenuta, sarebbe stata gradita o no, legittima o no, lecita o no”. Nel medesimo esposto si diffidava chiunque all’utilizzo dell’immagine e del nome del fratello “a sostegno di quale che sia tesi o contro-tesi tutt’affatto di parte”.

Il procedimento davanti al Consiglio di disciplina territoriale

Il Consiglio territoriale di disciplina dell’Ordine dei giornalisti della Puglia il 22 aprile 2024 deliberava (...) la decisione di sottoporre a procedimento disciplinare la giornalista (...). Contestandole di aver pubblicato in un servizio del (...), il volto dell’avvocato (...), deceduto nell’ospedale di Padova il (...), ricavandolo dal quotidiano (...). Secondo i Primi Giudici quanto sopra avveniva “senza alcuna autorizzazione, e soprattutto abbinandola pretestuosamente alla tesi, illustrata nel servizio, che la vaccinazione anti-Covid avrebbe provocato la morte improvvisa di tante persone, e senza prima indagare e verificare sulle reali cause del decesso”. Una condotta che il Collegio riteneva “suscettibile di costituire infrazione dei doveri del giornalista sanciti dall’art. 2 e dall’art. 48 della Legge n. 69/1963 e in particolare del rispetto della verità sostanziale e dell’obbligo di lealtà nei confronti del lettore, apparendo non conforme al decoro e alla dignità professionale, compromettendo reputazione e dignità dell’Ordine”. Il Collegio invitava la collega a comparire per essere sentita a sua discolpa il (...).

In data 12 giugno 2024 (...) l’avvocato (...), legale di fiducia di (...), presentava al Consiglio di disciplina territoriale della Puglia una lunga e articolata memoria, corredata da documenti a sostegno di quanto affermato. Dopo aver tracciato un profilo del programma televisivo (...), spiegando come i servizi realizzati hanno “l’obiettivo di stimolare il confronto e scuotere le coscienze critiche sulle principali notizie e sulle problematiche più attuali”, il legale precisava che il servizio oggetto del procedimento disciplinare non era stato trasmesso il (...), come erroneamente indicato nell’esposto e riportato nella

delibera di apertura del procedimento stesso, ma nella puntata del (...). Servizio, a firma di (...), che veniva depositato presso il Consiglio di disciplina territoriale della Puglia, contestualmente alla memoria difensiva (...).

La memoria contestualizzava il servizio, inserito nel più ampio filone di quelli realizzati da (...) (per un totale, all'epoca, di cinque) "dedicati all'esponenziale, quanto sconcertante, aumento tra i componenti delle Forze dell'Ordine del fenomeno dei decessi per malore improvviso, denunciato dai Sindacati della Polizia e, in particolare, dall'O.(...)A. (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia) che (...) aveva infatti inviato una comunicazione ufficiale al Dipartimento della Pubblica Sicurezza presso il Ministero dell'Interno, esprimendo enormi preoccupazioni per ciò che è stato definito un vero e proprio allarme all'interno delle Forze dell'Ordine, dal loro punto di vista meritevole di urgente attenzione e di un accurato studio di settore". La giornalista, secondo la ricostruzione resa dal suo avvocato, partendo dall'iniziativa sindacale ha voluto approfondire il fenomeno denunciato, "non direttamente attinente, tantomeno in termini di automatismo, alla tematica dei vaccini anti-Covid ed eventuali eventi pregiudizievoli ad essi collegati che, per inciso, nessuno (...) ha mai inteso additare come univoco innesco di eventi fatali". Un'inchiesta che (...) ha successivamente ampliato, "raccolgendo l'appello di cittadini che chiedevano di non soffermarsi esclusivamente sui casi di morti improvvise che avevano attinto i membri della forza pubblica", entrando in contatto con varie organizzazioni, tra cui il "Comitato SalvaGuardia" di Bassano del Grappa, "gruppo di persone che chiede semplicemente verità, qualunque essa sia e senza alcun genere di preconconcetto e pregiudizio". Aggiungeva l'avvocato (...): "Il che non significa che non fosse possibile, come in effetti accaduto, raccogliere le testimonianze anche di persone colpite da lutti inaspettati e rimasti privi di spiegazione che, pur senza alcuna dichiarata certezza, non si sentissero di escludere una eventuale incidenza del vaccino, non per questo potendosi giungere alla conclusione giornalistica che il loro caso andasse 'tacitato', ignorato o non attenzionato alla stregua di altri e/o che si trattasse di fanatici che negano validità ai rimedi della medicina, quando in realtà si tratta di cittadini non schierati a favore o contro i vaccini, portatori di un'esigenza molto umana ed accettabile e cioè che, a fronte di un decesso improvviso, non venga tralasciato alcun elemento di indagine". In questo stesso contesto si collocava, secondo la memoria, il servizio del (...), nel quale venivano intervistate le familiari di due persone decedute improvvisamente. "Soltanto in chiusura delle interviste, in alcun modo sollecitate e/o imbeccate dall'intervistatrice, [...] hanno fatto riferimento alla somministrazione delle dosi del vaccino anti-Covid 19, come unico evento più ravvicinato nel tempo di cui hanno oggettiva contezza, senza

tuttavia adombrare una eventuale sicura correlazione con le morti dei propri affetti”. E (...), precisava il legale, “dopo aver ricordato il focus della sua inchiesta ovvero i casi di morti improvvise e non come sostiene l’esponente prof. (...) di morti improvvise causate dal vaccino contro il Covid-19, [...] non ha in alcun modo aderito alla tesi ipotizzata dalle intervistate”. La giornalista, “per quanto il prof. avv. (...) affermi che si sarebbe arrogata conoscenze scientifiche, si è invece giustamente rivolta ad un esperto, intervistando (...), ricercatore e bio-immunologo, che, esimendosi (giustamente) da una specifica valutazione delle singole situazioni che, del resto, la giornalista non gli ha chiesto, ha spiegato come, nel caso dei vaccini ‘a mRNA’ approvati per la campagna vaccinale (...) siano stati individuati dei possibili effetti collaterali, tutti riportati sui foglietti illustrativi (e quindi non frutto delle teorie personali dell’intervistato), quali peri e miocarditi in soggetti giovani, anche fatali, come confermato anche dagli stessi produttori dei suddetti vaccini”. Da qui scaturiva la domanda che (...) poneva nel servizio: Ma allora perché, se c’è il dubbio che i vaccini possano causare morti improvvise, nessuno indaga, nessuno prende in considerazione questa possibilità? In questo frangente il servizio mandava in sovraimpressione le stampe di articoli di giornale inerenti alcuni casi di decessi improvvisi del periodo, fra cui uno stralcio di quello pubblicato da (...) con l’immagine di (...). La giornalista “non ha né pronunciato i nominativi dei soggetti i cui volti erano stati pubblicati da altre testate giornalistiche né si è soffermata sul singolo caso, tantomeno mettendosi ad azzardare teorie sulle cause dei decessi e/o ipotizzando una diretta correlazione con le dosi del vaccino contro il Covid”. Per cui secondo il legale risultava smentibile l’assunto che la giornalista “avrebbe abbinato pretestuosamente la vaccinazione anti-Covid alle morti improvvise di tante persone e che avrebbe perfino dovuto verificare le reali cause del decesso, quando è evidente il ben diverso taglio, spirito, contenuto e finalità che ha mosso il servizio e la più ampia inchiesta giornalistica, molto più cautamente tesa a sollecitare approfondimenti clinici ed istituzionali ad ampio spettro che non escludano nessuna pista”.

Il provvedimento impugnato

Il 2 ottobre 2024 il Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei giornalisti della Puglia deliberava (...) di infliggere alla giornalista (...) la sanzione dell’avvertimento.

In premessa il Collegio riproponeva il contenuto dell’esposto così come riportato nella delibera di apertura del procedimento; dava per acquisiti il capo d’incolpazione e la memoria difensiva presentata dal legale dell’incolpata; rias-

sumevo brevemente il contenuto dell'audizione della giornalista la quale il 18 settembre 2024, assistita dal proprio legale di fiducia, “ha evidenziato di aver messo la massima cura nella redazione del servizio, scaturito dalle segnalazioni di associazioni che si erano occupate di morti improvvise”; “ha detto di essere dispiaciuta per la sofferenza arrecata alla famiglia dell'esponente” e “ha chiarito che l'impostazione dello stesso derivava dalla linea editoriale”.

“Tuttavia – si legge nel provvedimento – a prescindere dalle suesposte considerazioni, il Collegio ritiene che vi sia stata una leggerezza nel collegare surrettiziamente il fenomeno delle morti improvvise ai vaccini Covid, e che la foto del fratello dell'esponente sia stata pubblicata senza aver preliminarmente richiesto il consenso alla famiglia”.

Il procedimento davanti al Consiglio di disciplina nazionale

Il 25 novembre 2024 (...), tramite il suo legale di fiducia, presentava ricorso a questo Consiglio (...) chiedendo, in via pregiudiziale, l'annullamento della delibera impugnata e, nel merito, in riforma dell'impugnata delibera, di essere assolta per insussistenza dell'addebito mosso a suo carico.

Nel ricorso viene sostenuta innanzitutto la nullità della decisione per assoluta insufficienza della motivazione, “impostata a mo' di breve lista di non argomentati considerato che”. Si sostiene che i chiarimenti offerti in sede di audizione dalla giornalista vengano liquidati senza alcuna spiegazione e che il riassunto che ne fa il Collegio sia erroneo. (...), secondo quanto riportato nel provvedimento impugnato, “si sarebbe detta dispiaciuta per la sofferenza arrecata alla famiglia dell'esponente, quando in realtà”, si afferma nel ricorso, “la giornalista ha sostenuto di essere convinta di avere agito nel rispetto dei dettami cui si informa la professione giornalistica ma di essere dispiaciuta se le sue parole ed il senso del suo servizio siano state mal interpretate”. La ricorrente, sempre secondo i Primi Giudici, “avrebbe chiarito che l'impostazione del servizio derivava dalla linea editoriale, mentre, in realtà – si afferma nel ricorso – sono stati i commissari ad introdurre tale tematica nella fase iniziale dell'audizione sin da subito sotto forma di rimprovero, traendo un pregiudizio che evidentemente era già maturato”.

A ciò viene aggiunto che “si è letteralmente saltati alla conclusione che vi sia stata una leggerezza nel collegare surrettiziamente il fenomeno delle morti improvvise ai vaccini Covid, senza però chiarire quali circostanze essenziali sarebbero state intenzionalmente taciute dalla (...)”. E che la foto del fratello dell'esponente sia stata pubblicata senza aver preliminarmente richiesto il consenso alla famiglia, “senza tuttavia esplicitare i presupposti di fatto e le

ragioni che nel caso specifico avrebbero reso necessario interpellare i familiari del defunto”.

Per il legale della ricorrente il Consiglio di disciplina territoriale della Puglia ha dato per acquisiti gli elementi fondamentali della vicenda, “semplicemente deducendo gli estremi dell’illecito disciplinare, esimendosi a riguardo dall’argomentare in fatto e in diritto”, arrivando a una decisione finale sbrigativa che si risolve e si esaurisce nella stessa accusa iniziale, “che riproponeva pedissequamente il riferito del segnalante”.

Secondo motivo del ricorso è l’insussistenza della violazione disciplinare ipotizzata. Per il legale di (...) non sussiste la violazione dei doveri sanciti dall’art. 2 e dall’art. 48 della legge professionale n. 69/1963 ravvisata dal Collegio della Puglia a carico della giornalista. “L’esposto, cui evidentemente ci si è affidati in maniera assoluta, ha proposto una lettura del servizio che va molto oltre l’effettivo ed è frutto di una distorsione in chiave assai negativa dei contenuti mandati in onda”, scrive l’avvocato (...), affermando che nel servizio del (...) “nessuno ha determinato un’esplicita e certa correlazione tra alcuni casi di morti improvvise, dalle cause rimaste ignote, che hanno colpito individui fino ad allora in perfetta salute, e la somministrazione dei vaccini per contrastare l’epidemia del virus Covid-19, nonché tra tali vaccini ed il decesso avvenuto pochi giorni prima della puntata e già comunicato da alcune testate giornalistiche a tiratura nazionale, dell’avv. (...)”. Si sostiene che senso e finalità del servizio di (...) sarebbe stato “sollecitare approfondimenti clinici ed istituzionali ad ampio spettro che non escludessero nessuna possibile pista” (a tal proposito si richiamano i lavori in corso della Commissione Parlamentare d’Inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2) e non “procurare allarme presso il pubblico demonizzando i vaccini”.

Relativamente poi alla persona di (...), si afferma che “nessuna eventuale offesa e/o accusa è stata proferita ed alcuna tesi sulle cause del decesso è stata avanzata dalla (...)”, la quale avrebbe solo ripreso il testo di un articolo che parlava di malore improvviso: “ed è esattamente questo il dato – veridico – che il pubblico ha visivamente potuto associare al predetto (...), ovvero che un uomo di (...), in salute, fosse stato stroncato da un malore improvviso”. Una notizia che, in quanto già da prima divenuta di dominio pubblico, secondo il legale della ricorrente non necessitava di alcuna autorizzazione per essere ripubblicata, anche perché “non è stato sostenuto, nel servizio in contestazione, che l’avv. (...) sia deceduto a causa del vaccino e, tantomeno, che egli abbia fatto qualcosa di sbagliato nel vaccinarsi. D’altra parte, a tutt’oggi non si ha

notizia di quali siano le cause del decesso, essendosi il Consiglio territoriale accontentato dell'asserzione del segnalante che, nell'esposto inviato pochi giorni dopo la morte del congiunto, ha semplicemente negato una correlazione con il vaccino, null'altro aggiungendo". Infine si sottolinea che l'esponente ha fondato le proprie contestazioni su un titolo del servizio (...) che non era quello del segmento in cui veniva mostrata la foto in questione, aggiungendo che "non è stata (...) ad occuparsi dei titoli che scorrevano in sovraimpressione durante il servizio, al cui montaggio provvede il settore redazionale che, con l'ausilio dei grafici, finalizza i servizi a ridosso della messa in onda [...] senza che sia sempre possibile per il giornalista visionare il servizio completo prima della relativa trasmissione; ulteriore tematica del tutto bypassata in sede di delibera sanzionatoria".

La ricorrente chiedeva di essere ascoltata dal Consiglio di disciplina nazionale.

Il parere del PG e le controdeduzioni

In data 19 dicembre 2024 (...) il Sostituto Procuratore Generale della (...) presso la Corte d'Appello di Bari esprimeva parere di rigetto del ricorso perché infondato, ritenendo che rechi "motivi vaghi e generici".

Il 12 febbraio 2025 (...) pervenivano a questo Consiglio, a firma del legale di fiducia della ricorrente, le controdeduzioni al parere (...). Il ricorso, secondo l'avvocato di (...), verteva su "motivi specifici e argomentati", affermando che "è stato il P.G. a non prendere posizione né rispetto alla eccepita nullità della delibera sanzionatoria impugnata per assoluta insufficienza della motivazione, né in relazione alla (dettagliatamente) dedotta insussistenza della violazione disciplinare ipotizzata, rassegnando così un parere di rigetto, questo sì, 'vago' e 'generico' che non è in alcun modo idoneo a confutare le tesi difensive". Ribadendo che "la decisione finale del Consiglio di disciplina territoriale si è, in maniera assai sbrigativa e superficiale, risolta ed esaurita nella stessa accusa iniziale che, a sua volta, riproponeva pedissequamente il riferito del segnalante, all'epoca non supportato dalla produzione del servizio". Aggiunge il legale: "Si dubita, a tutt'oggi, che di tale servizio (in seguito depositato dalla giornalista) sia mai stata presa adeguata visione, come dimostra, tanto, il fatto che ancora nella delibera sanzionatoria (nonostante i chiarimenti offerti dall'incolpata nelle proprie deduzioni difensive e nel corso della sua audizione) venisse ripetuto l'errore del segnalante circa la data di messa in onda del predetto servizio e il titolo che sarebbe stato associato al segmento in cui è stata trasmessa l'immagine dell'avvocato (...); quanto, il fatto che, nel sostenere che vi sia stata una leggerezza nel collegare surrettiziamente il fenomeno

delle morti improvvise ai vaccini Covid, non sia stato chiarito (come avrebbe suggerito già solo la scelta dell'avverbio surrettiziamente) quali circostanze essenziali sarebbero state intenzionalmente taciute dalla (...), non disponendo peraltro il Consiglio di disciplina territoriale di notizie inerenti alle cause clinicamente accertate dei decessi in questione". Nelle sue controdeduzioni, il legale della ricorrente sostiene che "una serena visione del servizio del (...)" avrebbe consentito – per tutte le ragioni già espresse sia in sede di memoria difensiva che di ricorso al Consiglio di disciplina nazionale – di dedurre che l'illecito deontologico posto alla base della delibera impugnata non sussiste.

L'audizione davanti al Consiglio di disciplina nazionale

Il 10 aprile 2025 (...), assistita dal suo legale di fiducia (...) si è presentata da remoto dinanzi al Consiglio nazionale di disciplina per essere ascoltata, come da sua richiesta.

Nel corso dell'audizione la ricorrente ha innanzitutto tenuto a precisare di non aver posto nel servizio "nessun nesso causale tra il vaccino e la morte improvvisa", ma di aver posto domande e dubbi. Ha inoltre voluto precisare che "per quanto mi dispiaccia molto per tutta questa situazione che magari ha provocato turbamento nei parenti dell'avvocato (...), io ho semplicemente ripreso degli articoli di giornale, testate che avevano dato rilevanza anche nazionale con l'evidenza della notizia delle morti improvvise". Sostenendo di non aver fatto "niente di nuovo", se non riportare "semplicemente titolo e articolo così com'era reperibile online". La giornalista ha affermato che "è capitato lui, ma così come sono capitati altri": si trattava delle morti improvvise dell'ultima settimana "per dare una misura, così a spanne, del fenomeno" in un'inchiesta che andava avanti da diversi mesi.

Interpellata su come e da chi è stata svolta la ricerca di quelle notizie poi inserite nel proprio servizio, (...) ha risposto di averla effettuata personalmente: "Scrivendo morti improvvise sono venuti fuori tot articoli di giornale online a campione". Dai quali ha spiegato di aver escluso quelli che aveva citato nelle settimane precedenti. Alla richiesta di quale tipo di verifica si sia avvalsa per poter affermare con certezza che la morte dell'avvocato (...) fosse avvenuta per un malore improvviso, (...) ha affermato di essersi fidata unicamente "del lavoro dei colleghi" del sito del giornale "senza nessuna verifica", in quanto "era semplicemente una carrellata di notizie, quella dell'avvocato così come quella di tutti gli altri, così come quella di tutte le altre in precedenza".

In merito alla scelta del sottopancia (...) andato in onda mentre scorreva la carrellata di notizie di morti improvvise tratte dai quotidiani online – fra cui

quella da cui è nato l'esposto nei suoi confronti – la ricorrente ha spiegato che “non li faccio io quei titoli, li fa la regia”, aggiungendo: “io firmo il servizio, io non firmo la grafica messa in regia durante la trasmissione”. Grafica che (...) ha riferito essere decisa dal direttore. “Non sono neanche lì fisicamente, sono in sala montaggio, monto il servizio con il mio montatore, poi lo spediamo tramite FTP in redazione. Dopodiché nel servizio non vedo quello che viene fatto, nel senso che non vedo se mettono un titolo, un altro titolo”, ha dichiarato (...), aggiungendo: “Non posso rispondere di quello che i miei colleghi scrivono nel sottopancia perché, ripeto, sono nella mia saletta di montaggio, mi monto il mio servizio, faccio il mio dovere, dopodiché un servizio viene spedito in redazione e quello che viene fatto in redazione purtroppo non compete più alla mia responsabilità da collaboratore esterno”.

In chiusura di audizione il legale di fiducia della ricorrente ha tenuto a sottolineare che sull'articolo di giornale utilizzato non può essere posto “un tema di riservatezza, semmai si potrà porre un tema di contesto comunicativo in cui l'immagine pubblicata è stata utilizzata”. L'avvocato ha aggiunto di considerare come “vistosa forzatura interpretativa di tutta una selezione dei passaggi che compongono il servizio” l'ipotesi che sia stata fatta da parte della giornalista una correlazione tra la somministrazione del vaccino e il caso della morte dell'avvocato (...).

Considerazioni e conclusioni

Secondo questo Consiglio di disciplina nazionale il ricorso presentato da (...) è infondato e va respinto.

Con riferimento all'eccezione della nullità della decisione finale per assoluta insufficienza della motivazione in quanto impostata a mo' di breve lista di non argomentati ‘considerato che’, si evidenzia come la giurisprudenza domestica abbia già affermato ((...)D.N. 5/2024) che nel deliberare una sanzione disciplinare non è necessaria una motivazione analitica e dettagliata. Può essere infatti sufficiente anche una motivazione succinta, purché frutto della valutazione di più atti che, nell'insieme e partendo da determinate premesse, pervenga logicamente e coerentemente alla decisione finale. Iter logico procedimentale, sotteso all'adozione del provvedimento, che può essere desunto anche *per relationem* da altri atti (cfr. T.A.R. Lazio sez. I – Roma, 24/12/2021, n. 13453). Nel caso di specie, nel provvedimento finale assunto dal Consiglio di disciplina territoriale della Puglia sono stati richiamati la delibera di apertura del procedimento disciplinare (...); il capo d'incolpazione contestato (violazione dei doveri del giornalista sanciti dall'art. 2 e dall'art. 48 della leg-

ge n. 69/1963 e in particolare del rispetto della verità sostanziale dei fatti e dell'obbligo di lealtà nei confronti del lettore, e non conformità al decoro e alla dignità professionale, con la compromissione della reputazione e della dignità dell'Ordine); la memoria difensiva; l'audizione dell'incolpata unitamente al proprio difensore in data 18/09/2024. Considerato che nella delibera del Consiglio di disciplina territoriale della Puglia la premessa e la constatazione degli atti istruttori compiuti giustificano il deliberato sanzionatorio fondato sul richiamo a ragioni deducibili attraverso gli atti, ne consegue che il provvedimento impugnato non risulta insufficiente di motivazione come sostenuto dalla ricorrente, la quale è stata infatti perfettamente in grado di istruire la propria linea difensiva.

Con riferimento all'eccezione di insussistenza della violazione disciplinare ipotizzata, questo Consiglio ribadisce quanto già ampiamente affermato dalla giurisprudenza domestica, secondo la quale il giornalista è sempre tenuto alla verifica della notizia e alla verità sostanziale dei fatti ed è sanzionabile se vi rinuncia in ragione della presunzione di ritenere un elemento fattuale quanto già pubblicato da un altro media ((...) D.N. 23/2021, (...) D.N. 22/2022). (...) ha scelto, come lei stessa ha spiegato in audizione dinanzi a questo Consiglio, di dare evidenza del fenomeno posto a oggetto del proprio servizio giornalistico (...) avvalendosi di una serie di articoli tratti da testate online. Articoli che avevano come aggregatore le parole chiave "morte improvvisa". Tra i risultati "a campione" della sua ricerca nel web, anche la notizia relativa alla morte dell'avvocato (...), tratta dal sito internet del quotidiano (...) e inserita con titolo e foto in una carrellata di altre notizie all'interno del servizio andato in onda. Notizie che rispondevano, come ammesso dalla stessa giornalista, all'obiettivo di "dare una misura, così a spanne, del fenomeno". Ma notizie delle quali, a partire da quella oggetto del provvedimento impugnato, la ricorrente non ha provveduto a verificare la fonte, decidendo unicamente, come ha spiegato a questo Consiglio, di fidarsi del lavoro dei colleghi e pertanto di basarsi esclusivamente sulla presunta attendibilità di quanto narrato. Questo Consiglio di disciplina nazionale non può altresì non rilevare come la scelta pressoché casuale della notizia della morte dell'avvocato (...) – casuale proprio perché rilevata "a campione" a seguito di una ricerca sul web per aggregazione di notizie che avevano come unico denominatore comune le parole chiave "morte improvvisa" – non solo non è stata verificata da (...), ma è stata utilizzata dalla giornalista per dare forza e sostanza all'oggetto del proprio servizio, il cui senso è stato indagare sulla causa dell'aumento di tale fenomeno in un segmento intitolato (...), ultima parte del servizio principale, sempre a firma della stessa ricorrente, intitolato (...). Un contesto comunicativo gene-

rale (quello restituito dall'intero servizio) e particolare (quello restituito dallo specifico segmento) che inducono il pubblico della trasmissione televisiva – così come espresso nelle sue conclusioni dal Consiglio di disciplina territoriale della Puglia – a “collegare surrettiziamente il fenomeno delle morti improvvise ai vaccini Covid”. Lì dove l'inserimento dell'immagine dell'avvocato (...) e del titolo tratto dal sito web del quotidiano (...) risulta quantomeno ambiguo, venendo meno (...) all'obbligo della lealtà nei confronti del pubblico telespettatore, che accetta di dare fiducia all'interlocutore che si è scelto e che in quel momento va in onda. Un contesto comunicativo dal quale, pur essendo il servizio andato in onda a sua firma, la giornalista in sede di audizione dinanzi a questo Consiglio di disciplina nazionale si è detta estranea, affermando di non essere responsabile della scelta dei titoli, di competenza della redazione della trasmissione con cui collabora. Tematica che, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso presentato a questo Consiglio, non è stata “bypassata” in sede di delibera sanzionatoria, considerato che i Primi Giudici hanno ritenuto di infliggere alla giornalista la sanzione disciplinare minima prevista dall'art. 51 della legge ordinamentale n. 69/1963.

P.Q.M.

Il Consiglio di disciplina nazionale dell'Ordine nazionale dei giornalisti, visto il fascicolo degli atti, ascoltata la ricorrente e udita la consigliera relatrice

DELIBERA

di respingere il ricorso presentato dalla giornalista (...) e di confermare la delibera resa dal Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti della Puglia il 2 ottobre 2024 con cui le è stata inflitta la sanzione dell'avvertimento.

* * *

N. 8/2025. È sanzionabile il direttore responsabile di una testata, che inganna l'aspirante pubblicista proponendo corsi a pagamento finalizzati all'iscrizione all'Albo

Con nota (...), l'Ordine dei Giornalisti del Lazio, ai sensi dell'art. 48 della Legge ordinistica, chiedeva al Consiglio di disciplina territoriale (Cdt) di quella regione di valutare eventuali violazioni deontologiche commesse dal giornalista professionista (...) in relazione all'annuncio (...) pubblicato (...) del quale il medesimo (...) risulta essere Direttore Responsabile (...). L'an-

nuncio – sicuramente presente in data 16/10/2024 (come da copia in atti) e poi rimosso – era testualmente il seguente: “(...) Corso di formazione per aspiranti Giornalisti. Struttura: studio e pratica con stage presso Testata giornalistica. Tipologia: studio online, pratica sul campo. Durata: 2 anni di formazione e stage con 100 pezzi firmati, validati e retribuiti. Qualifica a fine corso: “Giornalista iscritto all’Albo nell’Elenco dei Pubblicisti”. Nota bene: ogni Ordine regionale ha delle regole proprie circa il numero degli articoli da pubblicare e la durata del periodo di formazione, in alcune regioni sono richiesti 80 articoli (come il Lazio), in altre 100 (Toscana). (...) è il corso e percorso giusto per ogni Regione italiana. Testata Giornalistica: (...). Direttore responsabile: (...). Durata 24 mesi. Costo: 5.000 euro. Tasse, concessioni governative e materiali di studio inclusi. N.B. Gli articoli vengono retribuiti, 25 euro cad., ciò riduce l’investimento da 5000 a 2.500 Euro”. A seguire una foto ritraente, in parte, la copertina della tessera professionale dei giornalisti.

Il procedimento disciplinare davanti al Cdt Lazio

Ricevuta la segnalazione e l’allegato, il Cdt del Lazio (primo collegio), (...) avviava procedimento nei riguardi del giornalista (...), con addebiti così formulati: 1) violazione dei principi fondanti la funzione di giornalista, posto che lei (...), ndr) non svolge, con (...) i compiti che il giornalista deve svolgere secondo la legge 69 del 3 febbraio 1963 (artt. 1 e 2) e secondo la pacifica giurisprudenza. Questi chiariscono che il giornalista professionista iscritto all’Albo deve svolgere continuativamente ed esclusivamente la professione di giornalista, che è quella della mediazione tra fatto e informazione dello stesso alla collettività; 2) violazione della legge n. 69 del 1963, art. 35, che per l’iscrizione all’elenco pubblicisti dell’Albo dei giornalisti non prevede che la pubblicazione degli articoli dell’aspirante pubblicista sia connessa ad una formazione a pagamento da parte di soggetti privati quali i direttori responsabili o i proprietari di testate giornalistiche registrate; 3) violazione dell’articolo 2 del T.U. dei Doveri del giornalista, lett. b): ‘il giornalista rispetta i diritti fondamentali delle persone e osserva le norme di legge poste a loro salvaguardia’; La diffusione di un corso a pagamento di euro 5000 per il biennio di attività di pubblicazione di articoli viola il diritto fondamentale dell’aspirante pubblicista che a fronte del pagamento della detta somma riceve, in quanto obbligatoriamente previsto dalla legge, l’importo di euro 2500, con l’incasso a favore della testata (...) di euro 2500 per ogni partecipante. Lei ha organizzato un’attività speculativa a carico degli aspiranti pubblicisti che non sono iscritti a seguito di un corso di formazione a pagamento che include la pubblicazione di 100 articoli,

ma che debbono essere iscritti, come per legge, non versando alcuna somma per la loro collaborazione ed al contrario, essendo retribuiti con i minimi stabiliti dagli Ordini regionali. La violazione suddetta si riferisce altresì al fatto che secondo la pagina pubblicata su (...) lei (...) dà per scontata la “Qualifica a fine corso: Giornalista iscritto all’Albo nell’elenco pubblicisti. Ma ciò non corrisponde al vero per quanto sopra esposto circa l’ultimo comma dell’articolo 34 del DPR 115 del 1965 e quanto stabilito dall’Ordine dei Giornalisti del Lazio, che prevede un colloquio con il contenuto sopraindicato. Nessun automatismo tra domanda di iscrizione ed iscrizione è quindi sostenibile; 4) violazione dell’art. 2 del T.U. dei Doveri del Giornalista lett. c) che impone al giornalista la tutela della dignità del lavoro giornalistico; 5) violazione dell’art. 2 del T.U. dei Doveri del Giornalista lett. f) che stabilisce che il giornalista rispetta il prestigio e il decoro dell’Ordine delle sue istituzioni e osserva le norme contenute nel Testo unico. La sua (...) condotta, come sopra richiamata, non è conforme al prestigio e al decoro dell’Ordine; 6) violazione dell’art. 48 comma 1 (della Legge ordinistica), apparendo i fatti sopra esposti non conformi al decoro e alla dignità professionali e alla dignità dell’Ordine”.

Convocato per due volte per essere ascoltato (l’11/12/2024 e il 16/12/2024), (...) non compariva, né faceva avere memorie a sua discolpa, per cui il procedimento veniva definito nella seduta del Cdt dell’8 gennaio 2025, con l’affermazione di responsabilità dell’incolpato in ordine ai fatti contestati. Osservava il Cdt che l’incolpato, violando lo spirito stesso della professione giornalistica – essere mediatore tra il fatto e la sua conoscenza da parte del lettore – aveva organizzato un’attività di carattere speculativo” ai danni di potenziali aspiranti pubblicisti attraverso un corso di formazione a pagamento, mentre l’iscrizione, sulla base della legge ordinamentale, non impone la frequenza di alcun corso di formazione; né prevede alcun pagamento a carico dell’aspirante pubblicista per la sua collaborazione finalizzata all’iscrizione al relativo elenco dell’Albo; al contrario, tale collaborazione deve essere retribuita secondo parametri stabiliti dagli Ordini regionali e successivamente certificate dal direttore responsabile della testata che quei testi ha pubblicato. Nulla a che vedere, a parere del Cdt, con quanto riportato nell’annuncio di (...), che lascerebbe sottendere, surrettiziamente, un automatismo tra la frequenza del corso di formazione a pagamento e la successiva iscrizione nell’elenco dei pubblicisti. Conclusivamente il Cdt deliberava di irrogare all’incolpato la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per otto mesi.

Il ricorso al Consiglio di disciplina nazionale

Avverso la decisione di primo grado il giornalista (...) proponeva ricorso al Consiglio di Disciplina Nazionale ammettendo la propria responsabilità in ordine ai fatti contestati (“ho sbagliato”) e chiedendo unicamente di rivalutare la sanzione inflittagli con una meno afflittiva. Precisava l’incolpato di aver errato “in completa buona fede” e, a riprova, allegava una mail (...), rimasta priva di prova di avvenuta consegna, con la quale – “proprio per non commettere errori; che però ho commesso” – chiedeva di essere autorizzato a procedere con il corso avendo avuto richiesta da un’aspirante pubblicista, rinviando per ulteriori dettagli in aggiunta a quelli riportati nella mail, all’annuncio (...).

La mail restava priva di riscontro. Aggiungeva l’incolpato di essersi reso conto dell’errore fin dal giorno della notifica della delibera sanzionatoria e di aver rimosso l’inserzione pubblicitaria senza che essa avesse avuto seguiti in termini di adesioni. Dicendosi “sinceramente pentito” per l’accaduto e per l’assenza alle convocazioni davanti ai giudici di primo grado – conseguenza anche, ammetteva, della sua omissione riguardo all’aggiornamento dei dati di residenza – chiedeva al Cdn di considerare la delibera sanzionatoria “come un’ammonizione assolutamente efficace” e di rivalutare la sanzione per vari motivi: “comprensione dell’errore, immediato rimedio, assenza di inizio di attività corsistica impropria, pentimento, garanzia di non reiterazione, scuse per tutto il disturbo arrecato”.

Il parere del Procuratore Generale e le controdeduzioni

Richiesto il parere del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Roma, questi concludeva per il rigetto del ricorso, così testualmente affermando: “Il PG, letto di ricorso, che apparrebbe meritevole di accoglimento in ragione delle reiterate affermazioni di scuse, in realtà conferma la gravità dei fatti ai limiti del reato di truffa, con richiesta di rigetto del ricorso, con conseguente conferma della sanzione inflitta”.

Nelle controdeduzioni il giornalista ribadiva consapevolezza dell’errore commesso, pronto rimedio mediante rimozione dell’annuncio pubblicitario in contestazione e garantiva esclusione del rischio di reiterazione. A riprova della buona fede richiamava ancora una volta la mail (agli atti) inviata il 18/10/2024 al Presidente dell’Odg del Lazio.

Motivi della decisione

L’ampia ammissione di responsabilità da parte del giornalista riguardo ai fatti addebitati e la non impugnazione dei singoli capi di incolpazione esonera

dall'esame del merito della vicenda, dovendosi limitare l'intervento del giudice di secondo grado al riesame della sanzione, invocata dall'incolpato in misura meno afflittiva, in ragione della buona fede con la quale egli pur ha ammesso di aver errato e dei successivi interventi riparatori. Non può esimersi, tuttavia, il Collegio, concordemente con il giudice di primo grado e dopo un'attenta analisi dell'annuncio promozionale oggetto del presente procedimento, dal censurare il carattere speculativo – e le correlate violazioni deontologiche – di un corso di formazione a pagamento, con promessa irrealistica in quanto solo asseritamente idoneo a garantire l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti dell'Ordine dei giornalisti, ma in realtà totalmente disallineato rispetto alle norme di legge che regolano la materia: dunque pensato a fini di lucro, con l'intento di far leva sulle aspirazioni dei partecipanti. Il carattere speculativo di un corso di formazione per aspiranti giornalisti organizzato da un professionista, oltre a danneggiare i colleghi, finisce con minare anche la fiducia dei cittadini verso l'Ordine professionale.

Quanto alla buona fede, ritiene questo Consiglio che il giornalista non abbia adottato alcuna cautela idonea ad evitare di incorrere nelle violazioni accertate. Prima di pubblicare l'annuncio in contestazione sarebbe stato indispensabile che egli si fosse accertato della correttezza del suo operato. La stessa mail inviata all'Odg Lazio, che l'incolpato allega al ricorso, quasi avesse voluto richiedere una sorta di autorizzazione a procedere – indipendentemente dal fatto che sia rimasta priva di riscontro – è successiva alla data di pubblicazione del corso stesso.

Il comportamento tenuto dall'incolpato, dunque, seppure in buona fede – come egli afferma – è stato caratterizzato quantomeno da imprudenza, non avendo egli impiegato ogni diligenza per scongiurare l'evento, condizione indispensabile per escludere la responsabilità e, conseguentemente, la sanzione. L'asserita buona fede, peraltro, non esclude l'illecito disciplinare, che si cristallizza nel momento stesso in cui avviene la violazione delle regole deontologiche, ma di essa si può tener conto solo ai fini della determinazione della sanzione.

La gravità dei fatti attribuiti all'incolpato – ai limiti della truffa, ha osservato il PG – induce questo Cdn a concordare sulla sanzione della sospensione dell'esercizio della professione, in base all'articolo 51 della Legge ordinistica, deliberata dal giudice di primo grado.

Quanto alla durata di tale sospensione, fissata dal Cdt in otto mesi, l'ampia ammissione di responsabilità fatta dall'incolpato nel ricorso a questo Cdn, l'asserita buona fede, la rimozione dell'annuncio pubblicitario dal sito di (...), l'affermazione, pure contenuta nel ricorso, che l'incolpato si asterrà in futuro dal commettere violazioni deontologiche della stessa specie di quelle conte-

state inducono questo Cdn a dar corso a una decurtazione di due mesi, restando pertanto rideterminata in sei mesi la durata dalla sospensione dall'esercizio della professione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Disciplina Nazionale dell'Ordine dei giornalisti, letto il ricorso, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore

DELIBERA

in parziale riforma della delibera (...) del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio (...) di rideterminare in sei mesi la durata della sospensione dall'esercizio della professione inflitta al giornalista professionista (...).

* * *

N. 11/2025 – Nel descrivere un fatto di cronaca, il giornalista deve attenersi all'essenzialità della notizia evitando di descrivere particolari ininfluenti rispetto ai fatti

Con delibera (...) il Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei Giornalisti del Trentino-Alto Adige/Südtirol, avvia un procedimento disciplinare ex art. 48 della legge n. 69/1963 nei confronti della giornalista professionista (...) per aver pubblicato (...) un articolo di cronaca nera riguardante un tentato femminicidio a Bolzano (...). Il Cdt decide di avviare il procedimento disciplinare considerato "che l'articolo riguarda un fatto di cronaca nera (tentato femminicidio a Bolzano) e i suoi contenuti violano l'art. 5-bis del Testo Unico, Il Manifesto di Venezia e la Convenzione di Istanbul (art. 5 e 17) pubblicando in foto e testo l'indirizzo del luogo del delitto, pubblicando la foto della vittima, spettacolarizza la violenza pubblicando la foto delle chiazze di sangue e non tiene conto dei riscontri negativi che la narrazione avrà sui familiari". L'audizione viene fissata per il 30 settembre 2024 ma il difensore, Avv. (...), chiede un posticipo perché la sua assistita non è riuscita ad avere accesso all'esposto presentato contro il suo articolo.

L'audizione viene quindi fissata al 4 novembre 2024, venendo anche prorogati i termini per la presentazione della memoria difensiva.

Nella memoria difensiva l'avvocato analizzando il fatto oggetto dell'articolo (una donna era stata aggredita e accoltellata nel garage della sua abitazione e il sospettato era l'ex genero, fuggito e latitanti per settimane) eccepisce difetto

legittimazione passiva in merito alle contestazioni relative ad immagini fotografiche, sottolineando come la scelta e la pubblicazione delle stesse non possa essere riferibile alla responsabilità del giornalista che risponde invece soltanto del testo scritto. Dunque, il legale sottolinea che, stando alle contestazioni del Cdt, le violazioni si sarebbero concretizzate nell'aver pubblicato "in foto e testo l'indirizzo del luogo del delitto, pubblicando la foto della vittima, spettacolarizza la violenza pubblicando la foto delle chiazze di sangue e non tiene conto dei riscontri negativi che la narrazione avrà sui famigliari". Nessuna contestazione, aggiunge, rispetto a posizionamento dell'articolo, titolo e foto, può essere mossa a (...). Inoltre, sottolinea che l'articolo è pubblicato a pagina 14, come la fotografia, e che l'unica foto che attrae l'attenzione è quella grande raffigurante due carabinieri attenti a presidiare il civico dove è avvenuto il fatto. Anche il titolo, prosegue, dà una notizia: si cerca il genero, quale presunto responsabile del reato di tentato femminicidio. Dunque, le immagini altro non fanno che assolvere ad uno scopo informativo, mentre la foto che ritrae il sangue della vittima a terra ha meno visibilità ed è di piccole dimensioni. Anche l'articolo, sottolinea il legale, rispetterebbe del tutto le norme, avendo adottato un linguaggio asciutto, non sensazionalistico, mai morboso. L'aver pubblicato l'indirizzo, poi, sarebbe la conseguenza del fatto che la zona era presidiata dalle forze dell'ordine e che si era generato un allarme tra i residenti per il pericolo di un possibile ritorno dell'aggressore. Contestata dalla difesa anche l'inosservanza della continenza, in quanto l'articolo avrebbe riportato i fatti di cronaca senza usare termini degradanti o sensazionalistici. Infine, l'aver divulgato nomi e cognomi della vittima e di suo marito, con le dichiarazioni di quest'ultimo, è stato determinato dal fatto che la coppia è molto conosciuta nel paese per il particolare lavoro da lei svolto e per l'impegno politico pubblico di lui.

Da tutte queste considerazioni la richiesta finale di archiviazione del fascicolo. Il CDT (...) sanziona con l'avvertimento (...) per aver violato l'articolo 5-bis del Testo unico e l'articolo 3, lett. f) del Testo unico perché con la sua condotta non si è attenuto all'essenzialità della notizia e alla continenza ha diffuso elementi che hanno reso possibile l'identificazione della residenza, pubblicando i nomi dei famigliari coinvolti intervistandoli quando ancora erano sotto cho (...)

Il ricorso al Consiglio di disciplina nazionale

In data 3 marzo 2025 gli avvocati (...) e (...) presentano ricorso al Cdn avverso la suddetta delibera. I legali muovono contestazioni sia nel merito sia sotto il profilo procedurale. Nel ricorso sottolineano che è nella delibera sanziona-

toria che si rintraccia il primo riferimento alla violazione dell'art. 3 lett. f) del T.U. il giornalista non pubblica i nomi di persone coinvolte in casi di cronaca, a meno che ciò sia indispensabile alla comprensione dei fatti, e comunque non li rende noti nel caso in cui si metta a rischio la loro incolumità; non diffonde altri elementi che ne rendano possibile l'identificazione o l'individuazione della residenza. Tale articolo, infatti, non figurava nel capo di incolpazione con cui si è aperto il procedimento: "Di tale asserita contestazione – scrivono i legali – si è appreso per la prima volta (non senza un certo stupore) con la comunicazione della delibera conclusiva n. 226/2025... (...) L'omessa contestazione, oltre a determinare una evidente illegittimità del procedimento e nullità della delibera stessa (...) appare tuttavia in linea con il tormentato iter disciplinare, contraddistinto sin da subito dalla difficoltà ad avere tempestiva copia del fascicolo e la seguente tardiva trasmissione di una copia censurata dall'esposto, senza che ne fosse fornita motivazione alcuna)". In ragione di ciò ritengono dunque illegittima la delibera stessa. Contestano, inoltre, la genericità delle contestazioni, apparendo queste ultime più legate alla veste grafica dell'articolo che al contenuto dello stesso definendo la delibera "fuorviante". Il capo d'incolpazione, scrivono i legali, sembra essere desunto dall'esposto (...), con una sorta di "appiattimento" della delibera su quella impostazione. A tal riguardo si fa riferimento alla giurisprudenza domestica del Cdn a dimostrazione del fatto che se le norme contestate sono diverse da quelle per cui si sanziona, ciò determina la nullità dell'atto.

Quanto al merito, la difesa ribadisce la linea difensiva già illustrata ai giudici di prime cure, ossia: poiché il presunto autore dell'aggressione risultava fuggitivo, l'area era stata posta sotto presidio allarmando tutti i residenti, da qui la pubblicazione dell'indirizzo. Quanto alla divulgazione dei nomi, la difesa ribadisce che anche altri giornali avevano divulgato le generalità delle persone coinvolte oltre che l'indirizzo e, quindi, anche in questo caso, le genericità delle contestazioni non avrebbero permesso alla difesa di controbattere circa i termini usati, "atteso che l'articolo non contiene elementi o dettagli che indughino su aspetti pruriginosi o irrilevanti".

Nel concludere, fermo restando la disponibilità ad una eventuale audizione della loro assistita, chiedono l'annullamento della delibera.

In data 26 aprile 2025 il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trento invia al Cdn il proprio parere con il quale chiede la conferma della sanzione in quanto "dalla lettura dell'articolo di cronaca emergono le violazioni ritenute sussistenti nella decisione impugnata, poiché non è rispettato il criterio della essenzialità e della continenza, laddove si usano termini a forte impatto emotivo riferendo di "massacro a coltellate", "teatro della brutale ag-

gressione” e ricostruendo “ipotetici scenari in termini di trappola pianificata nel seminterrato”; vengono indicati ripetutamente il nome, l’indirizzo e la descrizione dettagliata del luogo ove l’aggressione è avvenuta seppure la zona di residenza poteva essere conosciuta da più persone per le attività a rilevanza pubblica della vittima e del marito, la pubblicazione sulla stampa dell’indirizzo esatto ha una ben maggiore e incontrollata diffusione né risponde a esigenza di sicurezza, posto che le forze dell’ordine già presidiavano la zona; in nessun caso la pubblicazione dell’indirizzo esatto della vittima può rispondere a una miglior tutela della sicurezza pubblica”. Inoltre, quanto al capo di incolpazione, il PG scrive: “l’incolpazione, pur non contenendo richiamo espresso alla violazione dell’art. 3 del TU per il quale anche vi è stata condanna, ha espressamente contestato in fatto l’avvenuta pubblicazione dell’indirizzo della vittima sicché non vi è stata alcuna violazione del diritto di difesa”. I legali nelle controdeduzioni al parere del PG (...) evidenziano diverse criticità interpretative rispetto alle conclusioni cui è giunto il procuratore e chiedono l’accoglimento del ricorso con annullamento della delibera.

Conclusioni

Questo Consiglio di disciplina nazionale, letti attentamente tutti gli atti, ritiene che la richiesta di annullamento della delibera (...) del Cdt del Trentino Alto Adige, per “mancata contestazione dell’art. 3, lettera f) del T.U.” e dunque per asserita incongruenza tra quanto contestato e quanto ascritto a responsabilità nel provvedimento impugnato, nonché per genericità del capo di incolpazione e omessa motivazione conclusiva, non sia accoglibile perché del tutto infondata.

Aderendo alle conclusioni del Procuratore Generale, questo Cdn rileva che l’indicazione dell’art. 3, lett. f) del Testo unico non abbia alterato l’assetto dell’incolpazione rivolta ad (...) in quanto non ha ampliato lo spettro delle condotte contestate alla suddetta giornalista. Il rapporto, infatti, tra l’art. 5-bis e l’art. 3, lett. f) è inquadrabile in termini di *genus/species*: nell’art. 3, lett. f) si precisa che elementi quali nomi dei congiunti, la residenza (elenco esemplificativo e non esaustivo) non possono essere pubblicati (principio generale dell’essenzialità dell’informazione) salvo nel caso in cui risultino indispensabili alla comprensione dei fatti. L’indicazione dell’art. 3, lett. f) non rappresenta quindi la contestazione di un fatto nuovo e diverso da quelli in precedenza adottati alla ricorrente.

Ciò spiegato, come lo stesso PG ha chiarito “l’incolpazione, pur non contenendo richiamo espresso alla violazione dell’art. 3 del TU per il quale anche

vi è stata condanna, ha espressamente contestato in fatto l'avvenuta pubblicazione dell'indirizzo della vittima sicché non vi è stata alcuna violazione del diritto di difesa”.

Le motivazioni alla base del parere si possono ricondurre all'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 8313 del 25 marzo 2019) secondo cui al fine di garantire l'esercizio del diritto di difesa all'interno del procedimento disciplinare è necessario che all'incolpato venga contestato il comportamento ascritto come integrante la violazione deontologica e non già il *nomen iuris* o la rubrica della ritenuta infrazione. Il giudice disciplinare è infatti libero di individuare l'esatta configurazione della violazione tanto in clausole generali richiamanti il dovere di astensione da contegni lesivi del decoro e della dignità professionale, quanto in diverse norme deontologiche o anche di ravvisare un fatto disciplinarmente rilevante in condotte atipiche non previste da dette norme.

Nel caso specifico è evidente che il fatto sottoposto a valutazione di conformità a deontologia contestato all'odierna ricorrente, in sede di avvio del procedimento, è riconducibile a quel generale principio deontologico che impone all'iscritto di attenersi all'essenzialità dell'informazione per evitare – tra l'altro – spettacolarizzazione della notizia e per tutelare le vittime di violenza e i loro familiari rispettandone la dignità personale.

Come sottolinea lo stesso PG, il fatto che l'art. 3, lettera f) non sia stato contestato in avvio di procedimento non ha comunque costituito un *vulnus* nell'esercizio del diritto di difesa, come dimostra il fatto che (...) è stata audita e ha presentato memorie; ha avuto dinanzi ai primi giudici piena contezza delle condotte rimproverate rispetto alle quali ha potuto rispondere insieme ai suoi legali. Nella memoria del 25.10.2024, infatti, è stato chiesto al Cdt l'archiviazione del procedimento sostenendo *in primis* il difetto di legittimazione di (...) in merito alla pubblicazione delle fotografie e difendendo poi nel merito il contenuto dell'articolo (con tanto di giustificazione circa la diffusione dell'indirizzo e la descrizione dei familiari). Non c'è stata nessuna genericità del capo di incolpazione come eccepito nel ricorso: la giornalista aveva ben compreso i biasimi mossi e si era difesa.

Da qui, se anche si volesse dare una rilevanza all'eccezione preliminare, fondata sull'assenza della contestazione ex art. 3, lett. f), essa non avrebbe che mere connotazioni formali dal momento che, nella sostanza, l'incolpata è stata messa fin da subito nelle condizioni di comprendere quali fossero le violazioni a lei ascritte nell'ambito del procedimento.

Con riferimento poi all'eccezione formale di omessa motivazione del provvedimento, come la giustizia domestica ha anche di recente stabilito (CDN

n. 5/2024), è necessario verificare se essa sia del tutto assente – e pertanto invalidante l’atto – ovvero sia succinta e quindi sintetica ma presente. A tal proposito si evidenzia come, secondo la giurisprudenza (cfr. Tribunale sez. I – Torino, 18/05/2023, n. 2090, Corte appello sez. I – Bari, 24/04/2023, n. 674) nel caso di provvedimento amministrativo – quale si qualifica la delibera in tema di procedimenti disciplinari – non occorre una motivazione analitica e dettagliata delle circostanze che portano a una decisione alla stregua di quella richiesta per un provvedimento giudiziario. Risulta sufficiente, infatti, che l’atto amministrativo sia dotato di una motivazione succinta e che l’iter logico procedimentale sotteso all’adozione del provvedimento possa essere desunto financo per *relationem* (cfr. T.A.R. Lazio sez. I – Roma, 24/12/2021, n. 13453).

Come nel caso di specie, la motivazione seppur succinta è esistente, annovera i principi deontologici violati pervenendo a infliggere la sanzione (minima) dell’avvertimento in modo formalmente corretto rispetto ai fatti ascritti, e in modo coerente rispetto all’orientamento della giustizia domestica come da precedenti citati.

Nel merito, nel descrivere un fatto di cronaca, il giornalista deve attenersi all’essenzialità della notizia evitando di descrivere quei particolari ininfluenti rispetto ai fatti. Non divulgare, inoltre, i dati relativi alla residenza e ai nomi dei protagonisti della cronaca rientra nella ratio delle norme deontologiche che non puntano soltanto alla tutela “dell’ora e oggi” ma considerano anche il futuro dei soggetti coinvolti nella vicenda, specie se minorenni.

Ciò detto, la pubblicazione del nome della figlia della vittima e l’indicazione dettagliata della via di residenza della vittima – riportati nel testo dell’articolo – costituiscono violazione del succitato dell’art. 5 bis del T.U. poiché non si tratta di elementi essenziali della notizia (lett. b); la pubblicazione dell’indirizzo di residenza della vittima, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, non è elemento indispensabile alla comprensione dei fatti, e quindi – come enunciato sopra – non attiene alla essenzialità dell’informazione. Risulta, inoltre, una mera asserzione quanto riportato nel ricorso circa l’indicazione dell’indirizzo per ragioni di sicurezza pubblica. In realtà, al riguardo, non risulta agli atti del procedimento che le forze dell’Ordine avessero lanciato un appello agli organi di informazione riguardo al pericolo per la sicurezza pubblica imminente nell’area in questione e la necessità quindi di diffondere l’indirizzo dell’abitazione come sostenuto dalla difesa.

Il divieto di pubblicare il nome dei congiunti o l’indirizzo di residenza è sussumibile, come detto, nel generale e fondamentale principio di essenzialità dell’informazione cui deve attenersi il giornalista nell’esercizio del diritto di

cronaca ancora più a monte previsto dall'art. 6 delle Regole deontologiche sul trattamento dei dati personali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35/2019. Su questo punto, il Consiglio di disciplina nazionale ha evidenziato in altre occasioni che se la regola deontologica impone di limitarsi all'essenziale e se non vi è un interesse pubblico di ordine superiore, esorbita dal diritto di cronaca l'indicazione degli indirizzi (CDN, 5/2018; CDN n. 42/2014).

Ragion per cui, anche in considerazione della misura minima inflitta, questo CDN non ritiene di condividere le doglianze eccepite dalla ricorrente.

P.Q.M.

il Consiglio di disciplina nazionale dell'Ordine dei giornalisti, visto il fascicolo degli atti e udita la consigliera relatrice

DELIBERA

di respingere il ricorso presentato da (...) avverso a delibera (...) del Consiglio di Disciplina territoriale del Trentino Alto Adige e di confermare la sanzione dell'avvertimento.

* * *

N.14/2025 – Il giornalista ha il diritto-dovere di informare e di esercitare la critica nel rispetto della legge e della verità sostanziale dei fatti

In data 8 agosto 2024 (...) perveniva all'Ordine dei giornalisti delle Marche un esposto a firma di (...), assessore (...) del Comune di (...), nei confronti dei giornalisti (...) della redazione di (...) del (...).

(...) riferiva che (...) era stato invitato a partecipare, in rappresentanza del Comune (...), alla sesta edizione (...) e che nella stessa occasione era stato invitato a tenere uno specifico intervento sui temi oggetto dell'incontro, (...). In quella circostanza il Segretario Generale del Comune, previo parere contabile favorevole da parte dell'Area risorse e sviluppo economico, aveva determinato – “come sempre in casi analoghi” – un impegno di spesa per il rimborso del viaggio dello stesso assessore pari a 23,90 euro. Determinazione pubblicata come da prassi e previsione di legge all'Albo pretorio virtuale.

Nell'esposto si faceva presente che (...) usciva nelle edicole accompagnato da una locandina il cui secondo strillo era: Assessore chiede rimborso per 23 euro. “Incuriosito leggevo l'articolo e mi rendevo conto che si trattava di un attacco alla mia persona anche nella veste istituzionale, basato su menzogne”, affermava (...). “In particolare l'articolo parte dal presupposto che lo scrivente

abbia chiesto ed ottenuto il rimborso sulla base della determina sopra citata e ne evidenzia l'inopportunità, specie in riferimento agli emolumenti percepiti per la carica amministrativa ricoperta". La circostanza, secondo l'esponente, veniva riferita con l'intento di "sottolineare un comportamento inadeguato, inopportuno pertanto deprecabile, con l'intento unico di screditare lo scrivente tacciandolo pubblicamente di taccagneria a spese delle casse pubbliche".

Circostanza questa ritenuta del tutto falsa, secondo quanto riferito nell'esposto: "Il presupposto che io abbia chiesto ed ottenuto tale rimborso è assolutamente non vero". Con la conseguenza che anche l'articolo a firma del giornalista (...) e del responsabile dell'edizione di quel giorno (...), oltre che i commenti successivi, "sono risultati offensivi sia personalmente che in veste di pubblico amministratore, e fuorvianti per i lettori in quanto atti a screditare pubblicamente col mezzo della stampa la mia immagine come uomo e come amministratore sulla base di circostanze false".

L'assessore proponeva i passaggi dell'articolo che a suo avviso risultavano aggressivi e offensivi alla sua persona "al fine di stigmatizzare negativamente quanto più possibile l'episodio agli occhi dei lettori", oltre a quei passaggi che avevano l'obiettivo di evidenziare, "anche se subliminalmente ma non certo meno efficacemente, che addirittura vi sarebbero dubbi sulla effettiva partecipazione del sottoscritto all'incontro in veste istituzionale", sottolineando che l'autore dell'articolo affermava "che il rimborso sarebbe probabilmente legato ad un pranzo o una cena (mentre nella determinazione di spesa c'è scritto chiaramente che l'importo autorizzato è relativo alla sola spesa di viaggio!) ma, subito dopo, soprattutto, evidenziando quanto segue: C'è da capire se l'assessore (...) il 27 giugno scorso sia andato ad Ascoli con l'auto del Comune o con la sua personale". Un'affermazione che l'esponente definiva "profondamente diffamatoria", presupponendo un illecito amministrativo-contabile e un comportamento penalmente rilevante agli occhi dei lettori. E faceva presente che in chiusura l'articolo citava "dall'inizio di mandato altri tre rimborsi da 180 e 350 euro per altrettante missioni ad evidenziare maggiormente le brame di ottenere rimborsi ad ogni occasione".

(...) riferiva che il suo legale di fiducia, avvocato (...), dopo la pubblicazione dell'articolo prese contatti con la redazione di (...) del quotidiano, nella persona del giornalista (...), "ottenendo garanzie per la pubblicazione integrale" di una smentita, ma che il giorno successivo veniva pubblicato solo un breve trafiletto che annunciava la pubblicazione della replica per il giorno seguente e che il 6 luglio la replica veniva pubblicata non integralmente, contribuendo "a non eliminare gli effetti negativi del primo articolo diffamatorio". In calce alla replica, veniva pubblicata una nota in neretto a firma di (...), che precisa-

va che mai tradirebbero i loro lettori fuorviandoli, “tentando di vanificare la replica dello scrivente”. Fuorviante, secondo l’esponente, anche il virgolettato sul titolo (“si tratta solo di una rendicontazione unita all’autorizzazione alla mia trasferta”), in quanto nella replica il termine “rendicontazione” non era mai stato utilizzato in quanto improprio.

Si riferiva inoltre che il giornalista (...) “ha commentato, criticandolo aspramente” un post sul profilo social dell’assessore nel quale (...) pubblicava la replica integrale inviata al quotidiano: “(...) mi ha pubblicamente accusato, davanti ai miei followers e nel mio profilo social personale, di non rispettare regole deontologiche giornalistiche”. Nello stesso post “(...) mi ha anche accusato di screditare ingiustamente il collega che ha redatto l’articolo oltre che persino il mio avvocato”. Infine nell’esposto di riferiva di un messaggio vocale inviato tramite WhatsApp “forse per errore” da (...) all’avvocato di (...) contenente “la minaccia neanche troppo velata, di conseguenze negative in termini di discredito pubblico”.

Il procedimento davanti al Consiglio di disciplina territoriale

A seguito dell’esposto e svolti i sommari accertamenti, il 7 novembre 2024 (...) il Collegio n. 4 del Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei giornalisti delle Marche decideva l’apertura di un procedimento disciplinare a carico di (...) al fine di verificare se avesse tenuto una condotta non conforme al decoro e alla dignità professionale, violando, direttamente o indirettamente: l’art. 2 della Legge n. 69/1963 nella parte in cui – nel limitare il diritto d’informazione di critica all’osservanza delle leggi a tutela della personalità altrui – obbliga il giornalista all’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui, al rispetto della verità, a osservare i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede, a rettificare le notizie che risultino inesatte e riparati gli eventuali errori, a rendere edotti i lettori circa le fonti della notizia, a promuovere la fiducia tra la stampa e i lettori; i principi sanciti dal Testo Unico dei doveri del giornalista all’art. 1, all’art. 2 lettere a), b), c) e d), all’art. 9 lettere a), b), d), f) e g); l’art. 48 della Legge n. 69/1963.

Il Collegio, in fase di apertura, ipotizzava che la questione al vaglio potesse riguardare, sotto il profilo disciplinare, più soggetti iscritti all’Ordine dei giornalisti delle Marche, comportando la necessità di istruire separati procedimenti. Relativamente a (...), vice-caposervizio della redazione di Ancora del quotidiano (...), i Primi Giudici affermavano che i fatti oggetto di rilievo disciplinare erano interamente desumibili da quanto pubblicato nelle edizioni del fascicolo locale di Ancora del quotidiano nei giorni (...), nelle relative

locandine, in un file audio inviato tramite WhatsApp dallo stesso (...) all'avvocato (...) (legale di fiducia dell'esponente), nel commento scritto dal giornalista nel profilo Facebook di (...) in relazione al post in cui l'assessore aveva pubblicato copia integrale della lettera inviata al quotidiano per la richiesta di replica. Sempre in fase di decisione di apertura del procedimento disciplinare, il Collegio premetteva che (...), in assenza per ferie del responsabile della redazione di (...), aveva coordinato il lavoro redazionale, assumendo la decisione di pubblicare quanto specificato nella delibera.

(...). I Primi Giudici affermavano che, sulla base della documentazione acquisita, l'articolo dava per avvenuto un fatto inesistente, ovvero la richiesta di rimborso di 23 euro da parte dell'assessore alla propria amministrazione, risultando pertanto privo dell'essenziale requisito richiesto dalla deontologia per il corretto esercizio del diritto di cronaca: la verità del fatto. Nel testo dell'articolo e nel sommario, a fondamento della notizia, veniva portato un atto del Comune di (...) pubblicato all'albo pretorio, di cui non venivano citati né numero né data. Un atto che, secondo quanto ricostruiva il Collegio, altro non era che un'autorizzazione preventiva alla spesa stimata di viaggio (...). Con la conseguenza che i Primi Giudici ritenevano che il giornale avesse offerto al lettore un'ulteriore circostanza non rispondente a verità. Nonostante l'atto amministrativo facesse espressamente riferimento alle spese di viaggio, nell'articolo venivano formulate ipotesi che sollevavano dubbi e domande in contrasto con il requisito dell'essenzialità dell'informazione e con la dovuta continenza espositiva, "ma che possono sembrare anche un modo subliminale per indurre il lettore a giudizi eticamente negativi nei confronti dell'assessore comunale, specie in considerazione che l'asserito rimborso viene posto in relazione allo stipendio tabellare lordo di 6.524 euro mensili". Per il Collegio l'articolo – salvo contraria dimostrazione in sede di istruttoria formale – risultava basato su un falso presupposto (la richiesta di rimborso) nonché su un documento amministrativo citato solo in forma generica e indicato come produttivo di un effetto opposto (la richiesta di rimborso) a quello proprio della natura dell'atto stesso (impegno di spesa preventivo per l'autorizzazione alla missione).

Sempre nella delibera di apertura di procedimento venivano riportate la lettera di replica dell'assessore, pubblicata non integralmente (...), con una breve nota in calce siglata (...) in cui il redattore faceva notare all'assessore che per noi il lettore conta più di ogni altra cosa al mondo. E mai lo tradiremmo fuorviandolo. Nonostante alla replica sia stato dato lo stesso spazio, anche dal punto di vista grafico, (...) i Primi Giudici sottolineavano che nel sommario il redattore riassumeva il concetto espresso dall'amministratore pubblico utiliz-

zando fra virgolette la parola rendicontazione, che letteralmente contraddice quanto affermato nella stessa replica.

Il Collegio faceva riferimento anche al commento al post che (...) pubblicava sulla propria pagina Facebook, (...) riportando il testo integrale della sua replica. (...)

Infine veniva dato conto di un messaggio vocale WhatsApp inviato dallo stesso (...) all'avvocato (...), legale dell'assessore, acquisito al fascicolo del procedimento (...).

Al giornalista venivano contestate le violazioni dell'articolo 2 della Legge n. 69/1963, degli articoli 1, 2 lettere a) b) c) e d), 9 lettere a) b) d) f) e g) del Testo unico dei doveri del giornalista, l'articolo 48 della Legge n. 69/1963.

L'11 novembre 2024 il Collegio inviava al giornalista copia della deliberazione, invitandolo a comparire per essere ascoltato a propria discolpa il 19 dicembre 2024. L'incolpato non si presentava dinanzi al Consiglio territoriale di disciplina e non inviava, altresì, alcuna memoria difensiva.

Il provvedimento impugnato

Il 9 gennaio 2025 il Collegio n. 4 del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti delle Marche decideva (...) di comminare al giornalista (...) la sanzione della sospensione di due mesi dall'esercizio della professione. Decisione la cui determinazione temporale teneva conto dell'assenza di altre sanzioni disciplinari per medesime e specifiche violazioni deontologiche da parte dell'incolpato. "Sanzione che – si legge nel provvedimento impugnato – proprio in relazione al ruolo rivestito dal vice caposervizio (...) e alla sua diretta responsabilità, per fatto in parte omissivo e in parte commissivo, va individuata tra quelle più incisive previste poiché la condotta complessivamente da lui tenuta nella vicenda di cui trattasi, oltre a minare la fiducia tra la stampa e i lettori, compromette il decoro e la dignità professionale, nonché la stessa dignità della categoria e dell'Ordine".

Dando atto che la scelta di non difendersi dalle contestazioni di addebito disciplinare è da ritenersi pienamente legittima, il Collegio – "anche in considerazione che le contestate violazioni deontologiche trovano riscontro negli atti documentali e dalla circostanza che le edizioni (...) sono state elaborate con il coordinamento dello stesso (...), quale vice caposervizio, stante la concomitante assenza per ferie del caposervizio titolare della redazione" – dopo aver richiamato analiticamente i fatti già illustrati nella delibera di apertura del procedimento e aver esaminato congiuntamente i documenti presenti nel fascicolo, premetteva alle motivazioni la considerazione che "delle violazioni

potenzialmente riscontrabili in un articolo, in special modo se non firmato e/o attribuibile ad un collaboratore del giornale, deve rispondere sul piano deontologico e disciplinare il giornalista che nella catena di comando della redazione ha la responsabilità di vagliarlo sia sul piano formale che nei contenuti, decidendone la pubblicazione, la collocazione in pagina, la titolazione, ec(...)”. Richiamando i principi più volte affermati dalla giurisprudenza domestica “secondo i quali la responsabilità di coloro che rivestono determinati ruoli ed attribuzioni nella catena di comando – oltre a dover controllare l’operato dei loro sottoposti – hanno l’obbligo di osservare loro stessi, nella produzione del giornale [...], i doveri di lealtà, correttezza e trasparenza nella raccolta delle informazioni, nel rispetto della verità sostanziale dei fatti, della tutela della dignità della persona, dei limiti della continenza espressiva, nel bilanciamento del diritto di cronaca con quelle del rispetto dell’altrui dignità, reputazione, prestigio e decoro”, i Primi Giudici nella delibera conclusiva facevano presente che il quotidiano (...) è particolarmente radicato sul territorio, ha il proprio punto di forza informativo sulle redazioni locali, “i cui capiservizio – pur nel rispetto della superiore catena di comando – godono di particolare autonomia e responsabilità nella scelta degli articoli e dei servizi da pubblicare circa le cronache cittadine”. Aggiungendo che “la responsabilità del caposervizio o di chi ne fa temporaneamente le veci, si esprime principalmente con il potere di revisione del servizio redazionale, consistente nel penetrare all’interno del lavoro del redattore (Cas(...) 2/11/2005, n. 21212) e che anche la dottrina si è così espressa sull’argomento: il caposervizio svolge, nel contesto dell’organizzazione redazionale, attività che si concretano, rispetto a quelle eseguite dal redattore ordinario, in mansioni sovraordinate di direzione e controllo (Giugni, Lavoro giornalistico, in ED, XXIII, Milano 1973, 451)”.

Ciò premesso, il Collegio disciplinare riteneva che l’articolo (...), ha diffuso una notizia non vera, “con tutto ciò che la mancanza di tale essenziale requisito del diritto di cronaca comporta”. Un articolo “frutto della mancata verifica della notizia da parte del collaboratore (sottoposto a separato procedimento disciplinare) che lo ha scritto, ma anche del responsabile della redazione che lo ha impaginato, titolato, deciso di pubblicarlo con un richiamo in prima pagina e nella locandina destinata alle edicole”. Per i Primi Giudici, “il responsabile della redazione ha fatto proprio quell’articolo, senza esercitare da parte sua il dovere di accertarne l’attendibilità, contribuendo a dare ancora maggiore rilievo ad una notizia non vera e di per sé ‘screditante’ nei confronti della persona dell’assessore comunale (...)”.

Nella delibera si sottolineava come, “a causa della mancata verifica della fonte e dell’assenza di scrupolo ed accuratezza nella raccolta ed elaborazione dei

vari elementi”, l’articolo è tutto basato su un falso presupposto e difetta quindi di verità, pertinenza e continenza formale. “La presunta verità della notizia – si legge nella delibera impugnata – viene offerta al lettore presentando come fonte un documento amministrativo citato in modo generico nella forma e strumentalmente menzionato per un fine diverso da quello per cui l’atto amministrativo stesso risulta essere stato emanato”. Secondo il Collegio, all’assenza di dettagli precisi relativi all’asserita richiesta di rimborso (“che se adeguatamente e doverosamente ricercati dal giornalista avrebbero probabilmente fatto venir meno la stessa notizia”) sono stati aggiunti “giudizi e congetture non rispondenti al requisito della continenza espressiva”. Attribuire a una determinata persona un fatto specifico non rispondente a verità, per i Primi Giudici “scade nell’offesa dell’altrui dignità”, mina la fiducia fra stampa e lettori e “in questo specifico caso, risulta particolarmente screditante” per l’amministratore oggetto dell’articolo, “facendolo apparire come persona particolarmente attaccata al denaro”. In più, si legge ancora nel provvedimento impugnato, “pur essendo ammesso un diritto alla riservatezza ‘affievolito’ nei confronti dei personaggi pubblici o di chi, come (...), ricopre cariche pubbliche, tale maggiore apertura nel diritto di cronaca e di critica è sempre consentita nella divulgazione delle notizie vere ed accertate”, mentre “la pubblicazione di una notizia non vera specificatamente attribuita ad un determinato personaggio pubblico o che svolge una pubblica funzione costituisce una più grave violazione del dovere di tutelare la personalità altrui, perché – oltre a scadere nell’offesa alla dignità e all’onore – è sempre potenzialmente idonea a colpire l’immagine pubblica del soggetto”. Pertanto secondo i Primi Giudici il responsabile della pubblicazione – accettando l’articolo del proprio collaboratore e dandogli rilievo con il richiamo in prima pagina e la locandina affissa nelle edicole – è venuto meno ai propri doveri di elaborare e diffondere con la massima accuratezza possibile ogni dato o notizia di pubblico interesse secondo la verità sostanziale dei fatti (art. 2, lettera a, del Testo unico), di controllare le informazioni ottenute per accertarne l’attendibilità (art. 2, lettera d, del Testo unico) e di non omettere dettagli essenziali per la completezza della notizia (art. 2, lettera g, del Testo unico). Violazioni considerate particolarmente gravi “soprattutto per un giornalista professionista cui viene affidata la responsabilità ed il coordinamento di una redazione il cui lavoro deve sempre essere improntato alla ricerca della verità dei fatti narrati, offrendoli al lettore con la maggiore accuratezza e completezza possibili”. Una mancanza di verità del fatto specifico – ossia la richiesta del rimborso – che secondo il Collegio è contenuta, oltre che nell’incipit dell’articolo, anche nei titoli, “dando ancora maggior peso al fatto non verificato e quindi alla responsabilità deontologica

del responsabile della redazione ((...)D.N. n. 20/2016)". Veniva inoltre fatto presente che titoli e sommari, "a ragione della loro incisiva perentorietà possono essere di per sé idonei a fuorviare e suggestionare i lettori più frettolosi". Secondo il Collegio, (...) violava anche l'art. 2 della legge istitutiva dell'Ordine e l'art. 9 lettera a) del Testo unico dei doveri del giornalista in tema di rettifica, in quanto la nota di replica inviata dall'assessore, "pur non essendo formalmente una richiesta di rettifica a norma dell'art. 8 della Legge sulla stampa, avrebbe potuto rappresentare l'occasione per rettificare l'articolo (...) e riparare all'errore". Inoltre, i Primi Giudici evidenziavano che l'errore iniziale avrebbe potuto essere evitato se, come impone l'art. 9 lettera b) del Testo unico, l'assessore fosse stato interpellato in sede di verifica della notizia: "l'autore dell'articolo, così come il responsabile di redazione, avrebbero avuto l'opportunità di interpretare nella giusta maniera il famoso documento pubblicato all'albo pretorio del Comune (...)".

Venendo alla nota in calce alla replica (...) firmata da (...), il provvedimento impugnato considerava giusta l'affermazione "...il lettore conta più di ogni altra cosa al mondo. E mai lo tradiremmo fuorviandolo", ma sosteneva che con l'articolo (...) il giornale non ha fatto un buon servizio al lettore diffondendo una notizia non vera e offrendo ulteriori considerazioni basate proprio sulla specifica circostanza risultata non rispondente a verità. E aggiungeva che il titolo della locandina (Spesa di 23 euro, le verità dell'assessore (...)) "non appare pienamente rispondente all'esigenza di affermare una verità oggettiva, come se potessero sussistere due verità, quella pubblicata (...) e quella rappresentata dall'assessore (...)".

In merito al post sulla pagina Facebook – con la pubblicazione da parte dell'amministratore pubblico del testo integrale della propria replica – per il Collegio si tratta di esercitare un proprio diritto: "Lui non è un giornalista e il commento pubblicato sotto a quel post da (...) appare fuori luogo" sia nella parte in cui viene richiamata la deontologia sia nella parte in cui viene sostenuto che il post scredita il lavoro dell'autore dell'articolo e della redazione. "Un'accusa – si legge nel provvedimento – che potrebbe semmai ricadere proprio su chi ha scritto l'articolo senza verificare la notizia e su chi ha permesso che fosse pubblicata senza accertarne la fondatezza, oltre che decidendo di dare alla stessa ampia risonanza con il richiamo in prima pagina e nello strillo della locandina".

Infine i Primi Giudici ritenevano grave il file audio del messaggio WhatsApp del ricorrente al legale di (...): "Oltre a palesare l'auspicio di una sorta di *do ut des* tra il legale e la redazione del giornale, contravviene all'obbligo inderogabile della funzione oggettiva del giornalismo, nel rispetto della verità sostanziale

dei fatti, osservando i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede e alla promozione della fiducia tra la stampa e i lettori”.

Il procedimento davanti al Consiglio di disciplina nazionale

In data 10 febbraio 2025 il giornalista (...), tramite il suo legale di fiducia avvocato (...), ha presentato ricorso al Consiglio di disciplina nazionale (...), chiedendo che la decisione impugnata, previa sua sospensione, venga riformata, annullata o si dia luogo a revoca della sanzione comminata, accertando o dichiarando che non sussiste alcuna responsabilità disciplinare. In ipotesi, si chiede che la sanzione venga derubricata a una meno grave.

Relativamente al primo addebito, il legale fa presente che l'articolo oggetto del provvedimento non è stato scritto da (...), al quale “è stata imputata la relativa responsabilità deontologica essendo, al momento della pubblicazione, il responsabile pro tempore della redazione locale del giornale”. E, dichiarando che “è indubbio che nell'articolo e nella relativa locandina si affermava che l'assessore aveva richiesto il rimborso della somma di 23,80 euro per la legittima trasferta ad Ascoli”, si sostiene che “il giornalista che ha scritto l'articolo si è evidentemente basato su una lettura superficiale dell'atto amministrativo che impugnava, ma non liquidava, la spesa della trasferta”. A questo però si aggiunge che “è altrettanto indubbio che la conclusione cui è giunto l'estensore dell'articolo è quella cui molti sarebbero giunti, alla luce di una serie di circostanze oggettivamente indiscutibili”. A sostegno di tale tesi, nel ricorso si avanza una domanda, in considerazione del fatto che l'assessore non aveva alcuna intenzione di chiedere il rimborso della spesa della trasferta: “Per quale ragione avrebbe mai comunicato al Dirigente dell'Area Management pubblico e benessere di inserire il costo della trasferta come impegno di spesa?”. E si ipotizza che “l'assessore avesse originariamente in animo di chiedere il rimborso, salvo mutare la sua decisione allorché è uscito l'articolo contestato”. Tanto che, viene aggiunto sempre a sostegno della tesi del legale, la lettera di replica scritta al giornale “l'assessore non afferma che non fosse sua intenzione chiedere il rimborso o di volervi rinunciare, ma solo di non averlo fatto sino a quel momento”. Quindi viene definito “del tutto comprensibile” l'errore in cui è caduto il giornalista che ha scritto l'articolo.

Il legale contesta la “linea interpretativa” della decisione impugnata, in merito alla responsabilità deontologica del vice-caposervizio. Sostenendo che – anche ammettendo l'ipotesi che sia corretta – “è evidente che tale potere di coordinamento non implica anche il dovere di controllare le fonti del giornalista che ha scritto l'articolo”. E sostiene che “manca difatti una norma di legge

che confermi una simile interpretazione, stabilendo la responsabilità disciplinare di un vice-caposervizio per omesso controllo dell'operato di uno dei giornalisti della redazione, così come avviene, sul piano civile e penale, per il direttore responsabile della testata". Una responsabilità disciplinare che l'avvocato (...) "per artificio retorico" ipotizza rispetto alla rilevanza della notizia e all'utilità della sua pubblicazione, rispetto ai toni utilizzati e per la verifica della sussistenza della pertinenza, ma non per la verità dei fatti. Questione che viene definita "scivolosa", sostenendo che l'autore dell'articolo avrebbe dato atto che la fonte è un documento pubblico. "Difficile criticare chi, in posizione sovraordinata nella catena di predisposizione delle pagine del quotidiano, dia credito al collega e alla sua fonte, senza verificarla analiticamente", si afferma, arrivando alla conclusione che "se quindi errore vi è stato e se tale errore è per legge imputabile al caposervizio, ebbene si è trattato di un errore in buona fede, non suscettibile di dar luogo, con gli altri, ad una così grave sanzione". Relativamente ai commenti fatti dal giornalista autore dell'articolo in merito al rapporto tra la spesa sostenuta dall'assessore e la sua indennità mensile, nel ricorso si afferma che si tratta di "legittimo diritto di critica, ancor più legittima laddove la persona di cui si tratta è un personaggio pubblico, un membro del governo cittadino".

In merito all'addebito relativo al commento che il ricorrente ha posto in calce alla lettera dell'assessore, (...), il legale premette che la lettera di rettifica era molto più lunga delle trenta righe previste dall'art. 8 della legge n. 47 dell'8 febbraio 1948. Sottolineando come, nonostante questo e "nonostante fosse diritto della testata non farlo", è stata pubblicata, con qualche taglio marginale. E che nessuna norma vieta i commenti alle lettere di rettifica. Commento nel quale, "ancorché possa apparire inappropriato, non si rileva alcuna offesa nei confronti dell'assessore e non si comprende quale sia la rilevanza disciplinare di una simile violazione". Nessun rilievo, secondo il ricorrente, è rilevabile nel titolo dell'articolo e nello strillo della locandina, in quanto "l'articolo conteneva la verità riferita dall'assessore".

In merito all'addebito relativo al commento rilasciato dal ricorrente a un post dell'assessore (...) sulla sua pagina Facebook, il legale sostiene che le parole utilizzate da (...) non sono offensive, "semmai solo inappropriate" meritevoli al massimo della censura. Aggiungendo che il giornalista "non commetterà più l'errore di scrivere commenti di qualsiasi genere sotto i post pubblicati su Facebook".

Passando al contenuto del file audio inviato da (...) all'avvocato (...), legale dell'assessore, nel ricorso si fa presente quanto già ipotizzato dagli stessi Primi Giudici, ovvero che "il messaggio costituiva parte di una conversazione

tra il ricorrente e il collega (...), arrivato per errore nelle mani dell'avvocato". Una conversazione privata e pertanto, come conclusivamente confermato dalla Corte Costituzionale (27 luglio 2023, n. 170), "l'accesso alla quale, se non autorizzato, viene addirittura sanzionato dall'art. 616 (...)p., il contenuto dell'audiomessaggio è coperto dalla riservatezza garantita dalla relativa normativa, a cominciare dall'art. 15 della Costituzione". Secondo il legale di (...), il messaggio ricevuto per errore avrebbe dovuto essere immediatamente cancellato dall'avvocato (...), "dovendosi per il caso contrario ritenere che costui abbia violato la privacy del ricorrente". Affermando che non è ammissibile né legittimo che tale messaggio sia stato sottoposto dall'avvocato al Consiglio di disciplina territoriale, "adempimento peraltro che si è svolto in assenza di contraddittorio con l'odierno ricorrente, pur conoscendo che trattavasi di comunicazione fra terze parti ed essendo consapevole, anche per il ruolo professionale che svolge, dell'inutilizzabilità di un simile elemento probatorio, acquisito con modalità irregolari". Perdipiù, si legge nel ricorso, "il messaggio, per la sua natura, non avrebbe dovuto essere utilizzato a fini disciplinari".

Infine, relativamente alla sanzione comminata, si sostiene che si tratta di un provvedimento disciplinare assai grave, riservata nei casi in cui l'iscritto con la sua condotta abbia compromesso la dignità professionale. "Ciò non è avvenuto nel caso in esame", afferma il legale di (...), secondo il quale "il dovere di lealtà e buona fede è stato rispettato ed il ricorrente ha provveduto alla pubblicazione della rettifica, nonostante vi fossero legittimi e legalmente fondati motivi per omettere tale adempimento". Si ritiene esserci stato un errore iniziale, non attribuibile al ricorrente, "visto che è assai discutibile che ad esso fosse nel caso affidato anche il compito di verificare a 360 gradi l'operato del suo collega". Al limite, un "errore scusabile". Comportando una sanzione che il legale definisce "più modesta e non afflittiva".

In chiusura, l'avvocato (...) ritiene singolare che (...) e il suo collega abbiano subito una sanzione così grave. "Sembra quasi – si afferma – che il Consiglio di disciplina territoriale abbia voluto impartire una severa lezione ad entrambi i giornalisti, rei di avere errato per quanto concerneva un episodio, tutto sommato non così rilevante, coinvolgente un politico locale, giovane, in ascesa ed appartenente al governo della città. Due mesi di sospensione sono una sanzione assai grave per chi vanta un curriculum disciplinare immacolato ed è colpevole solo di non avere verificato la fonte di un articolo predisposto da un fidato collega e di avere voluto difendere, seppur con modalità non granché consone, la reputazione professionale di quest'ultimo".

Il ricorrente ha chiesto di essere ascoltato dal Consiglio di disciplina nazionale.

Il parere del Procuratore Generale e le controdeduzioni

In data 9 aprile 2025 (...) il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona esprimeva parere contrario all'accoglimento del ricorso, non ravvisando nella delibera impugnata profili di violazioni di norme, processuali o sostanziali.

Preliminarmente viene osservato che i poteri del Procuratore Generale in materia “debbono ritenersi strettamente limitati ai soli profili di violazione di norme processuali o sostanziali, escludendosi una diversa valutazione dei fatti o un diverso apprezzamento della loro gravità, che potrebbe confliggere con la autonomia disciplinare riconosciuta all'Ordine professionale”. Ciò premesso, nel parere si osserva che la delibera dei Primi Giudici, “attribuendo (...) la responsabilità della pubblicazione di un articolo riportante un fatto non corrispondente al vero, episodio questo risultante dall'analisi dei fatti e non contestato dal ricorrente che riconosce l'errore, compie appunto una valutazione di merito non censurabile, per le ragioni sopra indicate, da questo Ufficio”.

Non sono pervenute controdeduzioni al parere del Procuratore Generale.

L'audizione davanti al Consiglio di disciplina nazionale

Come da sua richiesta, il 19 giugno 2025 (...), assistito dall'avvocato (...), è stato ascoltato dal Consiglio di disciplina nazionale.

Il giornalista ha innanzitutto voluto rendere noto di non aver avuto la possibilità di esprimersi in primo grado “per via di un inghippo che ho avuto con la Pec” che (“credo che questo sia un po' un difetto di molti giornalisti”) non controlla sempre e di aver di conseguenza saputo del procedimento solo grazie alla notifica cartacea dell'atto alla sua residenza.

Interpellato in merito alla notizia da cui è nato l'articolo, il ricorrente ha affermato che è stato il collaboratore che “mi ha proposto questa notizia e io l'ho avallata, ho detto per me è una notizia ed è pubblicabile”, precisando che quando svolge la funzione di caposervizio della testata “non viene mai pubblicato un articolo senza che prima sia stata fatta la verifica” e che il collaboratore gli aveva riferito che “c'era una determina del dirigente che disponeva il rimborso per l'assessore”. Alla richiesta se avesse invitato il collaboratore a procedere a una verifica diretta della notizia con lo stesso assessore, (...) ha risposto che “no, abbiamo ritenuto di non doverlo sentire quel giorno perché avevamo pensato di sentirlo dopo la pubblicazione dell'articolo”. Riferendo che “nel frangente in cui ho ricontattato il collaboratore per la ripresa dell'articolo mi ha chiamato l'avvocato dell'assessore” per una richiesta di rettifica. Il giornalista ha riferito che, una volta ricevuta la rettifica e letto il contenuto, “abbia-

mo pensato che la pubblicazione dell'articolo abbia fatto fare all'assessore un passo decisivo, cioè quello di non chiedere il rimborso" e che "in sostanza la pubblicazione della notizia è stata determinante a questo fine". (...) ha però tenuto a precisare che "noi eravamo convinti, anzi il collega che ha scritto la cosa era convinto di aver riportato una notizia corretta, perché lui aveva fatto una verifica e io onestamente, diciamo le cose come stanno, non è che di tutte le notizie che vengono pubblicate uno dice sempre hai fatto la verifica. Però in questo caso, visto che riguardava una cosa abbastanza delicata perché riguardava un assessore di una pubblica amministrazione, io gliel'ho chiesto. Io cosa avrei dovuto fare, avrei dovuto dire no, non la pubblichiamo perché secondo me non è corretta? Sì, avrei potuto fare anche così, ma io in quella circostanza non me la sono sentita di dirgli di no". Aggiungendo che non si è trattato di una scelta preconcepita, ma di una "questione professionale".

Il ricorrente di fronte al Consiglio di disciplina nazionale ha affermato che l'assessore (...) "ha fatto una procedura assolutamente corretta, perché è prevista per legge, di richiesta della copertura della spesa per questa missione", che "nessuno lo mette in dubbio". Alla richiesta da parte del Consiglio se si fosse posto il problema che l'articolo, di fronte a una richiesta di rimborso legittima, avrebbe potuto delegittimare la persona nell'esercizio delle sue funzioni, (...) ha spiegato che "abbiamo riportato questa notizia non allo scopo di delegittimare l'assessore" ma di rendere noto "che questo assessore avesse chiesto quel rimborso così esiguo", sostenendo che "in quasi tutti i casi dove c'è un impegno di spesa da parte del dirigente per una missione l'assessore poi chiede il rimborso". Pur confermando che nel momento in cui l'articolo è stato pubblicato non c'era la certezza che tale richiesta sarebbe stata fatta. "D'altronde – ha aggiunto – i giornali sono pieni di notizie del genere. Questo non significa assolutamente che sia legittimo scrivere quello che ci passa per la testa ogni volta che ci svegliamo la mattina. Sappiamo benissimo quello che facciamo e sappiamo benissimo quello a cui andiamo incontro".

Relativamente al commento scritto in calce al post sulla pagina Facebook dell'assessore, il ricorrente si è scusato per aver avuto un "moto di orgoglio", considerato che sotto il post c'era una sequenza di messaggi "denigratori e dire poco nei confronti del giornale e dei giornalisti che compongono la redazione". Ma che a suo avviso il messaggio che ha scritto "era molto garbato".

In chiusura di audizione il legale di (...), (...), ha tenuto a far presente che "la verità della notizia indubbiamente non c'è e questa è una questione che sicuramente ha il suo peso, però abbiamo un caposervizio il quale ci dice, e non abbiamo motivo di dubitare, che ha chiesto al collaboratore se avesse eseguito tutte le verifiche". L'avvocato ha ribadito quanto già affermato nel ricorso,

ossia che “il caposervizio in seno alla sua responsabilità nel contesto è tenuto a controllare che l’articolo oggettivamente non violi le norme deontologiche o di legge relative alla sua pubblicazione [...]. Sulla verità è difficile poter dire qualcosa di più del ma tu hai controllato? Perché se tu hai controllato e mi dici che l’hai fatto, per me è la verità, sennò davvero il giornale non esce più”. Aggiungendo che il caposervizio risponde “sulla base di un rapporto fiduciario che deriva anche dai venti, venticinque anni di collaborazione” e che “se questa volta le cose sono andate male non è per questo che il caposervizio deve essere punito”. (...) ha infine voluto far presente che a suo avviso quella notizia “aveva un senso”: “Chiedo un rimborso di 27 euro quando in fondo è un viaggio di un’ora, vado ad Ascoli Piceno e torno e ho un reddito che mi permetterebbe di non farlo. Sicuramente – ha affermato il legale di (...) – c’è un sottofondo di critica in tutto questo, ma è proprio questo che fa il giornalista. Stuzzica, solleva la critica, solleva i punti controversi, solleva l’interesse dell’opinione pubblica. Altrimenti ci appiattiamo su una informazione mainstream e tutte queste cose non le raccontiamo a nessuno”.

Considerazioni e conclusioni

In via preliminare il Consiglio di disciplina nazionale, relativamente all’istanza cautelare di sospensione avanzata unitamente al ricorso, evidenzia che già in primo grado i giudici avevano disposto la sospensione della sanzione in presenza di impugnativa. Per cui questo Consiglio procede direttamente alla trattazione dei motivi del ricorso, rimanendo in questa assorbito l’esame dell’istanza di sospensione.

Letti con attenzione tutti gli atti pervenuti e ascoltato il ricorrente, il Consiglio di disciplina nazionale ritiene di respingere il ricorso per i seguenti motivi. (...) nel suo ruolo di caposervizio pro tempore della redazione di (...) del quotidiano (...) si è totalmente affidato al proprio collaboratore in virtù della sua lunga esperienza professionale e ha scelto di pubblicare il suo articolo dopo avergli chiesto se la notizia fosse vera e quale fosse la fonte, ma senza sollecitare un approfondimento della verifica, affermando in sede di audizione di non essersela sentita di negargli la pubblicazione, antepoendo pertanto il rapporto fiduciario ai fondamenti deontologici. Il giornalista ha inoltre deciso deliberatamente di non suggerire al proprio collaboratore di confrontarsi direttamente con l’assessore comunale protagonista della notizia prima della pubblicazione, cosa che, se fosse avvenuta, avrebbe consentito al collaboratore – in mancanza della comprensione iniziale dell’atto amministrativo considerato fonte della notizia – di avere piena contezza della vicenda, evitando di

conseguenza la pubblicazione dell'articolo incriminato e di essere a sua volta oggetto di un procedimento disciplinare. (...), nella telefonata intercorsa alla vigilia della pubblicazione con il legale dell'esponente che gli annunciava l'invio di una rettifica, non si è posto il dubbio che l'impianto della notizia potesse non reggere perché basato su un fatto non vero e ha deciso di procedere ugualmente. Ha, in virtù del suo ruolo, autonomamente e legittimamente scelto quale spazio dare all'articolo, quale posizione dovesse avere nella pagina di cronaca, quali il titolo, il sommario, le foto, il richiamo in prima pagina e lo strillo nella locandina. Come hanno affermato condivisibilmente i Primi Giudici, "il responsabile della redazione ha fatto proprio quell'articolo, senza esercitare da parte sua il dovere di accertarne l'attendibilità, contribuendo a dare ancora maggiore rilievo ad una notizia non vera e di per sé 'screditante' nei confronti della persona dell'assessore comunale (...)".

L'esperienza e la professionalità rappresentate dalla sua qualifica nel contesto redazionale avrebbero dovuto o potuto consigliargli di agire con meno fretta, nell'attesa che il fatto accadesse. Al contrario ha preferito agire subito, in ragione della presunzione di ritenere che il fatto narrato sarebbe comunque potuto accadere. Ma presumere non può essere considerato un elemento fattuale sul quale basare una notizia. Ed è un impianto presunto, rivelatosi poi falso, quello sul quale (...) ha sostenuto la realizzazione dell'articolo del proprio collaboratore e ha scelto di renderlo pubblico. Presumendo ancora, a posteriori, che il fatto narrato non è infine accaduto proprio "grazie" alla pubblicazione del suddetto articolo.

Nel ricorso viene contestata la linea interpretativa proposta dai Primi Giudici in merito alla responsabilità deontologica della catena di comando, sostenendo che la responsabilità disciplinare può esserci per la rilevanza della notizia, per l'utilità della sua pubblicazione, per i toni utilizzati, per la verifica della sussistenza della pertinenza, ma non per la verità dei fatti. Al contrario, come sottolineato dal Collegio disciplinare delle Marche nella delibera sanzionatoria richiamando i principi della giurisprudenza domestica, si ritiene che "coloro che rivestono determinati ruoli ed attribuzioni nella catena di comando – oltre a dover controllare l'operato dei loro sottoposti – hanno l'obbligo di osservare loro stessi, nella produzione del giornale [...], i doveri di lealtà, correttezza e trasparenza nella raccolta delle informazioni, nel rispetto della verità sostanziale dei fatti, della tutela della dignità della persona, dei limiti della continenza espressiva, nel bilanciamento del diritto di cronaca con quelle del rispetto dell'altrui dignità, reputazione, prestigio e decoro".

La figura di un caposervizio ha, in estrema sintesi, un ruolo fondamentale nel tradurre e far rispettare i principi deontologici al proprio team nella produzio-

ne dell'informazione, garantendo verità, dignità della persona e trasparenza. (...) non solo ha indotto il proprio collaboratore, non sollecitandolo a una verifica maggiormente puntuale della notizia, a violare le norme deontologiche, ma nel contempo è venuto meno a quanto richiesto dal ruolo del quale è stato investito.

Questo Consiglio conviene con quanto affermato in sede di audizione dal legale del ricorrente, quando fa presente che il giornalista “stuzzica, solleva la critica, i punti controversi e l'interesse dell'opinione pubblica”. Non conviene invece sul fatto che una notizia che, come l'avvocato ha dichiarato, “in realtà non c'è” possa comunque “avere un senso” e quindi non essere deontologicamente sanzionabile. Il giornalista ha il diritto-dovere di informare e di esercitare la critica, così come sancito dall'art. 2 della Legge ordinamentale e ribadito dall'art. 1 del Testo unico dei doveri del giornalista. Ma tale insopprimibile diritto-dovere ha dei limiti: deve essere esercitato nel totale rispetto della legge e della buona fede, oltre che della verità sostanziale dei fatti. E soprattutto senza mai scegliere di rinunciare alla verifica degli stessi. La critica e la presentazione di punti controversi servono a stimolare il dibattito pubblico su temi di rilevanza sociale: quando però la notizia non è vera, ma solo presunta come nel caso esaminato, viene a cadere l'interesse pubblico e di conseguenza la legittimità della critica, che rischia di trasformarsi in un deliberato attacco personale. Ancora più grave quando al centro della vicenda vi è una persona lesa nella sua immagine di pubblico amministratore per un fatto non solo che non ha commesso, ma che, nel caso la notizia fosse stata vera, avrebbe semplicemente agito nella piena legittimità esercitando un proprio diritto. Come ricorda la giurisprudenza domestica ((...)D.N. 6/2018), “Il giornalista è sempre tenuto alla verifica della notizia affinché i lettori possano formarsi dalla lettura dei fatti una libera opinione e/o distinguere dai fatti l'opinione – se espressa – dello stesso articolista. Le mere congetture senza riscontri scadono nell'offesa dell'altrui dignità [...] tanto più se (quel fatto) investe la vita e la credibilità di personaggi pubblici”. Nel ricorso viene affermato inoltre che la replica dell'assessore (...) è stata pubblicata sul quotidiano nonostante non fosse dovuta, in quanto molto più lunga di quanto previsto per legge. Questo Consiglio respinge tale motivo, ricordando che l'art. 1 del Testo unico dei doveri del giornalista dispone che le notizie che risultano inesatte debbano essere rettifiche anche, come in più di un'occasione ribadito dal Consiglio di disciplina nazionale, in assenza di specifiche richieste. In merito al commento in calce alla replica, si ritiene che il ricorrente – di fronte a fatti che smontavano radicalmente l'impianto dell'articolo pubblicato in precedenza – avrebbe potuto cogliere l'occasione per ammettere l'errore commesso e scusarsi con i

lettori oltre che con l'interessato. Ha invece preferito – anche con lo strillo scelto per la locandina e con il sommario scelto per il titolo – sostenere la tesi iniziale e insistere nel perseguire una notizia non vera.

Nel merito del commento al post sulla pagina Facebook dell'amministratore pubblico, si ritiene comprensibile, ma non giustificabile, e soprattutto totalmente fuori luogo nel contenuto proposto il commento di (...). Comprensibile, perché non è mai piacevole quando la propria categoria professionale – in questo caso la comunità delle giornaliste e dei giornalisti – viene fatta oggetto di critiche. Non giustificabile, in quanto un giornalista professionista per di più con un ruolo apicale nella redazione di un importante quotidiano locale dovrebbe essere in grado di conoscere quali sono i limiti imposti dalla deontologia, quali sono i contesti adatti e le modalità corrette da adottare. Oltretutto (...) ha scelto di rispondere imputando all'assessore violazioni improprie, screditando di conseguenza nella piazza virtuale dei social media la categoria e l'Ordine di appartenenza.

Infine, la giurisprudenza domestica si è già in varie occasioni espressa relativamente alle chat di messaggistica, qual è WhatsApp, non utilizzabili ai fini disciplinari. Già la Corte di Cassazione (ordinanza n. 21965 del 10 settembre 2018), richiamando l'art. 15 della Costituzione ("La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria"), ha asserito che "le conversazioni all'interno di una chat chiusa, riservata a un numero di soggetti determinato, con accesso tramite password, godono della garanzia costituzionale della segretezza, in quanto espressione della libertà di comunicare con soggetti determinati". Ai fini della valutazione disciplinare questo Consiglio non ritiene comunque rilevante quanto intercorso nelle conversazioni private fra (...) e il legale dell'esponente (frutto, peraltro, di un errore di destinatario), dal momento che si è chiamati a definire l'impatto mediatico dell'articolo che il collega ha scelto di pubblicare, oggetto del provvedimento impugnato.

P.Q.M.

Il Consiglio di disciplina nazionale dell'Ordine nazionale dei giornalisti, visto il fascicolo degli atti, ascoltato il ricorrente e udita la consigliera relatrice

DELIBERA

di respingere il ricorso presentato dal giornalista (...) e di confermare la delibera resa dal Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti

delle Marche il 9 gennaio 2025 con cui gli è stata inflitta la sanzione della sospensione di mesi due dall'esercizio della professione.

* * *

N. 17/2025 – Cronaca giudiziaria. Resoconti, commenti e critiche fatti entro i limiti delle regole deontologiche – Ammissibilità

Nell'ambito di una inchiesta giornalistica attraverso cui vengono a più riprese riferiti episodi e vicende con l'intento di denunciare pubblicamente l'asserita cattiva gestione dell'Università (...) il quotidiano (...) pubblica (...) un articolo (...) firmato dal giornalista (...). Nell'articolo si riferisce del fatto che (...) "il rettore (...) senza alcuna procedura di selezione pubblica avrebbe affidato una serie di appalti sopra soglia comunitaria, per la somma complessiva di 37 milioni 529.916 euro (più Iva)". L'articolo prosegue poi rimarcando che "tutti i contratti con le imprese affidatarie vennero firmati dal direttore generale dell'ateneo, (...) e (...) nominata responsabile dell'ufficio appalti".

Con riferimento alla seduta (...) spiega che "il consiglio di amministrazione dell'Università di (...) deliberò gli ultimi due affidamenti diretti (...) per un importo complessivo di 8 milioni e 419.316 euro". Come riferisce poi il giornalista, in quella stessa seduta (...) "il cda dell'Università di (...) decise l'assunzione (...) come dirigente di seconda fascia, attingendo da una graduatoria aperta (...) per assumere un dirigente amministrativo". Sempre secondo quanto riportato dal collega (...) in quello stesso articolo, "(...) assegnò a (...) la direzione dei Servizi tecnici e ad interim la direzione di Appalti, servizi e patrimonio. Una chiamata fatta nonostante la disponibilità di un posto di dirigente amministrativo nella graduatoria vigente al Policlinico di (...) e malgrado lo stesso Policlinico avesse comunicato la presenza di un dirigente "utilmente collocato" in graduatoria e non ancora chiamato". Per questa vicenda, racconta (...) su (...), «è in corso un procedimento al Tar di Catania, innescato dalla vincitrice del concorso per dirigente amministrativo dell'Azienda ospedaliera universitaria di (...)».

(...) riferisce tra le altre cose di una nota presentata da (...) in cui si contesta il percorso seguito ai fini dell'assunzione di (...) come dirigente di seconda fascia. In un virgolettato attribuitogli come contenuto della nota da lui vergata il 4 febbraio 2022, il sindacalista definiva la scelta dell'ateneo (...) di individuare una figura dirigenziale attingendo dalla graduatoria (...) come «viziata da gravi omissioni e da violazioni di principi che rendono illegittima l'intera procedura». Fatta tale doverosa premessa per meglio identificare il contesto in cui si calano i fatti oggi in questione, si arriva poi al punto focale della vicenda. Proseguen-

do nell'estensione dello stesso articolo, (...) narra di un'inchiesta della Procura di Catania su bandi e incarichi pilotati nella sanità etnea e riferisce di un sistema di turbative "volte a favorire i segnalati di turno, per ottenere incarichi su alcuni progetti sanitari, finanziati con fondi regionali". Dalle intercettazioni che hanno interessato i predetti registi del sistema turbativo, racconta sempre (...), emergono "alcuni particolari inquietanti sul concorso (...) che portò (...) su una poltrona chiave dell'ateneo di (...)". Si fa riferimento al convincimento della Procura che il concorso fosse stato pilotato a favore del candidato poi risultato vincitore, ma "dalle intercettazioni emerge che anche (...), classificata seconda in graduatoria (posto utile per la successiva chiamata da parte dell'ateneo peloritano), sarebbe stata favorita nello svolgimento della procedura concorsuale, perché sostenuta proprio dai vertici dell'Università di (...)". Un sostegno che gli indagati, durante le conversazioni intercettate, fanno risalire al fatto che (...) è "compagna del fratello della prorettrice dell'Università di (...), (...), delfina di (...) e oggi candidata al rettorato". Secondo le stesse intercettazioni a disposizione della Procura di Catania, riferisce sempre (...), "il fratello di (...), compagno di (...), avrebbe confermato l'interesse dell'allora funzionaria a superare l'esame, ma non a risultare prima in graduatoria. L'obiettivo sarebbe stato quello di risultare seconda, perché l'Università di (...) avrebbe attinto dalla graduatoria catanese e garantito la promozione (...)". Come l'estensore dell'articolo specifica in conclusione, "tra le 1.041 pagine dell'ordinanza della giudice per le indagini preliminari emergono le intercettazioni" che gettano ombre sul concorso in questione.

Il 19 ottobre 2023 (...), notifica tramite il suo legale di fiducia un atto di diffida e messa in mora. Come ampiamente illustrato ai destinatari (...) l'esponente contesta i contenuti dell'articolo. Annunciando di aver già sporto formale querela per il reato di diffamazione a mezzo stampa e calunnia, a (...) si imputa di "aver riportato notizie che per i toni fortemente allusivi, gli accostamenti e le insinuazioni relative a recenti vicende giudiziarie, hanno fortemente screditato la professionalità dell'avv. (...)".

Le intercettazioni di cui si riferisce nell'articolo (...) coinvolgevano tra gli altri il vincitore del concorso in cui lei arrivò seconda – fatto che la pone nel ruolo di parte danneggiata – sebbene gli stessi soggetti coinvolti nell'inchiesta lasciassero chiaramente intendere che "si era distinta in sede di esame per capacità e preparazione". Contestando l'utilizzo artato delle intercettazioni, l'esponente riferisce – rispetto al fatto che "la vicenda sia sotto giudizio davanti al Giudizio amministrativo" – che ci sono "due pronunzie favorevoli in sede cautelare, tanto al Tar Catania quanto al Cga di Palermo". Nel ricorso si afferma che il giornalista avrebbe scritto che la nomina di (...) sarebbe stata

a opera del rettore (...), “laddove tale nomina assegnazione compete e venne fatta dal Direttore Generale”.

Ma anche rispetto al principale oggetto del discutere, ossia le intercettazioni relative all’inchiesta catanese, la difesa è netta. “È documentale che in alcun passo delle conversazioni intercettate vi sia riferimento “nominatim” alla (...) e al di lei fratello, risolvendosi quelle conversazioni in mere ipotesi e supposizioni”. Tradotto, “il nome della (...) e del di lei fratello e le ulteriori considerazioni sono mera ricostruzione giornalistica o più correttamente mera invenzione, con le inevitabili conseguenze sul piano, tra gli altri, reputazionale”. A (...) si imputa infine di aver omesso che nel procedimento di cui si riporta non è indagata, ma anzi parte offesa. Quanto al tema degli appalti, la promotrice dell’atto di diffida e messa in mora sostiene che nell’articolo le sono attribuite presunte irregolarità, quale responsabile dell’ufficio appalti, in ordine ad alcuni contratti affidati dall’ateneo: in realtà, è la replica, tali “affidamenti – tacciati di gravi irregolarità dall’Anac ma ritenuti conformi al dettato legislativo dal Ministero competente – sono stati approvati dal consiglio di amministrazione dell’ateneo, su proposta del Dipartimento Servizi tecnici, ove (...) non aveva mai prestato servizio prima dell’incarico di direzione conferitole (...)”, ossia dopo le aggiudicazioni di cui trattasi, alle quali ha partecipato come ufficiale rogante.

Sostenendo che il mancato accertamento della veridicità dei fatti e la loro artificiosa ricostruzione offendano l’immagine e la reputazione dell’esponente, si afferma che tale pregiudizio vada imputato tanto all’autore dell’articolo quanto al direttore responsabile, ritenuti “responsabili di condotte diffamanti e calunniöse, aggravate dalla diffusione a mezzo stampa dei fatti narrati”. Nel sostenerlo ci si rifa all’orientamento della Corte di Cassazione: oltre al dovere di una narrazione proporzionata ai fatti e che non contenga falsità, oltre all’obbligo di accertare diligentemente quanto si afferma e di non eccedere nell’uso di termini offensivi, la Suprema Corte ritiene che debba essere dovere di chiunque scriva un testo di cronaca o di satira, utilizzare toni non insinuanti, non allusivi o non ingannevoli.

Ritenendo che “nessuna di queste precauzioni sia stata adottata né dall’autore né dalla direzione del giornale”, l’esponente chiede un risarcimento per il danno di immagine misurato in un importo pari a 500 mila euro, ma esige anche che “venga rivelata la fonte delle informazioni assunte e le modalità con cui l’autore dell’articolo sia venuto in possesso dell’ordinanza cautelare”.

Il 23 ottobre 2023 anche (...) scrive per il tramite del suo legale di fiducia (...). Nell’esposto si contestano i contenuti dell’articolo di (...). Annunciando di aver già sporto formale querela, a (...) si imputa di “aver artatamente riportato

delle notizie che per i toni allusivi e decettivi utilizzati, in uno ai faziosi riferimenti a vicende giudiziarie allo stesso totalmente estranee, screditato gravemente (...)”. L’esposto segue pedissequamente quello presentato dai legali di (...) e perviene infine alle stesse richieste: un risarcimento per il gravissimo danno di immagine misurato in un importo pari a 500 mila euro, nonché che “venga rivelata la fonte delle informazioni assunte e le modalità con cui l’autore dell’articolo sia venuto in possesso dell’ordinanza cautelare”.

Il 5 dicembre analogo atto viene reiterato a opera del medesimo legale che assiste (...) alla luce di un altro articolo firmato da (...), in cui sostanzialmente la ricostruzione dei fatti (...) è coerente con quanto riferito già nell’articolo del (...).

L’11 dicembre anche (...) presenta un nuovo esposto in conseguenza dei nuovi articoli pubblicati da (...) e firmati da (...).

(...)

Il 15 marzo 2024 il terzo collegio del Cdt scrive a (...) e al suo legale per chiedere se, a seguito degli articoli pubblicati e in riferimento ai relativi tre esposti prodotti – di analogo contenuto – abbia richiesto di esercitare il diritto di replica (...). Il 18 marzo (...) scrive per tramite del suo legale, risponde a tale richiesta premettendo che “la pubblicazione della rettifica è un obbligo di legge cui il giornalista, sul piano deontologico deve provvedere autonomamente”, ritenendo che gli elementi per farlo fossero abbondantemente contenuti negli esposti presentati. Infine, tuttavia, si specifica che “(...) non ha inteso e non intende replicare, con una diversa ricostruzione dei fatti”, e che “ciò che si reclama è il rispetto della verità sostanziale”, viziata nel caso in questione da omissioni di fatti e dettagli essenziali, utilizzo decettivo di titoli, sommari e didascalie, violazione del diritto alla riservatezza.

Il 15 marzo 2024 il terzo collegio del Cdt scrive a (...) e al suo legale per chiedere se, a seguito degli articoli pubblicati e in riferimento ai relativi tre esposti prodotti – di analogo contenuto – abbia richiesto di esercitare il diritto di replica (...). Premesse, argomentazioni e conclusioni ricalcano, nella sostanza ma anche nella forma, la risposta fornita da (...) e dal suo legale.

Il 20 giugno 2024 il legale di (...) scrive ancora al Cdt siciliano per comunicare che (...) il Gip di Catania ha riconosciuto il diritto al risarcimento della sua assistita quale parte lesa del reato e parte civile nel procedimento penale contro il vincitore del concorso (...) in cui (...) risultò seconda classificata. Nell’occasione si fa presente anche che la conclusione delle indagini della Procura di (...) sugli appalti banditi dall’Università (...) nel 2021 ha acclarato la totale estraneità dell’esponente, non essendo risultata destinataria di alcun avviso di garanzia.

Il 1° luglio 2024 anche il legale di (...) scrive ancora al Cdt siciliano per comunicare che il 18 giugno 2024 il Gip di Catania ha riconosciuto il diritto di (...) al risarcimento quale parte lesa del reato e parte civile nel procedimento penale contro il vincitore del concorso (...) in cui (...) risultò seconda classificata. Nell'occasione si fa presente anche che la conclusione delle indagini della Procura di (...) sugli appalti banditi dall'Università (...) nel 2021 ha acclarato la totale estraneità dell'esponente, non essendo risultata destinataria di alcun avviso di garanzia.

Il 2 ottobre 2024 il legale (...) per niente persuaso dalle precedenti puntualizzazioni della segreteria del Cdt siciliano, chiede nuovamente informazioni sull'esito del procedimento disciplinare a carico di (...).

Il procedimento del Consiglio di disciplina territoriale

Il 5 marzo 2024 il terzo collegio del Cdt della Sicilia, esaminati gli esposti presentati distintamente dai legali di (...) e (...), delibera di procedere in via istruttoria all'audizione del giornalista (...) prima ancora di aprire formalmente un procedimento disciplinare a suo carico.

Il 16 aprile 2024 (...) produce, tramite i propri legali, una memoria difensiva scritta e relativa documentazione allegata. Nel sostenere che (...) abbia correttamente esercitato i propri diritti-doveri, in conformità ai precetti deontologici e ai presupposti richiesti dalla giurisprudenza, si rimarca per prima cosa il rilievo pubblico per il lettore siciliano di un'inchiesta giornalistica lunga e articolata sulla cattiva gestione dell'Università (...) in un determinato periodo storico. "(...) ha, come legittimo, sviluppato autonome valutazioni critiche rispetto a quanto emergeva dalla disamina della documentazione e delle informazioni raccolte nell'esercizio della sua attività di inchiesta, e di tali valutazioni ha dato atto nei suoi articoli", è il punto centrale su cui insistono gli avvocati di (...), assieme alla constatazione che il riferimento (...) presente nell'ambito dei tre specifici articoli censurati si inserisce nel più ampio e complessivo contesto dei moltissimi articoli attraverso i quali (...) ha condotto e sviluppato la propria inchiesta giornalistica, finalizzata non solo a mettere a nudo la rilevanza penale, ma anche a sollevare la questione pubblica e morale ad essi sottesa.

Come detto, alla memoria viene allegata una consistente mole di fonti documentali, vincolandole alla segretezza/riservatezza. Oltre a rivendicare che "ogni singola affermazione contenuta negli articoli trovi il suo puntuale riscontro documentale negli atti che sono stati prodotti", i legali di (...) rammentano il dovere di mantenere il segreto sulle proprie fonti.

L'audizione si svolge il 7 maggio 2024 con inizio alle 15.11. (...) conferma che né lui né il giornale hanno mai ricevuto richiesta di replica o di rettifica da parte degli esponenti ma di aver ricevuto da (...) un messaggio su whatsapp quasi contestuale alla diffida, quindi il giorno dopo la pubblicazione del primo articolo (...). Nel messaggio, lungo e straordinariamente articolato soprattutto rispetto al mezzo utilizzato, (...) lamenta il danno patito, pur a fronte del sacrificio e della dedizione con cui ha ottenuto quel ruolo dopo anni di studi e dopo un concorso in cui erano state commesse turbative di cui si sente vittima. "A metà dicembre, se ti va, ci sentiamo e chi sono lo capirai da te", è la frase con cui (...) completa il messaggio.

Nel corso dell'audizione (...) ribadisce che quegli articoli vanno contestualizzati all'interno dell'inchiesta condotta sull'Università, un contesto più ampio. Viene chiesto a (...) se avesse o meno scritto che i due esponenti non erano indagati in nessuna delle vicende giudiziarie esposte, e il suo legale spiega che "non c'è scritto espressamente che non sono indagati, ma nell'ambito della ricostruzione i riferimenti (...) che sono obiettivamente specifici, vengono presentati sempre con l'uso del condizionale". Tanto (...) quanto il suo legale precisano poi che i successivi articoli nulla aggiungevano o toglievano rispetto ai fatti specificamente richiamati negli esposti presentati successivamente.

Il 14 ottobre 2024 il terzo collegio del Cdt delibera di avviare il procedimento disciplinare nei confronti di (...) e lo convoca per una nuova audizione.

L'audizione si svolge l'11 novembre 2024. Sostanzialmente, (...) e i suoi legali ribadiscono quanto dichiarato in occasione della prima audizione e quanto prodotto in sede di memoria difensiva.

Il 20 febbraio 2025 il terzo collegio del Cdt della Sicilia delibera la sanzione dell'avvertimento nei confronti del giornalista pubblicista (...).

Rammentate le norme comunitarie e nazionali che impongono al giornalista un bilanciamento tra diritto di cronaca e diritti delle persone offese, il collegio ricorda che il diritto di cronaca è prevalente se è in ballo l'interesse generale della collettività alla conoscenza dei fatti. Si dà atto, pertanto, che il giornalista ha agito nell'esercizio del diritto di cronaca e di critica, che ha usato il condizionale in merito alle vicende oggetto di indagine e rispetto alla posizione degli esponenti. Chiarito che la sentenza con cui il gip di Catania riconosce il diritto al risarcimento dell'esponente (...) nell'ambito della vicenda relativa al concorso (...) è successiva agli articoli, il terzo collegio ribadisce il diritto del giornalista a esprimere la propria opinione, le proprie valutazioni e le proprie critiche su fatti e vicende di interesse pubblico, aggiungendo che (...) si è espresso con contenenza. Ribadito che il titolo di un articolo non viene deciso dal giornalista e che pertanto alcuna responsabilità può essere a questi

attribuita, il collegio sottolinea che ogni eventuale chiarimento sarebbe potuto emergere attraverso l'esercizio del diritto di replica e/o rettifica.

Tuttavia, il terzo collegio rimarca che l'articolo 8 lettera a del Testo unico dei doveri del giornalista richiama l'attenzione del giornalista relativamente alla presunzione di non colpevolezza e pertanto, nel fornire le informazioni deve dare atto specificamente se il soggetto di cui si parla sia o meno indagato e/o imputato, mentre nell'articolo non viene chiarito se (...) e (...) siano stati indagati e/o imputati o se siano persone offese.

Il ricorso al Consiglio di disciplina nazionale

Il 21 marzo 2025 (...), tramite i suoi legali, ricorre contro la sanzione comminatagli dal Cdt della Sicilia.

Nel ricorso si ribadisce che né (...) né (...) hanno mai trasmesso al direttore responsabile e/o al giornalista alcuna richiesta di rettifica o di dar spazio a precisazioni e/o chiarimenti. Il giorno successivo alla pubblicazione dell'articolo (...) e (...) hanno provveduto a sporgere querela penale avverso il giornalista ed il direttore responsabile di (...), in seguito al quale è stato aperto un procedimento penale. Lo stesso giorno (...) e (...) hanno trasmesso all'esponente la "diffida" al risarcimento di 500.000 euro ed alla rivelazione delle fonti utilizzate. Il 3 luglio 2024 (...) ha avviato nei confronti del dott. (...) un procedimento civile pendente dinanzi al Tribunale di (...), chiedendo un risarcimento quantificato in 150 mila euro per il danno asseritamente subito in conseguenza della diffusione degli articoli a firma del dott. (...), nonché la condanna del solo dott. (...) al pagamento di una sanzione pecuniaria pari ad 1/3 del danno che verrà liquidato.

Non sfugge ai legali (...) di rimarcare che «nell'ambito del procedimento disciplinare pendente dinanzi al Consiglio di disciplina territoriale, (...) aveva avanzato una gravissima e del tutto inopportuna richiesta (poiché in evidente violazione della doverosa riservatezza che connota l'esercizio dell'azione disciplinare) di "conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati nei confronti del (...), al fine di valutare eventuali ulteriori responsabilità per le fattispecie denunciate e tutelare i miei interessi nelle più opportune sedi giudiziarie", e tale richiesta – a fronte del rifiuto correttamente opposto dal Consiglio territoriale di disciplina Odg di Sicilia per doverose ragioni di riservatezza – è stata insistentemente reiterata dall'avv. (...) a conferma dell'intento intimidatorio e repressivo delle azioni poste in essere. Anche nell'ambito del citato giudizio civile (...) ha chiesto al G.U. di ordinare al Cdt le informazioni circa l'esito del procedimento disciplinare (che invece si ritiene debbano rimanere coperte da privacy/segreto istruttorio).

Non può non evidenziarsi nuovamente, anche in questa sede, come tutte le iniziative avversarie appaiano manifestamente finalizzate a disincentivare l'esponente giornalista e la testata (...) dall'interessarsi ovvero dall'esprimere una legittima opinione sulle vicende oggetto di analisi e commento nelle pubblicazioni contestate, vicende la cui rilevanza pubblica e sociale è invece fuori discussione e che, nei termini puntualmente indicati e chiariti negli articoli, riguardano anche (...) e (...)».

Per tutti questi motivi gli avvocati che assistono (...) chiedono che il provvedimento assunto dal Cdt della Sicilia sia revocato o annullato. In via subordinata, se ne chiede la sospensione sino alla completa definizione dei giudizi civili e penali pendenti.

Il parere del Procuratore Generale

Il 15 maggio 2025 il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Palermo ha formulato parere favorevole all'accoglimento del ricorso promosso da (...). Secondo il PG il giornalista ha agito nell'esercizio del diritto di cronaca, ha utilizzato il condizionale in merito alle vicende oggetto d'indagine e rispetto alla posizione degli esponenti, può esprimere la propria opinione, le proprie valutazioni e le proprie critiche su fatti e vicende di interesse pubblico.

Considerazioni e conclusioni

Alla luce del locupletto materiale istruttorio disponibile, delle prove documentali prodotte dal ricorrente a corredo delle proprie memorie, di quanto affermato dallo stesso in occasione delle due audizioni sostenute dinanzi al terzo collegio del Cdt della Sicilia, delle conclusioni alle quali è pervenuto lo stesso Cdt della Sicilia prima di assumere la propria decisione sulla base di un solo elemento critico rilevato, delle ulteriori riflessioni promosse in sede di ricorso dall'esponente e del parere pronunciato dal PG di Palermo, si desume quanto segue:

- il giornalista ha agito nell'esercizio del diritto di cronaca e di critica;
- ha usato il condizionale in merito alle vicende oggetto di indagine e rispetto alla posizione degli esponenti;
- la sentenza con cui il gip di Catania riconosce il diritto al risarcimento dell'esponente (...) nell'ambito della vicenda relativa al concorso (...) è successiva agli articoli di cui in questione;
- il giornalista ha correttamente esercitato il diritto a esprimere la propria opinione, le proprie valutazioni e le proprie critiche su fatti e vicende di interesse pubblico;

- il giornalista si è espresso con continenza;
- né il giornalista né il giornale hanno mai ricevuto una richiesta di rettifica o di replica, che avrebbero eventualmente consentito di chiarire eventuali inesattezze o falsità;
- questo Consiglio di disciplina nazionale non ritiene che il giornalista abbia mai equivocado sulla posizione degli esponenti rispetto alle vicende giudiziarie di cui si dava conto, raccontando dei fatti che li coinvolgevano sulla base di documenti, testimonianze e dichiarazioni altrui – opportunamente attribuite ai rispettivi autori – al solo scopo di tratteggiare con la massima completezza il quadro emerso dall’inchiesta giornalistica dedicata alla gestione dell’Università di (...) in quel preciso momento storico. Inchiesta – giova ribadirlo – iniziata con anticipo rispetto agli articoli in cui vengono tirati in ballo gli esponenti e proseguita anche successivamente.

P.Q.M.

il Consiglio di disciplina nazionale dell’Ordine dei giornalisti, visto il fascicolo degli atti e udito il consigliere relatore

DELIBERA

di accogliere il ricorso presentato dal giornalista (...) avverso la sanzione disciplinare dell’avvertimento inflitta dal Consiglio di Disciplina Territoriale dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia (...).

* * *

N. 24/2025 – Non è censurabile il giornalista che pubblica una notizia di pubblico interesse, pur se contiene errori marginali tempestivamente rettificati che non alterano la verità sostanziale dei fatti

Il Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei Giornalisti del Veneto (...) ha preso in esame la segnalazione (...) nei confronti della giornalista professionista (...) per comportamento non deontologicamente corretto. L’esponente rilevava che nell’articolo di (...) la giornalista avrebbe riportato informazioni inesatte e non verificate riguardo a un incidente sul lavoro. L’articolo, secondo l’esponente, conteneva errori relativi alla data (non il 18, ma il 22 aprile), alle modalità dell’incidente, alla qualifica della lavoratrice coinvolta (impiegata, non operaia) e alle conseguenze dell’incidente, generando discredito sull’azienda interessata. L’articolo riportava che un’operaia era stata colpita alla testa da un muletto mentre l’incidente si sarebbe verificato con l’urto

alla caviglia. Le condizioni della dipendente non sarebbero mai state gravi e non sarebbe necessitato il ricovero in ospedale, contrariamente a quanto riportato nell'articolo. Non ci sarebbero stati interventi dello Spisal (Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro), sempre contrariamente a quanto era riportato nell'articolo di (...). Secondo l'esponente, la giornalista, contattata telefonicamente dal direttore generale dell'azienda il (...), giorno della pubblicazione dell'articolo, avrebbe ammesso di non aver verificato i fatti prima della pubblicazione.

La memoria a seguito di richiesta di sommarie informazioni, presentata da (...), tramite il suo avvocato di fiducia, (...), evidenziava i seguenti punti principali. L'infortunio sul lavoro era effettivamente accaduto: un muletto aveva colpito una dipendente, che era caduta a terra, soccorsa dai colleghi e accompagnata in ospedale da uno di loro, nonostante l'intervento dell'ambulanza; anche se gli ispettori non erano intervenuti in loco, si sostiene nella memoria che l'attività dello Spisal non può essere mancata. Quanto poi alle lesioni della dipendente, la difesa affermava che un passaggio in ospedale c'era effettivamente stato. Da ultimo nella memoria si rimarcava che era stato pubblicato un articolo di rettifica con la corretta ricostruzione dei fatti, come richiesto dall'azienda. La memoria difensiva asseriva che la notizia riportata non era falsa ma imprecisa e che gli errori narrati non sarebbero stati tali da alterare la verità oggettiva dell'infortunio sul lavoro. La difesa metteva in rilievo che (...) aveva tentato di contattare la dirigenza dell'azienda prima di pubblicare l'articolo ma senza successo.

Il Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei Giornalisti del Veneto (...), conclusa la fase delle sommarie informazioni, avviava il procedimento disciplinare nei confronti della giornalista (...) «per avere scritto l'articolo succitato senza verificare la veridicità e la attendibilità dei fatti, riportando svariate circostanze non vere sia relativamente alla data (non il 18, ma il 22 aprile), sia al soggetto coinvolto (impiegata, non operaia), sia alle modalità dell'incidente (urtata da un muletto alla caviglia non alla testa), sia alle conseguenze per l'azienda (non vi è stato alcun intervento in loco dei tecnici della Spisal) e al tipo di lesioni riportate dall'interessata (non trasportata in ospedale con l'ambulanza, mai ricoverata e soprattutto mai dichiarata fuori pericolo), finendo per stravolgere e ingigantire la vicenda e per spettacolarizzare un banale incidente, con la conseguenza di gettare discredito sull'azienda in relazione alle misure di sicurezza adottate».

Il Cdt avviava il procedimento nei confronti della giornalista in merito a quanto sopra perché in contrasto con i doveri fissati dagli artt. 2 e 48 della Legge n. 69/1963 e con i principi del Testo unico dei doveri del giornalista contenuti

nell'art. 1 secondo cui è «...obbligo inderogabile» dei giornalisti «il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede ... la promozione della fiducia tra stampa e lettori», nell'art. 2, lett. a) secondo cui il giornalista «...ricerca, raccoglie, elabora e diffonde con la maggiore accuratezza possibile ogni dato o notizia di pubblico interesse secondo la verità sostanziale dei fatti», nell'art. 9, lett. d) secondo cui il giornalista «...controlla le informazioni ottenute per accertarne l'attendibilità».

(...) il Cdt del Veneto ascoltava (...), assistita dal suo legale di fiducia. La giornalista dichiarava di avere avuto la notizia da una fonte qualificata come fiduciaria, di avere fatto una serie di verifiche, di aver tentato di mettersi in contatto con la società più volte senza ottenere risposta dopodiché dalla segreteria le era stato riferito «che l'avrebbero richiamata», cosa mai accaduta. (...) faceva presente che il giorno seguente alla pubblicazione dell'articolo, a seguito di contatto con la ditta aveva provveduto alla rettifica del pezzo. In conclusione, (...) aveva affermato: «Le verifiche da parte mia le ho fatte, evidentemente ci sono state delle imprecisioni... può capitare... la rettifica serve a quello... è stata pubblicata tempestivamente il giorno dopo».

Il Consiglio di disciplina territoriale del Veneto, ritenuto che, per ammissione della difesa, nell'articolo della giornalista (...) sono state riportate molte circostanze inesatte quali la data dell'incidente sul lavoro (...), la qualifica della lavoratrice (impiegata e non operaia), le modalità dell'incidente (urtata alla cavaglia e non colpita alla testa), il tipo di lesioni (mai è «stata in pericolo» e non stata trasportata in ospedale con l'ambulanza, né mai ricoverata e mai dichiarata «fuori pericolo»), che l'intervento dello Spisal non è mai avvenuto, ha giudicato la condotta di (...) in violazione delle norme deontologiche richiamate nel capo di incolpazione.

La giornalista – secondo il Cdt – non ha verificato adeguatamente i fatti, riportando informazioni inesatte e ingigantendo la vicenda, con conseguenze negative per l'azienda coinvolta in riferimento alle misure di sicurezza adottate. Il Consiglio ha rimarcato che il giornalista ha l'obbligo inderogabile di rispettare la verità sostanziale dei fatti e di verificare le informazioni prima della pubblicazione. Secondo i primi giudici l'impossibilità di fare ulteriori verifiche non esime dalla responsabilità di riferire correttamente i fatti o di omettere particolari non accertati. Quanto alla rettifica il Cdt l'ha ritenuta insufficiente a compensare la gravità delle inesattezze presenti nell'articolo originale. La condotta di (...), in base a quanto sopra, è stata pertanto giudicata in contrasto con gli obblighi di accuratezza e verità imposti dagli articoli 2 e 48 della Legge n. 69/1963 e dal Testo unico dei doveri del Giornalista (artt. 1, 2 lett. a, art. 9, lett. d).

Il Consiglio ha valutato la violazione come di lieve entità, considerando l'ammissione dell'errore e la pubblicazione della rettifica. Pertanto, (...) ha sanzionato la giornalista (...) con un avvertimento, richiamandola all'osservanza dei doveri professionali e al rispetto dei principi deontologici.

Il ricorso al Consiglio di disciplina nazipnale

In data 17 giugno 2025 l'avvocato (...), per conto della giornalista (...), ha presentato ricorso avverso la delibera sanzionatoria (...).

La ricorrente sostiene che le motivazioni addotte dai primi giudici «non paiono condivisibili: un infortunio sul lavoro non è mai banale e la notizia non è fortemente inveritiera».

Nel ricorso si contesta la valutazione del Cdt secondo la quale «due circostanze ovvero l'ammissione dell'errore e la pubblicazione della rettifica (...) non renderebbero il fatto scriminato ma solo di lieve entità». La ricorrente rigetta l'accusa che la notizia sia fortemente inveritiera ricordando il principio affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui «non inducono il superamento del limite della verità modeste o marginali inesattezze che incidono su semplici modalità del fatto narrato senza modificarne la struttura essenziale...» (Cass. 14 ottobre 2005, n. 37643).

In questo caso la dipendente è stata effettivamente colpita da un muletto in retromarcia nel magazzino di un'azienda dove deve essere interdetto l'accesso ai non addetti al lavoro (id est, ai dipendenti non formati e non informati per sostare in quei luoghi operativi). Il nucleo della notizia – secondo la ricorrente – è vero e risulta ancor più grave la cronaca raccontata considerato che l'infortunata non rivestiva nell'azienda la qualifica adatta a sostare nei luoghi dell'incidente.

La difesa afferma che le contestazioni non riguardano il nucleo centrale del racconto ma alcune circostanze, tutte di contorno e tutte rettificate, come le modalità dell'infortunio con la dipendente urtata alla caviglia e non alla testa, l'intervento in loco dello Spisal e il ricovero in ospedale della stessa dipendente. In merito alla circostanza contestata che l'intervento dello Spisal in loco nell'immediato non ci sarebbe stato, la difesa precisa che quando accade un incidente sul lavoro lo Spisal deve essere sempre allertato. Gli ispettori possono sempre intervenire, anche se l'obbligo di intervento immediato in loco si ha solo in caso di infortunio grave o gravissimo: se l'infortunio non è grave e l'infortunato ha una prognosi inferiore ai 40 giorni, il sopralluogo avviene a una o due settimane di distanza di tempo. «Alla evidenza, nel caso – scrive la ricorrente – la prognosi deve essere stata inferiore ai 40 giorni e il datore

di lavoro avrebbe dovuto redigere un verbale di infortunio da trasmettere allo Spisal, ma non vi è traccia negli atti trasmessi, né l'esponente si premura di produrre alcunché».

In merito all'intervento degli ispettori dello Spisal in loco o successivo – si afferma nel ricorso – questo non può comunque essere mancato: «Si tratta di attività del tutto ordinaria che nulla aggiunge, in termini di gravità, alla notizia dell'avvenuto infortunio sul lavoro come vorrebbe, viceversa, il Consiglio territoriale di disciplina».

Quanto alla contestazione che il ricovero in ospedale non sia avvenuto con un'ambulanza giunta in loco, come riportato nell'articolo di (...), ma con un'auto privata, il ricorso rimarca che la dipendente colpita dal muletto è caduta a terra, è stata soccorsa dai colleghi uno dei quali l'ha accompagnata in auto all'ospedale, e comunque un accesso al nosocomio (...) vi è stato, così come vi è stato l'intervento sul posto dell'incidente dei Carabinieri della locale stazione. La notizia, quindi, non è falsa ma imprecisa.

Nel ricorso si evidenzia che dalla ricostruzione dell'incidente, postuma alla pubblicazione dell'articolo, è risultato pure che la dipendente infortunata non era un'operaia ma un'impiegata e che, pertanto, si trovava in una zona non di sua pertinenza. Sostiene il ricorrente che i dettagli dell'infortunio, come successivamente appresi, in particolare per quanto riguarda le mansioni della dipendente infortunata, rendono – paradossalmente – quell'occorso di rilievo decisamente molto più grave di quello narrato proprio quanto alle misure di sicurezza adottate in azienda.

Il discredito sotto il profilo della mancata adozione di misure a tutela della salute e di sicurezza generato dall'articolo – si afferma ancora nel ricorso – non è perciò sostenibile. La ricorrente inoltre rileva che la dipendente ha subito delle lesioni sulla cui gravità l'esponente tace: non si sa quanti giorni di malattia le sono stati pronosticati, non si produce copia del certificato medico del pronto soccorso né la denuncia all'Inail dell'infortunio. «I fatti assertivamente non veri per il Cdt – è la conclusione nel merito della ricorrente – non sono in grado da soli di immutare, alterare, modificare la realtà e gettare discredito sull'azienda».

Quanto al profilo probatorio, nel ricorso si sostiene che il Cdt ha accolto la narrazione dell'azienda come vera senza acquisire riscontri: il Consiglio, fondando il giudizio di responsabilità disciplinare a carico della giornalista sul mero racconto dell'esponente, senza allegazioni probatorie, ha reso insufficienti le argomentazioni esposte nella delibera finale. Secondo il Cdt quello che ha segnalato l'azienda è vero a prescindere da qualsivoglia semplice verifica documentale.

La ricorrente ricorda che l'invio di una richiesta di rettifica fu suggerita e caldeggiata da lei stessa ed eccepisce che se la pubblicazione della rettifica non avesse un valore scriminante (come sostenuto dal Cdt), allora qualsiasi errore commesso dal cronista sarebbe imperdonabile e quindi passibile di sicura sanzione. Inoltre, evidenzia che si è affidata ad una fonte privilegiata da cui ha avuto la notizia e ha cercato di mettersi in contatto con l'azienda che ha rifiutato ogni contatto; ha riferito poi ai lettori la ricostruzione dei fatti offerta dal sacchettificio definendola corretta, pur in contrasto con quanto riferito dalla fonte e proceduto alla pubblicazione. La fiducia con i lettori, asserisce la ricorrente, non è stata in alcun modo minata.

Nel ricorso si nega che la condotta di (...) costituisca un illecito disciplinare perché, per la sua sussistenza, è necessaria la volontarietà del comportamento ossia la possibilità di esercitare su di esso un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. (...), affidandosi alla fonte molto privilegiata – si sostiene nel ricorso – ebbe la consapevolezza di riferire una narrazione veritiera: il contenuto e la tempestività della rettifica dimostrano fuori di ogni dubbio che non vi era alcuna consapevolezza di pubblicare una notizia inveritiera. Il contatto ricercato dalla giornalista con l'azienda era per avere un commento sul fatto, non per avere conferma dei dettagli dell'incidente sul lavoro. (...) è incorsa in un errore, lo ha ammesso e ha attivato il percorso per la pubblicazione della rettifica. Vi è l'assoluta mancanza di *suitas* dell'illecito disciplinare, si sostiene nel ricorso. In sintesi, il Consiglio di disciplina territoriale, asserisce la difesa, non ha dato il dovuto rilievo al fatto che la notizia dell'infortunio sul lavoro era vera mentre, pur in assenza della documentazione a riprova di quanto riferito dal sacchettificio, ha calcolato l'attenzione sulle contestazioni dell'azienda, sull'errore e non sul riconoscimento dell'errore, sulla decisione di correggere l'errore pubblicando la rettifica. La ricorrente chiede, pertanto, l'annullamento della delibera impugnata con conseguente archiviazione del caso, stante l'assenza, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, della violazione deontologica contestata.

In data 15/9/2025 il Cdn ha chiesto il previsto parere al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Venezia. In data 3/11/2025 il PG ha espresso parere favorevole alla conferma della sanzione impugnata affermando che trattasi del minimo della sanzione inflitta a seguito del procedimento che ha tenuto conto di tutti i fattori esposti anche dall'incolpata nel corso dell'audizione.

In data 02/12/2025 sono pervenute le controdeduzioni al parere del Pg (...) nelle quali sono state evidenziate le argomentazioni già contenute nel ricorso al Cdn. La difesa affermava «in sintesi e in conclusione» di ritenere «che buona fede e rettifica tempestiva, presenti e riscontrabili entrambi nella condotta

della giornalista (...) possano portare a escludere la di lei contestata violazione deontologica con conseguente annullamento della delibera impugnata» ragion per cui è stata rinnovata la richiesta di accoglimento del ricorso.

Conclusioni

Questo Consiglio di disciplina nazionale, letti attentamente tutti gli atti, ritiene che il ricorso sia fondato e che la delibera del Cdt dell'Ordine dei giornalisti del Veneto con cui la giornalista (...) è stata sanzionata con l'avvertimento, vada annullata.

La ricorrente, infatti, nell'articolo contestato ha riportato correttamente il nucleo essenziale della notizia. Le inesattezze nel racconto del fatto non cambiano la sua essenza. Si tratta di errori modesti o marginali che non superano il limite della verità sostanziale, rimanendo entro una sfera di dettagli che non alterano il quadro generale della vicenda narrata.

Non è pertanto condivisibile quanto asserito dai primi giudici come elemento sostanziale della conclusione sanzionatoria ossia che l'articolo di (...) è «colposamente e fortemente inveritiero». L'incidente sul lavoro si è verificato, ne è stata vittima una dipendente del sacchettificio che è transitata di conseguenza presso l'ospedale (...), come è stato correttamente riferito.

La diffusione della notizia rispondeva all'interesse pubblico per i suoi risvolti di carattere sociale e per le possibili conseguenze, trattandosi di un incidente ai danni di una lavoratrice con implicazioni relative alla sicurezza sul lavoro.

L'articolo di (...) contiene delle imprecisioni come la data in cui si è verificato l'incidente, che tuttavia non inficiano il contenuto sostanziale della notizia. Che la dipendente vittima dell'infortunio fosse un'impiegata e non un'operaia, come si sosteneva erroneamente nell'articolo, non altera la sostanziale ricostruzione dell'accadimento e la sua gravità e cioè che una dipendente della ditta, mentre era al lavoro, è stata colpita da un muletto all'interno del perimetro aziendale.

Tra l'altro, come fa notare (...), il particolare relativo alla corretta qualifica della dipendente (impiegata), emerso in un secondo momento rispetto alla pubblicazione dell'articolo, avrebbe connotato l'accaduto in termini più gravi quanto a inosservanza delle misure di sicurezza: il luogo dove è avvenuto l'incidente non appare di pertinenza di un'impiegata bensì di un'operaia.

Nell'articolo (...) si riporta che la dipendente infortunata era stata colpita alla testa mentre il muletto l'aveva urtata alla gamba; inoltre, che era stata trasportata in ospedale con un'autoambulanza, mentre era stata condotta da un collega in auto. Ciò che rileva per la gravità dell'accaduto in termini di

sicurezza del lavoro è che l'incidente sia avvenuto con il muletto che ha colpito l'infortunata, la quale ha fatto ricorso alle cure del nosocomio. La parte del corpo dove è stata colpita e il mezzo con cui è stata condotta in ospedale non sono particolari determinanti ai fini della gravità in sé dell'incidente sul lavoro, sebbene riportati in modo impreciso dalla giornalista.

Eguale non lo sono gli erronei particolari contenuti nell'articolo in merito all'immediato sopralluogo degli ispettori dello Spisal e della dichiarazione di fuori pericolo dell'infortunata. Se un'ispezione Spisal in loco nell'immediato non c'è stata, questa avrà sicuramente avuto luogo in un secondo momento data la prescrizione normativa ad hoc in relazione alla prognosi dei sanitari.

Quanto alla gravità delle condizioni dell'infortunata, innanzi al Cdt non sono state prodotte documentazioni sanitarie atte a ridimensionarle rispetto all'articolo di (...).

Sul piano soggettivo gli stessi primi giudici hanno riscontrato la buona fede della giornalista che ha chiarito di avere avuto la notizia da una fonte fiduciaria qualificata. Inoltre, (...), prima di scrivere l'articolo, ha contattato telefonicamente la dirigenza (...) per avere un commento in merito all'incidente ma dalla segreteria le è stato riferito che sarebbe stata richiamata da un responsabile dell'azienda, cosa che invece non è avvenuta.

Rileva altresì che il quotidiano ha pubblicato la rettifica tempestivamente secondo quanto richiesto dall'azienda e che per la pubblicazione si è fatta parte diligente la stessa giornalista che ha riconosciuto le imprecisioni contenute nell'articolo.

Non appare, pertanto, condivisibile da questo CDN quanto sostenuto dai primi giudici ossia che la giornalista abbia potuto e voluto artatamente drammatizzare l'infortunio sul lavoro con lo scopo di produrre detrimento alla reputazione dell'azienda. Secondo questo Consiglio di disciplina se l'evento storico è vero, se il cronista ha assolto all'onere di esaminare, controllare e verificare l'oggetto della narrazione, al fine di vincere ogni dubbio, e se la cronaca presuppone immediatezza della notizia e tempestività dell'informazione, allora nessuna responsabilità disciplinare può essere addebitata al giornalista, tanto più se con una pronta rettifica ha egli precisato le marginali inesattezze (cfr. in tal senso Cass. n. 45091/2022, Cass. n. 10650/2023; Cass. n. 14556/2023; Cass. 32603/2023).

Nel caso in questione (...) ha raccontato un fatto vero attinto da fonte ritenuta fiduciaria, ha cercato di confrontarsi con la dirigenza (...), ha dato la notizia e ha prontamente rettificato le imprecisioni: detto in altri termini, ha svolto il suo lavoro. Ration per cui questo CDN ritiene che il ricorso della giornalista (...) sia fondato e debba essere accolto.

P.Q.M.

il Consiglio di disciplina nazionale dell'Ordine dei giornalisti, visto il fascicolo degli atti e udito il consigliere relatore

DELIBERA

di accogliere il ricorso presentato da (...) avverso la delibera n. 146 del 18/4/2025 del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei Giornalisti del Veneto e annulla il provvedimento con il quale le è stata inflitta la sanzione dell'avvertimento.

II

ATTIVITÀ
DEL CONSIGLIO NAZIONALE
DELL'ORDINE

QUESTIONI ELETTORALI – MASSIME

N. 5/2025 – È improcedibile il ricorso elettorale presentato dopo 10 giorni dalla proclamazione degli eletti

La proclamazione degli eletti costituisce il momento da cui decorre inderogabilmente il termine decadenziale per la proposizione del ricorso elettorale, a prescindere dalla circostanza che la conoscenza effettiva dell'atto lesivo, da parte dell'interessato, sia eventualmente intervenuta in un momento successivo, operando detto termine e la sua decorrenza indistintamente per tutti i soggetti, siano essi candidati non eletti, cittadini elettori, oppure candidati che reclamano una migliore collocazione nella graduatoria dei non eletti.

C.N. 9 luglio 2025, n. 5 – Presidente Carlo Bartoli – Relatore Gianfranco Benincasa – Dichiarato improcedibile il ricorso contro le operazioni elettorali (Ordine Lazio) – Richiesta Commissione Ricorsi: conforme.

* * *

N. 8/2025 – Retrodatazione della posizione previdenziale attiva Inpgi – Incandidabilità e ineleggibilità

Un atto amministrativo è irretroattivo e produce effetti solo dal momento della sua formazione e produzione, tranne che ricorra un'espressa previsione di legge, esplicitamente o implicitamente derogatoria. La retrodatazione della posizione previdenziale attiva non ha alcun effetto sullo svolgimento del procedimento elettorale per il Consiglio nazionale specie se è acclarato agli atti che la richiesta di attivazione sia stata presentata ben oltre la data della candidatura e della designazione al Cnog. Ogni collega disponibile a candidarsi al Consiglio nazionale avrebbe quindi interesse a verificare personalmente, prima del voto, la sussistenza dei requisiti richiesti, a cominciare proprio dalla posizione previdenziale attiva presso l'Inpgi, considerato che non sempre il datore di lavoro versa tempestivamente gli oneri previdenziali. Stante l'incandidabilità e ineleggibilità, deve essere chiamato a subentrare nel Cnog il professionista che abbia ricevuto il maggior numero di preferenze, dopo l'ultimo degli eletti.

C.N. 16 settembre 2025, n. 8 – Presidente Carlo Bartoli – Relatore Cristiano Degano – Accolto il ricorso contro le operazioni elettorali (Ordine Molise) – Richiesta Commissione Ricorsi: conforme.

QUESTIONI PROCEDURALI – MASSIME

N. 3/2025 – Mancato preavviso di rigetto – Annullamento con rinvio

Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. A tal fine non può essere considerato un preavviso formale di rigetto un'email con richieste istruttorie, in cui il relatore evidenziava che la documentazione domandata ad integrazione sarebbe stata "valutata dal Consiglio che giudicherà la congruità dei compensi comprovati in relazione ai minimi stabiliti dall'Ordine dei Giornalisti della Puglia per le testate web". Tale richiesta, riscontrata peraltro dal ricorrente dopo 4 mesi, non può considerarsi sostitutiva o equiparabile alla comunicazione di preavviso di rigetto, che sarebbe stato necessario notificare con espressa indicazione dei motivi ostativi, prima della decisione finale.

C.N. 23 gennaio 2025, n. 3 – Presidente Carlo Bartoli – Relatore Santino Franchina – Accolto il ricorso (annullamento con rinvio) avverso delibera Ordine Puglia – Richiesta Commissione Ricorsi: conforme.

CONFORME

C.N. 17 dicembre 2025, n. 9 – Presidente Carlo Bartoli – Relatore Michele Francesco Romano – Respinto il ricorso avverso delibera Ordine Puglia – Richiesta Commissione Ricorsi: conforme.

ELENCO PUBBLICISTI – MASSIME

N. 1/2025 – Condizione essenziale per ottenere l'iscrizione all'Elenco dei pubblicisti è che l'attività risulti non occasionale e che sia regolarmente retribuita

Documentare l'avvenuta retribuzione per il lavoro giornalistico svolto è requisito fondamentale per richiedere l'iscrizione nell'Elenco dei pubblicisti. La legge non prevede come debbano essere compensati gli articoli né un reddito minimo derivante dall'attività giornalistica per l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti. Il Cnog ha deliberato che il compenso minimo debba essere definito dai singoli Consigli regionali, tenendo conto dell'art. 36 della Costituzione. Ribadendo l'impossibilità di iscrizione nell'Elenco dei pubblicisti senza riscontro della regolarità dei compensi per l'attività pubblicistica, la seconda sezione della Corte di Cassazione, con sentenza del 16 ottobre 2017 n. 24345, è entrata nel dettaglio delle modalità di detta retribuzione escludendo il pagamento in contanti a compenso degli articoli scritti: si richiede quindi una retribuzione periodica, tracciabile e richiamando l'interpretazione dell'Ordine nazionale in materia – *per cui si diffida dai pagamenti effettuati in unica tranche a ridosso della domanda di iscrizione* – va prodotta la certificazione del versamento della ritenuta d'acconto. Considerato che dall'esame della documentazione relativa ai pagamenti ricevuti è emerso che il saldo delle annualità è avvenuto sempre in un'unica tranche, a ridosso della domanda di iscrizione e che l'elenco dei servizi sia riferibile a prestazioni svolte né per una emittente che non risulta essere testata giornalistica regolarmente registrata né da società iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione e Postali, il ricorso è stato respinto.

C.N. 23 gennaio 2025, n. 1 – Presidente Carlo Bartoli – Relatore Lorenzo Sani – Respinto il ricorso avverso delibera Ordine Sicilia – Richiesta Commissione Ricorsi: conforme.

CONFORME

C.N. 17 dicembre 2025, n. 2 – Presidente Carlo Bartoli – Relatore Michele Lorusso – Respinto il ricorso avverso delibera Ordine Emilia Romagna – Richiesta Commissione Ricorsi: conforme.

N. 4/2025 – I Consigli regionali devono solo verificare se esistono i requisiti stabiliti dalla legge nell'esaminare le istanze di iscrizione nell'elenco dei Pubblicisti

Al Consiglio regionale non spetta alcuna valutazione discrezionale, neppure tecnica, sull'istanza dell'aspirante pubblicista ma il mero riscontro della sussistenza dei presupposti di legge essendo da escludere che l'iscrizione abbia la funzione di garantire il buon livello qualitativo della stampa. Ciò detto, quando il rigetto della domanda di iscrizione all'Elenco dei pubblicisti sia stato motivato unicamente dalla ritenuta insussistenza di attività giornalistica, allora diventa dirimente valutare il merito dell'attività professionale svolta. La mera lettura delle notizie giornalistiche in una trasmissione radiofonica ha tutti i tratti caratteristici dell'attività giornalistica secondo costante giurisprudenza e pertanto essa è idonea a consentire l'iscrizione all'Ordine dei giornalisti.

C.N. 27 marzo 2025, n. 4 – Presidente Carlo Bartoli – Relatore Santino Franchina – Accolto il ricorso avverso delibera Ordine Valle Aosta – Richiesta Commissione Ricorsi: conforme.

NOTA: il testo integrale della decisione nella sezione Decisioni richiamate dalle massime.

* * *

N. 6/2025 – Cancellazione per morosità – Reiscrizione in caso di pagamento di tutte le quote arretrate

Permettere al giornalista moroso la reiscrizione all'Albo a seguito del pagamento delle quote arretrate e tenuto conto della buona fede dimostrata dal ricorrente che si è dichiarato disposto a sanare la sua posizione, è una prassi adottata da quasi tutti i Consigli regionali dell'Ordine e in quanto tale fatta propria dal Consiglio nazionale.

C.N. 27 marzo 2025, n. 6 – Presidente Carlo Bartoli – Relatore Carlo Andrea Barnabé – Accolto il ricorso avverso delibera Ordine Piemonte – Richiesta Commissione Ricorsi: conforme.

NOTA: il testo integrale della decisione nella sezione Decisioni richiamate dalle massime.

REGISTRO PRATICANTI – MASSIME

N. 7/2025 – Sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nel Registro dei praticanti

Nel percorso di aggiornamento dei criteri interpretativi dell'art. 34 della Legge 69/63 il CNOG ha posto alcuni punti fermi ossia che ai fini dell'iscrizione nel Registro dei praticanti è necessario che la produzione giornalistica sia stata realizzata per almeno 6 mesi dei 12 mesi precedenti alla domanda e che occorre provare di aver percepito un reddito professionale indicativamente equiparabile al minimo tabellare lordo previsto per il praticante con meno di 12 mesi di servizio. Nel caso di specie entrambi non risultavano sussistenti.

C.N. 16 settembre 2025, n. 7 – Presidente Carlo Bartoli – Relatore Michele Francesco Romano – Respinto il ricorso avverso delibera Ordine Lazio – Richiesta Commissione Ricorsi: conforme.

NOTA: il testo integrale della decisione nella sezione Decisioni richiamate dalle massime.

DECISIONI RICHIAMATE NELLE MASSIME

N. 4/2025 – I Consigli regionali devono solo verificare se esistono i requisiti stabiliti dalla legge nell'esaminare le istanze di iscrizione nell'elenco dei Pubblicisti

(...) ha prodotto ricorso (...) al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti avverso la delibera (...) con cui il Consiglio regionale della Valle d'Aosta aveva rigettato la sua richiesta di iscrizione all'Albo dei Giornalisti-Elenco Pubblicisti. In data 21 marzo 2024 il Consiglio nazionale (...) a seguito di un precedente ricorso (...) aveva annullato la decisione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta (...) per carenza dell'elemento del preavviso di rigetto, rinviando gli atti allo stesso Crog per il perfezionamento dell'iter formale della propria decisione. Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta, dopo aver rinnovato il procedimento (...) ha nuovamente rigettato la domanda di iscrizione all'Elenco pubblicisti e la signora (...) ha dunque presentato un nuovo ricorso al Consiglio nazionale insistendo con la richiesta di iscrizione datata 09.06.2023.

La ricorrente ha richiesto l'iscrizione all'Albo nell'Elenco Pubblicisti per l'attività di collaborazione svolta con (...) nel biennio 2021-2022 fornendo un elenco di articoli, attestazioni di retribuzione e un dettagliato certificato del direttore responsabile (...) in cui si attesta l'attività pubblicistica svolta nei 29 mesi antecedenti l'istanza di iscrizione.

Il Cnog, nella decisione del 21 marzo 2024, aveva evidenziato la mancanza di una minima istruttoria con l'approfondimento dei motivi che avevano portato alla decisione impugnata segnalando, nel contempo, che sarebbe stata utile, sempre ai fini della decisione: l'audizione della richiedente; una definizione dei motivi che inducono a considerare l'attività dimostrata come "conduzione radiofonica" e un'eventuale audizione del direttore responsabile per approfondire i contenuti della circostanziata certificazione nella parte in cui attesta che la signora (...) svolge funzioni di "ricerca sul territorio della regione di notizie di cronaca, politica, cultura e arte con eventuali interviste, consegna di 4 registrazioni audio alla settimana e partecipa in diretta telefonica o di persona con notizie di cronaca, politica, cultura e arte".

Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta, dopo aver sentito la direttrice (...) e la stessa ricorrente, ha notificato un preavviso di rigetto dell'istanza ribadendo che "non sussistono allo stato attuale i requisiti e le condizioni per l'accogli-

mento dell'istanza" aggiungendo che "l'attività all'interno della radio non si configura come attività giornalistica in quanto non si riscontra una effettiva mediazione giornalistica, una elaborazione di testi autonomi, ma solo una mera raccolta di comunicati stampa o articoli di giornali".

La ricorrente riscontrava tale preavviso osservando, tra l'altro, che "come illustrato in sede di audizione, provvede a redigere le notizie in autonomia e che, come dichiarato dalla direttrice responsabile, conduce una trasmissione quattro volte al mese. Ha evidenziato, inoltre, come nel corso della sua audizione non è stata affrontata "la modalità di svolgimento dell'attività informativa".

Da rilevare che nel corso dell'audizione era stato sentito il vicedirettore ed editore della radio, (...), il quale aveva dichiarato "che la signora (...) ha seguito lo stesso percorso di altri pubblicisti che hanno ottenuto il tesserino facendo radio per le loro testate".

Il Crog della Valle d'Aosta nella seduta del 12 settembre 2024 ha nuovamente respinto la richiesta di iscrizione considerando "che le motivazioni presentate dalla (...) a sostegno della sua richiesta non siano sufficienti a modificare il parere già espresso in precedenza" e che "i testi allegati alla domanda non si configurano come attività giornalistica in quanto i comunicati o gli elaborati relativi alla presentazione di eventi, manifestazioni sono presi da altre fonti (...), senza una mediazione giornalistica e riportati in voce nel corso della trasmissione radiofonica a lei affidata come conduttrice". Il Crog sostiene che la direttrice e la stessa (...) hanno dichiarato in sede di audizione di non produrre notizie proprie ma di riprendere i giornali.

Nel suo ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti (...) ritiene errato e ingiusto il provvedimento impugnato, eccependo di aver provato l'esistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge ai fini dell'iscrizione all'Elenco dei Pubblicisti. In particolare, evidenzia di aver fatto presente anche in corso di audizione che provvede a redigere le notizie in autonomia, seguendo anche mostre, concerti ed eventi e di procedere alla verifica delle notizie. A tal fine richiama anche una nota inviata al Crog dal vicedirettore (...) e la documentazione prodotta per l'iscrizione che "prova in modo inequivocabile di aver svolto attività giornalistica con la testata (...) con la realizzazione di 151 articoli. Secondo la ricorrente si tratta di un numero di articoli superiore a quanto richiesto dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta (70 articoli in caso di radio locale) e ciò dimostra la non occasionalità dell'attività svolta. Per quanto riguarda invece la retribuzione evidenzia di aver guadagnato importi superiori (1.450 euro) a quelli stabiliti dallo stesso c.r.

La ricorrente, assistita da (...), è stata sentita in videoconferenza dalla Commissione ricorsi in data 4 febbraio 2025. Il legale ha sintetizzato il procedi-

mento di che trattasi riportando i contenuti del ricorso sia per quanto riguarda le motivazioni di diritto che per la documentazione già prodotta.

La signora (...), invece, ha descritto l'attività svolta in due anni e mezzo, precisando di essersi occupata soprattutto di eventi d'arte e di cultura in autonomia. Ha sostenuto di aver effettuato ricerche sui comunicati stampa e su altre testate per individuare date e luoghi di svolgimento. Ha precisato, infine, che nel corso della sua attività ha avuto modo di confrontarsi con altri colleghi e di essere stata rassicurata perché il loro percorso per l'iscrizione all'Albo era uguale al suo. La ricorrente, nonostante sia stata più volte sollecitata a chiarire quest'ultimo aspetto, non ha voluto approfondire per "non vuole puntare il dito contro nessuno" e si è solo soffermata a chiarire in cosa consiste la sua attività. Ha spiegato di aver svolto il percorso stabilito dalla legge per diventare pubblicista occupandosi solo di eventi culturali perché particolarmente propensa a seguire questo settore. Infine, ha sottolineato che registra il servizio da mandare in onda solo dopo aver ricevuto il via libera dalla direttrice che controlla il pezzo scritto.

Considerazioni

In via preliminare, dall'esame degli atti, si evince che il Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Valle d'Aosta, nella seduta del 12 settembre 2024, ha deciso di rigettare la domanda della (...) limitando il suo giudizio al tipo di attività svolta dalla ricorrente dando quindi per scontato che non vi sono altre eccezioni. Pertanto, l'unica valutazione da esaminare in questa sede riguarda proprio la tipologia dell'attività svolta dalla (...) e in particolare se la stessa può essere definita attività giornalistica.

Si evince che la signora (...) ha trasmesso tutta la documentazione necessaria ai fini dell'iscrizione all'Elenco dei Pubblicisti e, in assenza di ulteriori indicazioni di legge su possibili valutazioni della qualità dell'attività svolta, diventa dirimente affidarsi alla giurisprudenza per stabilire se costituisce attività giornalistica la mera lettura delle notizie giornalistiche in una trasmissione radiofonica. In tal senso è opportuno richiamare la sentenza della Cassazione civile, sez. lavoro del 29/08/2011 n. 1772. Alla Corte si chiedeva di stabilire se "l'attività consistente nella mera ripetizione di notizie conosciute attraverso la lettura dei comunicati Ansa e del Televideo costituente il contenuto della prestazione di un soggetto sia qualificabile come giornalistica". La Cassazione Civile, dopo aver richiamato precedenti sentenze, ha confermato che nell'attività svolta erano rinvenibili tutti i tratti caratteristici dell'attività giornalistica, ed in particolare quelli della raccolta, della valutazione e della elaborazione della notizia, che si evidenziavano nella raccolta delle notizie pubblicate dai

notiziari Ansa o dal Televideo, nella scelta di quelle ritenute più importanti, nella possibilità di apportarvi alcune modifiche e nella lettura che del testo così confezionato veniva data nel corso della trasmissione radiofonica.

Il caso esaminato riguardava il riconoscimento del trattamento sia economico che normativo previsto per le corrispondenti prestazioni del giornalista professionista. Nel nostro caso siamo in presenza di un'attività, non occasionale e retribuita, svolta da un'aspirante pubblicista che a conclusione del suo percorso ultra-biennale, presenta una richiesta di iscrizione all'elenco Pubblicisti che rispetta i requisiti previsti dalla normativa vigente e dai parametri stabiliti dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

Ancora più rilevante appare la sentenza Cassazione civile sez. III, 14/01/2002, n. 360 che stabilisce:

“Nell'ordinamento della professione di giornalista, di cui all'art. 35 L. 3 febbraio 1963 n. 69, l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti dipende, non dal livello qualitativo degli articoli scritti, ma dal concorso di requisiti e condizioni previsti dall'art. 35 della stessa Legge, mentre all'organo professionale non spetta alcuna valutazione discrezionale, neppure tecnica, sull'istanza dell'aspirante, ma il mero riscontro della sussistenza dei richiesti presupposti, essendo da escludere che detta iscrizione abbia la funzione di garantire il buon livello qualitativo della stampa.

Conclusioni

Il Consiglio Nazionale ritiene che la domanda d'iscrizione all'Albo dei Giornalisti – Elenco Pubblicisti presentata dalla signora (...) abbia tutti i requisiti previsti dalle normative vigenti e dal regolamento interno del Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

In presenza di numerose sentenze che ribadiscono in modo inequivocabile che i Consigli regionali, nell'esaminare le istanze di iscrizione nell'elenco dei Pubblicisti, devono solo verificare se esistono requisiti stabiliti dalla Legge, questo Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti valuta comunque nel merito l'attività giornalistica descritta dall'aspirante pubblicista e dal direttore responsabile, ritenendola idonea per l'iscrizione richiesta.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di accogliere il ricorso a firma di (...) avverso la delibera di rigetto della domanda di iscrizione all'Elenco pubblicisti emessa dal Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti della Valle d'Aosta in data (...) e, in conseguenza,

di disporre al Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti della Valle d'Aosta di iscrivere l'interessata all'Elenco dei Pubblicisti del suddetto Ordine regionale.

* * *

N. 6/2025 – Cancellazione per morosità – Reiscrizione in caso di pagamento di tutte le quote arretrate

Il Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti del Piemonte, vista la Legge n. 69 del 1963, aveva notificato all'iscritto (...) in data 21.04.2023 l'esito del procedimento amministrativo sostenendo che, "nonostante i ripetuti solleciti, dal 2020 il (...) è moroso nei confronti dell'Ordine", e pertanto veniva deliberata la cancellazione dall'Albo. Avverso questa decisione, (...) contestava nel ricorso "l'illegittimità del provvedimento di cancellazione" assunto dall'Ordine del Piemonte, adducendo di aver 'potuto prendere visione della notifica di cancellazione solo in data 03.03.2025 dopo avere informalmente appreso in data 28.02.2025, a seguito di una telefonata all'Ordine dei Giornalisti del Piemonte, di essere stato cancellato in data 31.03.2023, e avere quindi richiesto, con pec in data 03.03.2025, l'accesso agli atti".

Inoltre, per il ricorrente "la cancellazione risulta motivata da morosità relativa agli anni 2020-2021-2022 (il 2023, alla data del 31.03.2023, poteva essere ancora regolarizzato). Le ragioni della morosità sono conseguenza del fatto che in data 18.05.2020 il sottoscritto ha trasferito il proprio studio legale da (...) al nuovo indirizzo (...)". Non ricevendo più alcuna comunicazione dall'Ordine dei giornalisti successivamente al 18.05.2020, il sottoscritto ha involontariamente ommesso di versare le quote annuali, omissione di cui si scusa e alla quale si dichiara pronto a rimediare versando le quote arretrate con i relativi interessi/penali'.

Nel ricorso si afferma inoltre che "alla formale richiesta in data 28.02.2025 di poter risolvere la questione versando gli arretrati e venendo reiscritto con effetto *ex tunc*, la segreteria dell'Odg Piemonte ha risposto negativamente".

Il CNOG chiedeva dunque chiarimenti in merito all'Ordine dei giornalisti del Piemonte con nota via pec trasmessa in data 20.06.2025. Con risposta in data 30 giugno 2025, il presidente dell'Odg del Piemonte confermava di aver "proceduto alla cancellazione come da regolamento dopo tre anni di morosità (...). In questi casi il Consiglio giudica la delibera come "irreversibile" non potendosi immaginare un'iscrizione a singhiozzo all'Ordine professionale. Per casi analoghi, anche in passato, abbiamo chiesto all'interessato, qualora fossero presenti i requisiti professionali, di presentare una nuova richiesta di iscrizione".

Considerazioni e conclusioni

Considerata la prassi adottata dalla quasi totalità dei Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti consistente nel permettere al giornalista moroso la reiscrizione all'Albo a seguito del pagamento delle quote arretrate, nonché tenuto conto della buona fede dimostrata dal ricorrente che si è dichiarato disposto a sanare la sua posizione, questo Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti decide di accogliere il ricorso a firma di (...), subordinando la sua reiscrizione all'Albo dei giornalisti – Elenco pubblicisti al pagamento di tutte le quote arretrate all'Ordine regionale dei giornalisti del Piemonte che, ai sensi dell'art. 11 della L. 69/1963, ha competenza sulla Tenuta dell'Albo e sulla fissazione delle quote dovute all'Ordine.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di accogliere il ricorso presentato da (...), subordinando la sua reiscrizione all'Albo dei giornalisti – Elenco pubblicisti al pagamento di tutte le quote arretrate all'Ordine regionale dei giornalisti del Piemonte.

* * *

N. 7/2025 – Sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nel Registro dei praticanti

In data 24 febbraio 2025 l'avvocato (...) del Foro di Roma, nell'interesse del collega (...), iscritto all'Elenco dei Pubblicisti, presentava al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti un ricorso avverso la delibera adottata dal Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio, nella seduta dell'11 dicembre 2024, relativa al respingimento della domanda di iscrizione al Registro dei praticanti presentata dal suo assistito e a lui notificata in data 28 gennaio 2024. A detta del legale il collega (...) “rappresentava e documentava di essere in possesso dei requisiti per la suddetta iscrizione e, in particolare, di svolgere attività di collaboratore presso l'Ufficio Stampa (...)”.

Nel respingere l'istanza, il Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti del Lazio evidenziava che era da escludere che la pratica giornalistica potesse svolgersi presso gli Uffici Stampa, ma solamente “presso un quotidiano, presso il servizio giornalistico della radio o della televisione, o presso un'agenzia di stampa a diffusione nazionale e con almeno 4 giornalisti professionisti redattori ordinari, o presso un periodico a diffusione nazionale e con almeno 6 giornalisti professionisti redattori ordinari”. Inoltre, il Crog Lazio sottolineava come la domanda risultasse deficitaria della “necessaria dichiarazione del

direttore responsabile della testata giornalistica, comprovane l'effettivo inizio della pratica", elemento, questo, indispensabile per l'accoglimento della domanda di iscrizione al Registro dei praticanti.

Nel motivare il ricorso, l'avvocato (...) sottolineava che il Crog Lazio "ha travisato in toto i criteri interpretativi dell'art. 34, Legge 69/1963, alla luce dell'aggiornamento di detti criteri sull'iscrizione al Registro dei Praticanti entrati in vigore il 1° aprile 2023, che scaturisce dall'esigenza di andare incontro ai tanti che svolgono attività giornalistica, ma non possono essere riconosciuti, lavorando negli uffici stampa, su social media e con le nuove tecnologie digitali". Inoltre, il legale evidenzia che "per produzione giornalistica non è possibile escludere l'attività dei vari Uffici Stampa delle Pubbliche amministrazioni", in quanto "dal dettato normativo dell'art. 9 della legge 150, gli Uffici Stampa svolgono per le P.A. attività di informazione indirizzata in via prioritaria ai mezzi di informazione di massa, *rectius* attività attinente alla produzione giornalistica. Gli stessi uffici, peraltro, sempre secondo il citato articolo, sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti e, pertanto, da personale qualificato che svolge quotidianamente servizi giornalistici in favore della collettività".

Considerazioni e conclusioni

Orbene, nel contratto di lavoro a tempo pieno e determinato (...) che lega il collega (...) è specificato – tra l'altro – che:

1. Si tratta di un incarico fiduciario di collaboratore della struttura di diretta collaborazione "ufficio stampa";
2. che la categoria giuridica di inquadramento è l'Area degli Istruttori secondo la classificazione del Ccnl area Funzioni Eni Locali 2019-2021, categoria economica C1 e – in particolare – che il collaboratore è tenuto allo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite dall'Organo politico di riferimento e dal Responsabile della Struttura;
3. che la scadenza del rapporto è fissata a fine legislatura;
4. che il rapporto di lavoro si svolgerà con contratto subordinato a tempo pieno e determinato avente carattere fiduciario;
5. che l'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e, stante il carattere altamente fiduciario, ha la durata massima di 5 anni, fermo restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario.

Nel sito istituzionale (...) il Collega (...) compare effettivamente nell'organico dell'Ufficio Stampa come "Dipendente della Giunta con contratto di lavo-

ro a tempo determinato” ossia dipendente di un organismo di natura politica. Effettivamente, nel percorso di aggiornamento dei criteri interpretativi dell’art.34 della Legge 69/63, peraltro giovando di una proficua e leale collaborazione con il Ministero della Giustizia, il CNOG ha posto alcuni punti fermi e, in particolare, rispetto alle doglianze espresse dal collega (...):

1.I Consigli Regionali dell’Ordine, nella loro autonomia, potranno procedere all’iscrizione al Registro dei praticanti a seguito dell’accertamento del lavoro giornalistico svolto. Una modalità che consente, in aggiunta alle altre previste dalla Legge, l’avvio del praticantato anche in assenza di una testata e di un direttore responsabile.

2.Spetta ai Consigli Regionali dell’Ordine accertare la continuità e l’effettività dell’attività attraverso l’esame della documentazione e della produzione giornalistica e che oggetto di accertamento sono: a) la produzione giornalistica, che deve essere valutata congrua dal Consiglio Regionale dell’Ordine in relazione alla tipologia di attività e al periodo di svolgimento; b) la prova della retribuzione (fra i documenti da esibire al Consiglio regionale, a titolo di esempio: contratto di lavoro, certificazione unica, certificazione dei compensi e delle ritenute, pagamenti tracciabili, versamenti previdenziali).

A questo proposito, non c’è alcuna evidenza nel fascicolo agli atti della produzione giornalistica realizzata per almeno 6 mesi dei 12 mesi precedenti la domanda; inoltre viene richiesto un reddito professionale indicativamente equiparabile al minimo tabellare lordo previsto per il praticante con meno di 12 mesi di servizio, come stabilito dal C.N.L.G., che non è provato nel contratto presentato nel ricorso dal Collega (...).

Inoltre, fissare e comunicare una data di inizio della pratica (art. 33, Legge 69/63) e richiedere contemporaneamente al Consiglio regionale di competenza – in assenza del direttore responsabile di una testata – un colloquio preliminare, diventano condizioni necessarie per l’iscrizione del praticante al relativo Registro, in quanto garantiscono massima trasparenza e certezza del lavoro giornalistico svolto, proprio nel solco delle Linee guida per un’applicazione uniforme dei criteri interpretativi dell’art. 34 fissati dal CNOG il 4 maggio 2023.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di rigettare il ricorso presentato dal collega (...) e quindi respingere la richiesta di annullare la decisione assunta dal Consiglio regionale dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio relativa al respingimento della domanda di iscrizione al Registro dei praticanti.

III

GIURISPRUDENZA DI MERITO

III.1 – GIURISPRUDENZA DI MERITO

ESTRATTO DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI VENEZIA SU IMPUGNAZIONE DELLA DECISIONE N. 2/2025

Sussiste in capo al giornalista l'obbligo di comunicare il proprio indirizzo di residenza ed eventuali cambi di residenza, trattandosi di elementi essenziali che devono essere contenuti nell'Albo professionale

(Omissis)

Ritiene il Collegio che l'impugnazione non sia meritevole di accoglimento. Il mancato perfezionamento delle notifiche, effettuate mediante lettere raccomandate a/r dal Consiglio di Disciplina Territoriale Ordine dei Giornalisti (...) è da imputare alla giornalista stessa, stante la mancata comunicazione del cambio di residenza.

Dalla relata relativa alla prima notifica, contenente l'invito (...) a fornire chiarimenti riguardo l'inadempienza all'obbligo formativo, non andata a buon fine poiché il destinatario risultava "sconosciuto", risulta che la notifica era stata indirizzata dal Consiglio di Disciplina Territoriale Ordine dei Giornalisti alla residenza (...), indicata della stessa (...) all'Ordine al momento della sua iscrizione (...). Anche la seconda notifica, riguardante l'invito (...) a presentarsi per l'audizione del 10.5.2023, non andata a buon fine apparendo la destinataria "trasferita", era stata indirizzata dal Consiglio di Disciplina Territoriale Ordine dei Giornalisti alla residenza indicata all'Ordine al momento dell'iscrizione da (...). Inoltre, anche il mancato perfezionamento delle comunicazioni, inviate via pec dal Consiglio di Disciplina Territoriale Ordine dei Giornalisti a (...), non ha avuto esito positivo, con codice errore "indirizzo non valido", per cause da imputare a (...), stante la mancata sussistenza di un valido indirizzo PEC attivo in capo alla stessa. Infatti, dall'avviso di mancata consegna del giorno 14/07/2022 e del giorno 08/09/2022, risulta che le pec sono state correttamente inviate (...), all'indirizzo indicato nell'Albo dei Giornalisti. Per di più, dalla documentazione dimessa dal Consiglio di Disciplina Nazionale, risulta che tale indirizzo (...) era attivo, quantomeno nel 2020, stante la avvenuta prova della consegna dell'invito a regolarizzare la posizione da parte dell'Ordine dei giornalisti del Veneto in data (...).

Leggendo in combinato disposto gli artt. 27, 31 e 37 della legge professionale n. 36/1963, sussiste in capo al giornalista l'obbligo di comunicare il proprio indirizzo di residenza ed eventuali cambi di residenza, trattandosi di elemen-

ti essenziali che devono essere contenuti nell'Albo professionale. Inoltre, ai sensi dell'articolo 16 del Decreto-legge n. 185 del 2008, sussiste in capo ai professionisti iscritti in albi ed elenchi, istituiti con legge dello Stato, l'obbligo di comunicare ai rispettivi ordini o collegi il proprio domicilio digitale, ed in caso di omessa comunicazione sussiste in capo all'Ordine di appartenenza, l'obbligo di diffidare il professionista all'adempimento, entro il termine di 30 giorni, pena la sospensione dall'Albo.

Pertanto, (...) era tenuta ad informare l'Ordine circa il proprio cambio di residenza, ed a mantenere attivo il proprio indirizzo pec fornito all'Ordine, quale domicilio digitale di riferimento. La circostanza che (...) abbia, poi, dichiarato di essere stata assunta con contratto a tempo indeterminato presso (...) non è, di per sé, sufficiente a sostenere la propria inattività professionale dall'anno 2012. (...), essendo una giornalista pubblicista, poteva svolgere l'attività giornalistica in via non esclusiva, in modo continuativo e retribuito, insieme ad altre professioni o impieghi. Infatti, secondo quanto statuito all'art 1 della legge professionale n. 36/1963, sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi. Parte attrice risulta, allo stato, ancora iscritta nell'elenco pubblicisti dell'Albo Professionale (...). Un tanto è stato confermato dalla stessa (...) che, nel ricorso, afferma di essere iscritta all'Ordine dei Giornalisti del Veneto, elenco Pubblicisti dal (...), con anzianità dal (...).

Venendo, ora, all'eccezione di prescrizione quinquennale, va precisato che l'art 58 della Legge 3 febbraio 1963, n. 69 statuisce che l'azione disciplinare si prescrive entro cinque anni dal fatto ed è interrotta dalla notificazione degli addebiti all'interessato, nonché dalle discolpe presentate per iscritto dall'incolpato. Come affermato anche dal Consiglio di Disciplina Nazionale nella delibera n. 2/2025, la giurisprudenza prevalente qualifica l'inadempimento agli obblighi di aggiornamento professionale come un illecito omissivo di tipo istantaneo, per cui, decorso il termine, la condotta anti-giuridica si è definitivamente concretizzata e non può essere in alcun modo sanata, con la conseguenza della decorrenza della prescrizione dalla scadenza del periodo formativo. Sul punto, (...) nulla ha contro-dedotto né ha fornito una diversa prospettazione, eventualmente argomentando circa un diverso *dies a quo* di decorrenza del termine prescrizionale. Deve, quindi, concludersi che il "fatto", ovvero sia l'inadempimento della formazione obbligatoria relativa al triennio 2017-2019, quale termine iniziale di decorso della prescrizione come individuato dall'art. 58 legge professionale, deve individuarsi alla scadenza del periodo formativo prorogato, ovvero al 30 settembre 2020, poiché entro tale data (...) avrebbe potuto adempiere all'obbligo formativo e recuperare i crediti mancanti.

Ad ogni modo, anche qualora si volesse considerare, quale *dies a quo*, il dicembre 2019, senza considerare il periodo di proroga, non risulterebbe decorso il termine quinquennale di prescrizione, poiché in data (...) è stata notificata a (...) la delibera (...) da parte del Consiglio di Disciplina Territoriale, presso il suo nuovo indirizzo di residenza.

Per di più, parte convenuta ha provato la sussistenza di un evento interruttivo della prescrizione quinquennale, poiché (...) con PEC (...), ritualmente consegnatagli, era stata invitata ad adempiere all'obbligo formativo entro il (...), ricevendo, altresì, dettagliate istruzioni circa la piattaforma da utilizzare per la formazione on line e sulle modalità di comunicazione all'Ordine dei corsi frequentati e dei crediti acquisiti (...).

Per tali ragioni, anche considerando questo evento interruttivo, non si ritiene intervenuta la prescrizione quinquennale tra la già menzionata PEC, consegnata a (...) il (...), ed il (...), data in cui (...) ha ricevuto la notifica della delibera (...). Per il resto, non è in contestazione l'obbligo, in capo a (...) di adempiere all'obbligo deontologico di formazione. Ulteriormente, non si ritiene meritevole di accoglimento la lamentata mancata cancellazione d'ufficio da parte dell'Ordine dei Giornalisti del Veneto, ex art. 41 legge professionale, dopo due anni di inattività, poiché l'Ordine non avrebbe potuto conoscere la inoperosità di (...).

(...) non ha provato di aver informato l'Ordine circa la sua protratta inattività professionale o la sua intenzione di voler essere cancellata dall'Albo professionale. In ultimo, si ricorda che il provvedimento del (...) del P.G. della Corte d'Appello di Venezia è solo un parere espresso rispetto al ricorso (...), senza alcun valore vincolante per il Consiglio di Disciplina. Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

definitivamente decidendo nella causa (...) promossa da (...) nei confronti del Consiglio di disciplina nazionale dell'Ordine dei giornalisti,

- rigetta il reclamo proposto da (...) avverso la delibera (...) del Consiglio di Disciplina Nazionale Ordine dei Giornalisti;
- condanna (...) alla rifusione in favore del Consiglio di disciplina nazionale dell'ordine dei giornalisti delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.336,00, di cui nulla per spese, oltre ad accessori come per legge.

Venezia, 10 luglio 2025.

ESTRATTO DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ANCONA SU IMPUGNAZIONE DELLA DECISIONE N. 14/2025

Il caposervizio (anche facente funzioni) non svolge un ruolo meramente organizzativo ma è tenuto a controllare l'operato dei collaboratori e a garantire il rispetto dei principi deontologici

(Omissis)

Le argomentazioni svolte dal ricorrente non possono essere condivise. Il Tribunale ritiene che la sanzione irrogata dall'organo disciplinare non presenti profili né di sproporzione né, soprattutto, di disparità di trattamento. Il nucleo centrale della decisione disciplinare impugnata risiede nella responsabilità attribuita a (...) in virtù della posizione apicale rivestita all'interno della redazione al momento della pubblicazione dell'articolo. A differenza di quanto sostenuto in ricorso, il caposervizio (anche facente funzioni) non svolge un ruolo meramente organizzativo, ma è tenuto a controllare l'operato dei collaboratori e a garantire il rispetto dei principi deontologici, esercitando un effettivo potere-dovere di filtro sulle notizie destinate alla pubblicazione e sul rilievo editoriale loro attribuito. Nel caso di specie, l'articolo oggetto di contestazione ha diffuso una notizia risultata non vera a causa della mancata verifica della fonte, con contenuto particolarmente screditante per l'assessore (...), anche per l'impostazione complessiva della narrazione e per il rilievo dato alla circostanza (richiamo in prima pagina e locandina).

La responsabilità del ricorrente non è stata dunque ricondotta ad una mera "culpa in vigilando" astratta, ma alla scelta concreta di avallare la pubblicazione e di conferirle particolare risalto senza esigere un adeguato approfondimento, nonostante l'esperienza professionale avrebbe dovuto suggerire maggiore prudenza nella gestione di una notizia attinente ad un amministratore pubblico e potenzialmente idonea a incidere sulla reputazione. Ciò tanto più considerando che la vicenda prendeva le mosse da un documento amministrativo che avrebbe dovuto essere interpretato correttamente e contestualizzato, evitando rappresentazioni suggestive.

Non è fondata neppure la doglianza relativa alla dedotta disparità di trattamento rispetto al collega (...). Non è possibile procedere ad un parallelismo tra le due posizioni, poiché gli addebiti risultano diversi per natura e per numero. A (...) è stato contestato essenzialmente l'errore nella redazione dell'ar-

ticolo. La condotta ascritta a (...), invece, non si è esaurita nell'avallo della pubblicazione della notizia inesatta, ma è proseguita con ulteriori comportamenti che ne hanno aggravato il disvalore deontologico. In particolare, oltre alla scelta di attribuire alla notizia un maggiore rilievo editoriale, gli organi disciplinari hanno valorizzato condotte ulteriori e autonome rispetto al mero errore informativo iniziale.

Sotto il profilo della condotta riparatoria, non è sufficiente rilevare, come sostenuto dal ricorrente, che la replica (...) sia stata comunque pubblicata. L'obbligo deontologico di rettifica, infatti, non si esaurisce nell'atto materiale della pubblicazione, ma richiede che l'intervento correttivo sia idoneo a ristabilire in modo chiaro e non equivoco la corretta rappresentazione dei fatti, soprattutto quando la notizia originaria risulti inesatta ed abbia ricevuto un significativo rilievo editoriale. Nel caso di specie, la replica, oltre a non essere stata pubblicata integralmente, è stata accompagnata da una nota redazionale che, anziché limitarsi a prendere atto dell'errore o a chiarire in modo neutro il fraintendimento relativo al documento amministrativo, ha assunto un tono assertivo e sostanzialmente polemico. In tal modo, l'intervento riparatorio ha finito per attenuare la funzione chiarificatrice della rettifica e per mantenere la vicenda su un piano di contrapposizione.

Anche l'espressione utilizzata nel titolo e nella locandina – “le verità (...)” – è sintomatica di una rettifica non pienamente riparatoria, perché accredita l'idea di un confronto tra versioni contrapposte, mentre la vicenda riguardava un fatto verificabile in termini oggettivi, e cioè l'esistenza o meno della richiesta di rimborso.

Quanto al comportamento successivo, la scelta del ricorrente d'intervenire pubblicamente sulla pagina Facebook (...) non appare conforme ai doveri di correttezza e continenza propri della professione. La vicenda, nata nell'esercizio dell'attività giornalistica e già oggetto di rettifica, avrebbe dovuto essere gestita nei canali e con i toni propri del confronto professionale. L'utilizzo di un social network personale dell'interessato, per ribadire la propria posizione e replicare direttamente all'amministratore, ha invece spostato la questione su un piano di contrapposizione pubblica, esponendola a ulteriore amplificazione e compromettendo la funzione chiarificatrice dell'intervento riparatorio, anche a prescindere dall'impiego di espressioni apertamente ingiuriose.

In tale quadro, il ricorrente invoca l'inutilizzabilità del messaggio audio quale circostanza che avrebbe dovuto condurre a una mitigazione del trattamento sanzionatorio. Tuttavia, la doglianza non è dirimente. Anche espungendo tale elemento dal compendio valutativo (come ritenuto dal Consiglio di Disciplina Nazionale) rimane un insieme di addebiti autonomo e già di per sé suffi-

ciente a sorreggere la sanzione, costituito dall'avallo della pubblicazione della notizia inesatta in posizione apicale, dall'attribuzione di significativo rilievo editoriale alla stessa, dalla gestione non pienamente riparatoria della rettifica e dal comportamento successivo sui social.

Quanto alla misura della sanzione, va infine rilevato che la sospensione è stata applicata nel periodo minimo (due mesi) previsto dalla legge (Cfr. art. 51 l. n. 69/1963) ed è la sanzione immediatamente più grave rispetto alla censura. Ne consegue che, una volta riconosciuta la maggiore gravità complessiva della condotta del ricorrente rispetto a quella del collega, la scelta della sospensione – contenuta nel minimo edittale – risulta coerente con l'intensità del disvalore attribuito alla condotta e non manifestamente sproporzionata. Per tali ragioni il ricorso deve essere rigettato, con conseguente conferma della delibera impugnata.

Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore della lite (indeterminato) e dell'assenza di attività istruttoria.

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:

- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, che liquida in euro 5.810,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.

ESTRATTO DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA SU IMPUGNAZIONE DELLA DECISIONE N. 5/2025

L'obbligo formativo professionale continuo è espressione di una finalità pubblicistica.

(Omissis)

Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.

In primo luogo, osserva il Collegio, con carattere assorbente rispetto ad ogni altra questione, che è infondata e priva di pregio la censura circa la carenza di motivazione del provvedimento disciplinare impugnato. Ed invero, il Consiglio Nazionale di Disciplina, in maniera precisa, puntuale ha indicato i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a fondamento della sanzione impugnata, ovvero il totale inadempiente all'obbligo formativo.

In particolare, il Consiglio, prendendo posizione su ogni singola censura dedotta dal ricorrente:

- 1) ha ribadito che l'attività di formazione professionale continua dei giornalisti sia un obbligo di legge per tutti gli iscritti all'Albo previsto "dall'art. 3, comma 5, lett b) del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 148/2011 e dal combinato disposto degli articoli 20 e 20 bis, comma 1, della legge 3 febbraio 1963, n. 69" da leggersi unitamente all'articolo 2 lett h) del Testo Unico dei doveri del giornalista che stabilisce che il giornalista cura l'aggiornamento professionale secondo gli obblighi della formazione continua;
- 2) ha accertato, nel caso di specie, la circostanza oggettiva, pacifica e non contestata, dell'inadempimento totale da parte del ricorrente, nel triennio 2017/2019, dell'obbligo formativo;
- 3) ha richiamato il Regolamento per la formazione professionale dei giornalisti che all'art. 13 individua le ipotesi tassative (maternità o congedo parentale; malattia grave; assunzione di cariche pubbliche) in presenza delle quali, su richiesta dell'interessato, il Consiglio esenta il giornalista dallo svolgimento dell'attività formativa;
- 4) ha rilevato l'assenza di una richiesta o di una comunicazione in tale senso da parte del giornalista ed ha al contempo sottolineato che in ogni caso "le difficoltà lavorative legate alla crisi del comparto esposte dal ricorrente... non sono riconducibili ai motivi di esenzione dalla formazione previsti";

- 5) ha correttamente specificato in più punti della motivazione – prendendo posizione sull’eccezione formulata dal ricorrente in merito all’impossibilità oggettiva di assolvere l’obbligo formativo – che non esiste norma di legge o di regolamento che faccia assurgere l’impegno professionale a causa giustificativa del mancato svolgimento dell’attività formativa “l’attività lavorativa non è una motivazione esimente per un giornalista rispetto ai suoi obblighi, tanto più che – nel caso del triennio 2017/2019 – il tempo a disposizione per gli iscritti è stato prorogato fino ad un anno dopo la scadenza naturale del triennio”;
- 6) ha richiamato le linee guida in materia di inadempimento dell’obbligo formativo del 6.02.2018 che prevedono sanzioni diverse per l’inadempimento totale e per quello parziale ed in particolare “sanzioni non superiori a quella della censura per gli inadempienti totali e non superiori a quella dell’avvertimento per gli inadempimenti parziali”;
- 7) ha evidenziato che anche la motivazione, seppur sintetica, della decisione della Commissione di disciplina territoriale è precisa e puntuale nell’individuare il fatto contestato (“il giornalista pubblicista è risultato inadempiente totale all’obbligo formativo per il triennio 2017/2019”), nel rigettare le difese articolate nella memoria difensiva (...) e nell’individuare, richiamando il regolamento e le Linee guida dell’OdG nazionale, la sanzione da comminare. Sul punto il Collegio osserva che la motivazione deve contenere le ragioni oggettivamente idonee a giustificare la decisione, senza che sia necessario prendere puntuale esplicita posizione su ogni allegazione di parte;
- 8) ha, infine, sottolineato che malgrado il ricorrente abbia “lodevolmente intrapreso”, nel triennio 2023/2025, un percorso formativo che gli ha consentito di acquisire più crediti rispetto a quelli richiesti, tale circostanza non può in alcun modo compensare “le lacune pregresse”.

Il provvedimento disciplinare appare, pertanto, corretto e congruamente motivato, con conseguente infondatezza delle censure sia formali che sostanziali dedotte dal ricorrente nel ricorso introduttivo.

L’obbligo formativo professionale continuo è espressione di una finalità pubblicistica, per come chiaramente delineato fin dalla legge n. 69/63 sull’ordinamento della professione di giornalista, secondo la quale l’esercizio della professione deve essere rispondente agli interessi della collettività e ai principi sanciti dall’articolo 21 della Costituzione (cfr., art. 20 bis sopra riportato); l’art. 1 Cost., comma 2, infatti, nell’affermare che “la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”, presuppone quale

imprescindibile condizione per un pieno, legittimo e corretto esercizio di detta sovranità che la stessa si realizzi mediante tutti gli strumenti democratici (art. 1 Cost., comma 1), a tal fine predisposti dall'ordinamento, tra cui un posto e una funzione preminenti spettano all'attività di informazione. La sovranità del popolo viene garantita, infatti, anche attraverso la libera formazione dell'opinione pubblica e quindi il professionista che svolge attività di informazione è soggetto all'obbligo di formazione professionale continua (FPC), analiticamente disciplinata dal Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti dell'Ordine dei giornalisti (pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 21 del 15 novembre 2020 ed in vigore a partire dalla data di pubblicazione, come previsto dall'art. 14 del Regolamento). All'articolo 1 il Regolamento prevede che: "La formazione professionale continua dei giornalisti (FPC) è un obbligo previsto dall'art. 3, comma 5, lett. b), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 148/2011 e dal combinato disposto degli artt. 20 e 20-bis, comma 1, della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (ordinamento della professione di giornalista), per tutti gli iscritti all'Albo (elenco Professionisti ed elenco Pubblicisti)" e ne disciplina nelle disposizioni successive le modalità di assolvimento nel periodo formativo (60 crediti formativi nel triennio, anche interamente conseguibili seguendo gli eventi formativi online, con verifica dell'assolvimento dell'obbligo della FPC da parte di ciascun Consiglio regionale dell'Ordine per i propri iscritti e segnalazione degli inadempimenti evidenziati dall'apposita piattaforma informatica al Consiglio di disciplina territoriale).

L'illecito disciplinare del totale inadempimento degli obblighi formativi per il triennio 2017/2019 è condotta ammessa dallo stesso ricorrente che ha addotto a giustificazione dell'inadempimento l'impegno profuso nella direzione di numerose testate giornalistiche e nella ideazione e stampa di pubblicazioni periodiche indispensabili a sanare le sorti economiche ed il rilancio editoriale della casa editrice della quale è direttore responsabile.

La prospettazione difensiva del ricorrente non può essere condivisa, dal momento che il Regolamento prevede, effettivamente, all'art. 13, rubricato "Esenzioni temporanee", tre ipotesi di possibile richiesta di esenzione dallo svolgimento della formazione professionale continua da parte dell'iscritto all'albo, da inoltrare al Consiglio regionale competente, tra cui quella contemplata dalla lettera b) per il caso di "malattia grave, infortunio e altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive". Nel caso di specie non risulta, tuttavia, che il ricorrente abbia esercitato la facoltà di chiedere al competente Consiglio regionale dell'Ordine l'esenzione dall'obbligo formativo, circostanza anch'essa pacifica tra le parti. Quanto premesso

esclude in radice la rilevanza ai fini del decidere delle istanze istruttorie ed in particolare la prova testimoniale tesa a dimostrare – nel triennio –, tutte le iniziative intraprese dal ricorrente, in qualità di direttore responsabile, per far fronte alle difficoltà economiche e finanziarie della casa editrice, che seppure positivamente accertate, per quanto detto, non giustificerebbero l'inadempimento contestato.

A ciò si aggiunga che la scadenza del triennio per il conseguimento dei crediti formativi era stata prorogata sino al 2020, circostanza non contestata dal ricorrente ex art. 115 cpc e che l'art. 2, terzo comma, del Regolamento prevede la possibilità di provvedere interamente online agli obblighi formativi ("I crediti possono anche essere interamente conseguiti seguendo gli eventi formativi online"). Secondo le Linee Guida approvate nel febbraio del 2018 dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti in materia di sanzioni per l'inadempimento dell'obbligo formativo, all'inadempimento totale (crediti formativi pari a zero nel triennio) corrisponde la sanzione della censura, mentre a quello parziale (crediti formativi inferiori a 60 nel medesimo periodo) consegue la sanzione dell'avvertimento, con la conseguenza che nella fattispecie la sanzione disciplinare inflitta al ricorrente è stata individuata correttamente rispetto al tipo di illecito commesso.

Lo stesso Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma ha espresso parere favorevole alla sanzione dell'avvertimento, ma richiama al contempo la gravità della condotta contestata: "la violazione è lampante e innegabile e, dunque, nonostante motivata da una situazione di necessità, il signor (...) poteva intervenire tempestivamente o provando a rispettare l'obbligo di presenza, o, comunque, informando il Consiglio dell'Ordine dei giornalisti facendo presente la problematica sopravvenuta. Al contrario il ricorrente si è completamente disinteressato in merito alla partecipazione ai corsi di formazione previsti o, in qualche modo, ha sottovalutato la conseguenza connessa alla sua assenza" (...).

Neppure l'allegata e documentata circostanza dell'esattivo adempimento dell'obbligo formativo nel periodo 2023/2025 (...) rileva, visto che il rispetto dell'obbligo formativo previsto per legge, ha rilevanza pubblicistica, perché risponde all'esigenza della correttezza e della qualità dell'informazione in ragione dei mutevoli contesti di riferimento ed è finalizzato alla tutela del diritto dei cittadini a essere correttamente informati. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate solo a favore della parte resistente costituita (scaglione indeterminabile – complessità bassa, onorari medi per fasi di studio ed introduttiva e minimi per la fase decisoria perché la discussione è stata solo orale e tenuto conto dell'assenza

della fase istruttoria e di trattazione = 4.358 euro), mentre nulla deve essere disposto relativamente alla parte resistente contumace.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sul ricorso (...):

- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti che liquida complessivamente in euro 4.358 euro per compensi professionali, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
- nulla sulle spese nei confronti del Consiglio dell'Ordine dei giornalisti del Lazio in quanto parte non costituita.

Così deciso in Roma, il 16 aprile 2026.

IV

LE REGOLE

IV.1 – CODICE DEONTOLOGICO DELLE GIORNALISTE E DEI GIORNALISTI

Approvato dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti
l'11 dicembre 2024

Testo in vigore dal 1° giugno 2025

Preambolo

Il presente Codice, che dal momento dell'entrata in vigore costituisce l'unico riferimento deontologico delle giornaliste e dei giornalisti, recepisce i principi generali attinti dalle fonti normative e dai documenti deontologici approvati dal Consiglio nazionale dell'Ordine che, alla luce della loro rilevanza vengono qui menzionati:

- Protocollo sulla trasparenza della pubblicità (sottoscritto nel 1988 da CNOG, FNSI, ASSAP, OTEP, TP, AISSCOM, ASSOREL);
- Carta di Treviso (sottoscritta nel 1990 da CNOG, FNSI e Telefono Azzurro – segue nel 1995 Vademecum della Carta di Treviso con i medesimi sottoscrittori);
- Carta dei doveri (sottoscritta nel 1993 da CNOG e FNSI);
- Protocollo di intesa sui Sondaggi demoscopici (sottoscritto nel 1995 da CNOG e ASSIRM);
- Carta di Perugia sul rispetto della privacy di ammalati, persone con disabilità e soggetti deboli (sottoscritta nel 1995 da FNSI e dal Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti dell'Umbria e successivamente recepita e inserita nel 2016 dal CNOG nel Testo Unico);
- Carta dei doveri dell'Informazione economica e finanziaria (sottoscritta nel 2005 da CNOG e FNSI);
- Carta di Roma sui migranti (sottoscritta nel 2008 da CNOG, FNSI e UNHCR);
- Decalogo dei giornalisti sportivi (sottoscritto nel 2009 da CNOG e FNSI);
- Codice di autoregolamentazione dei processi in TV (sottoscritto nel 2009 da CNOG, FNSI, AERANTI-CORALLO, AGCOM, RAI, MEDIA-SET, TELECOM ITALIA MEDIA, FRT);
- Carta dei doveri dei giornalisti degli uffici stampa (sottoscritta nel 2010 da CNOG e FNSI);
- Carta di Firenze su solidarietà, equa retribuzione e lotta alla precarietà (sottoscritta nel 2011 da CNOG e FNSI);

- Carta di Milano su informazione per persone in stato di detenzione (adottata nel 2013 da CNOG);
- Testo Unico dei doveri del giornalista (approvato nel 2016 dal CNOG e aggiornato nel 2021);
- Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'ambito all'attività giornalistica (D. M. Giustizia 31 gennaio 2019).

TITOLO I

FONTI NORMATIVE E PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

LIBERTÀ D'INFORMAZIONE E DI CRITICA

L'attività giornalistica, in qualunque ambito, si ispira alla libertà di espressione sancita dalla Costituzione italiana e dalle norme internazionali ed è regolata dall'articolo 2 della Legge n. 69 del 3 febbraio 1963:

«È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d'informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificata le notizie che risultino inesatte e riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori».

Articolo 2

DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

La/il giornalista difende la libertà di espressione e il diritto all'informazione di ogni persona. Esercita tale diritto rispettando i principi dell'interesse pubblico alla notizia, della verità sostanziale dei fatti e della continenza espressiva.

Articolo 3

AUTONOMIA E INDIPENDENZA

La/il giornalista esercita la sua attività in autonomia e indipendenza, pertanto:

- a) rifiuta compensi, privilegi, favori e incarichi che possano condizionare la sua attività;
- b) accetta indicazioni solo dalle gerarchie redazionali, purché non contrarie alle leggi, ai contratti e alle norme deontologiche;
- c) non aderisce ad associazioni segrete o comunque in contrasto con l'art. 18 della Costituzione.

Articolo 4

DECORO E DIGNITÀ PROFESSIONALE

La/il giornalista:

- a) applica i principi deontologici nell'utilizzo, anche a livello personale, di qualsiasi strumento di comunicazione;
- b) adotta comportamenti e un linguaggio rispettosi della dignità della categoria e del decoro dell'Ordine, anche al di fuori dell'attività professionale.

Articolo 5

ESSENZIALITÀ E COMPLETEZZA DELL'INFORMAZIONE

- 1. La/il giornalista ricerca, raccoglie, elabora e diffonde con la maggiore accuratezza possibile ogni elemento di pubblico interesse, nel rispetto della dignità delle persone e del principio di essenzialità dell'informazione, senza omettere fatti o particolari indispensabili alla completezza dell'informazione.
- 2. L'informazione non contrasta con il rispetto della sfera privata quando la notizia, anche se dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti.
- 3. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.

TITOLO II AMBITI DI APPLICAZIONE

Articolo 6

CONDIZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

L'iscrizione all'Albo costituisce condizione imprescindibile per l'esercizio dell'attività giornalistica professionale.

Articolo 7

SOGGETTI DESTINATARI

Le norme contenute nel presente Codice si applicano alle/ai giornaliste/i iscritte/i agli elenchi dei professionisti e dei pubblicisti e alle/agli iscritti ai registri dei praticanti e dei tirocinanti.

TITOLO III DOVERI NEI CONFRONTI DELLE PERSONE

Articolo 8

DIRITTI FONDAMENTALI

La/il giornalista rispetta i diritti fondamentali delle persone e osserva le norme di legge poste a loro salvaguardia.

Articolo 9

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. In forza dell'art. 21 della Costituzione la professione giornalistica si svolge senza autorizzazioni o censure.
2. La/il giornalista contempera il diritto dei cittadini all'informazione con i diritti fondamentali della persona.
3. Il trattamento di dati personali, attuato nell'ambito dell'attività giornalistica, può essere svolto anche senza il consenso dell'interessato.
4. Nel raccogliere dati personali atti a rivelare nazionalità, origine etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati genetici e biometrici intesi a

identificare in modo univoco una persona fisica e dati atti a rivelare le condizioni di salute, l'identità o l'orientamento sessuale, la/il giornalista si attiene al principio dell'interesse pubblico, nel rispetto dell'essenzialità dell'informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti.

5. La/il giornalista che raccoglie informazioni di cui al comma 4 evita artifici e pressioni indebite e rende note la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta, salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l'esercizio della funzione informativa.

Articolo 10 **DIRITTO ALL'OBLIO**

La/il giornalista:

- a) rispetta il diritto all'identità personale ed evita di far riferimento a particolari relativi al passato, salvo quando essi risultino essenziali per la completezza dell'informazione;
- b) aggiorna le notizie, anche valutando le richieste dell'interessato, e facilita i processi di deindicizzazione online, qualora ne ricorrano i presupposti.

Articolo 11 **PERSONE FRAGILI E VULNERABILI**

La/il giornalista:

- a) rispetta la dignità delle persone malate, con disabilità, o comunque vulnerabili, con qualsiasi fragilità fisica e/o cognitiva e/o legata a problematiche sociali e familiari;
- b) evita sensazionalismi tutelando l'identità della persona, che può essere resa nota solo nei casi di interesse pubblico e rilevanza sociale oppure per dare risalto a eventi positivi.

Articolo 12 **PERSONE MINORENNI**

1. Nelle vicende che coinvolgono persone minorenni, sia in qualità di protagonisti che di vittime o testimoni, la/il giornalista non diffonde dati personali e ogni altra circostanza ed elemento che possano, anche indirettamen-

te, consentire la loro identificazione, avendo cura di evitare sensazionalismi e qualsiasi forma di speculazione. La necessità di tutela è finalizzata ad impedire che l'informazione possa incidere sull'armonico sviluppo della loro personalità, turbare il loro equilibrio psico-fisico e influenzare negativamente la loro crescita.

2. Fermi restando i principi di essenzialità dell'informazione e di interesse pubblico, la/il giornalista, facendosi carico della responsabilità di valutare se la diffusione di notizie o immagini riguardanti persone minorenni sia nel loro effettivo interesse, può derogare all'obbligo di garantire l'anonimato soltanto:
 - a) per dare risalto a qualità o opinioni delle persone minorenni e/o al contesto familiare e sociale in cui si stanno formando; in questo caso la/il giornalista valuta attentamente l'opportunità di intervistarle, ma non le coinvolge in contesti informativi di qualunque tipo che possano lederne la dignità o turbarne l'equilibrio, a prescindere dall'eventuale consenso di chi esercita la potestà genitoriale;
 - b) in presenza di particolare allarme sociale, come nei casi di rapimento o scomparsa, tenuto conto del parere di chi ha la responsabilità genitoriale e dell'autorità competente.

Articolo 13

RISPETTO DELLE DIFFERENZE DI GENERE

Nei casi di femminicidio, violenza, molestie, discriminazioni e di fatti di cronaca che coinvolgono aspetti legati all'orientamento e all'identità sessuale, valutato l'interesse pubblico, la/il giornalista:

- a) evita stereotipi di genere, espressioni, immagini e comportamenti lesivi della dignità della persona;
- b) non rende identificabili, neppure indirettamente, le vittime di atti di violenza, salvo esplicita e motivata richiesta delle vittime stesse, purché maggiorenni;
- c) si attiene a un linguaggio rispettoso, corretto e consapevole;
- d) si attiene all'essenzialità dell'informazione e alla continenza, evitando spettacolarizzazioni;
- e) non usa espressioni, termini e immagini che sminuiscano la gravità del fatto o colpevolizzino la vittima;
- f) assicura una cronaca rispettosa anche dei familiari e delle altre persone coinvolte nei fatti.

Articolo 14

PERSONE MIGRANTI E RIFUGIATE

Nei confronti delle persone migranti, rifugiate, richiedenti asilo e vittime della tratta, la/il giornalista:

- a) usa termini rispettosi e appropriati ed evita la diffusione di informazioni imprecise, sommarie o distorte;
- b) non ricorre ad espressioni denigratorie o discriminatorie;
- c) salvo diversa volontà espressa dal soggetto, tutela la persona, non consentendo l'identificazione di coloro che accettano di esporsi ai media in tutte le circostanze in cui ciò possa arrecare danno ai diretti interessati o ai loro congiunti. Inoltre, si assicura, quando la persona accetti di essere identificata, che abbia piena consapevolezza della diffusione mediatica dei suoi dati personali e delle possibili conseguenze per sé e per i suoi familiari.

Articolo 15

SUICIDI, TENTATI SUICIDI E ATTI DI AUTOLESIONISMO

Nei casi di suicidio, tentato suicidio o atti di autolesionismo, la/il giornalista:

- a) diffonde l'identità del soggetto interessato, o elementi utili a individuarla, solo in presenza di evidente interesse pubblico e rilevanza sociale o giudiziaria;
- b) si attiene all'essenzialità dell'informazione ed evita sensazionalismi anche nei titoli e nelle immagini;
- c) non ricorre a semplificazioni sulle motivazioni;
- d) evita di descrivere in modo dettagliato i luoghi e le modalità dell'evento e ogni particolare che potrebbe determinare comportamenti emulativi;
- e) usa con cautela collegamenti ai social network;
- f) assicura una cronaca rispettosa dei familiari e delle altre persone vicine alla vittima e ne diffonde l'identità solo nei casi di evidente interesse pubblico;
- g) favorisce la diffusione di informazioni sulla prevenzione dei suicidi e sull'attività dei centri di aiuto.

TITOLO IV DOVERI IN TEMA DI INFORMAZIONE

Articolo 16 RETTIFICA

1. La/il giornalista rettifica, anche in assenza di specifica richiesta, con tempestività e appropriato rilievo, le informazioni che, dopo la loro diffusione, si siano rivelate inesatte o errate.
2. Il dovere di rettifica sussiste anche relativamente alle immagini.

Articolo 17 REPLICA

La/il giornalista favorisce la pubblicazione di repliche di chi si ritenga danneggiato dalla diffusione di notizie che lo riguardano, o che risultino inesatte, purché tali repliche non siano suscettibili di rilievo penale.

Articolo 18 FONTI E TRASPARENZA

La/il giornalista:

- a) accerta l'attendibilità delle informazioni raccolte;
- b) cita le fonti, salvo nel caso in cui chiedano espressamente di rimanere riservate.

Articolo 19 INTELLIGENZA ARTIFICIALE

1. Fermo restando l'uso consapevole delle nuove tecnologie, l'intelligenza artificiale non può in alcun modo sostituire l'attività giornalistica.
2. Quando si avvale del contributo dell'intelligenza artificiale, la/il giornalista:
 - a) ne rende esplicito l'utilizzo nella produzione e nella modifica di testi, immagini e sonori, di cui assume comunque la responsabilità e il controllo, specificando il tipo di contributo;
 - b) verifica fonti e veridicità dei dati e delle informazioni utilizzati.
3. In nessun caso il ricorso all'intelligenza artificiale può considerarsi esimente in tema di obblighi deontologici.

Articolo 20

USO DELLE IMMAGINI

Quando pubblica immagini, sotto qualsiasi forma, la/il giornalista:

- a) si assicura che siano rispettose dei diritti, della personalità e della dignità degli interessati e che non siano alterate in modo tale da risultare ingannevoli o da distorcere l'informazione;
- b) fornisce adeguata contestualizzazione dei soggetti ripresi;
- c) evita stereotipi nella rappresentazione sia degli individui sia dei gruppi;
- d) si astiene dalla diffusione di immagini che possano portare a forme di spettacolarizzazione della violenza; se l'interesse pubblico fosse prevalente, avverte che le sequenze che saranno diffuse non sono adatte alle persone minorenni;
- e) assicura la modifica tecnica delle immagini o l'esclusione di particolari dalle inquadrature, quando sia necessario garantire la non riconoscibilità di persone minorenni, delle vittime, dei protagonisti di eventi tragici e dei testimoni di fatti di cronaca, compresi relativi luoghi, domicili e veicoli;
- f) non riprende persone in stato di detenzione e non ne diffonde immagini senza il loro consenso, salvo rilevanti motivi di interesse pubblico;
- g) non mostra persone con ferri o manette ai polsi o altri dispositivi di costrizione, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi.

Articolo 21

INFORMAZIONE IN DIRETTA

Nel condurre o nel partecipare a trasmissioni in diretta televisiva, radiofonica oppure online, la/il giornalista:

- a) contrasta atteggiamenti che possano provocare violazioni di leggi e di regolamenti, incidenti o atti di violenza da parte del pubblico;
- b) non utilizza immagini ed espressioni violente o aggressive;
- c) si dissocia immediatamente da atteggiamenti minacciosi, scorretti, discriminatori, razzistici di ospiti, colleghi, pubblico, interlocutori telefonici e online.

Articolo 22

PUBBLICITÀ

La/il giornalista:

- a) assicura ai cittadini il diritto di ricevere un'informazione sempre distinta dal messaggio pubblicitario attraverso chiare indicazioni;
- b) non presta il nome, la voce, l'immagine per iniziative pubblicitarie o per promuovere marchi e prodotti commerciali. Sono consentite, a titolo gratuito e previa comunicazione scritta all'Ordine regionale di appartenenza, analoghe prestazioni per iniziative volte a fini sociali e umanitari;
- c) cita marchi e società commerciali soltanto qualora siano indispensabili alla completezza dell'informazione o costituiscano essi stessi motivo di notizia;
- d) non inserisce collegamenti pubblicitari o altri riferimenti promozionali all'interno di contenuti informativi online.

Articolo 23

SONDAGGI E DATI STATISTICI

1. La/il giornalista non definisce sondaggi le consultazioni svolte da una testata senza metodologia statistica e s'impegna affinché la diffusione di singoli sondaggi evidenzi la nota informativa e contenga sempre:
 - a) l'indicazione dei soggetti che hanno realizzato il sondaggio e i committenti;
 - b) l'indicazione dei criteri seguiti per l'individuazione del campione;
 - c) il periodo e il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
 - d) il numero delle persone interpellate e il metodo di selezione;
 - e) il numero delle domande e la percentuale delle persone che hanno risposto ad ognuna.
2. La/il giornalista pubblica dati statistici solo se provenienti da fonti attendibili e certificate.

Articolo 24

CRONACA GIUDIZIARIA

La/il giornalista:

- a) rispetta il diritto alla presunzione di non colpevolezza;
- b) in caso di assoluzione o proscioglimento, non appena informato, ne dà notizia con appropriato rilievo e adeguata tempestività;

- c) osserva la massima cautela nel diffondere nomi e immagini di persone accusate di reati minori o condannate a pene lievi, salvo i casi di particolare rilevanza sociale;
- d) si adopera affinché risultino chiare le differenze tra documentazione e rappresentazione, tra cronaca e commento, tra indagato, imputato e condannato, tra pubblico ministero e giudice, tra accusa e difesa, tra carattere non definitivo e definitivo dei provvedimenti giudiziari, inquadrandoli nell'evoluzione delle fasi procedurali e dei gradi di giudizio;
- e) garantisce adeguato spazio alle parti coinvolte in inchieste giudiziarie e processi.

Articolo 25

TUTELA DELL'IDENTITÀ DELLE VITTIME, DEI CONDANNATI E DEI CONGIUNTI

La/il giornalista:

- a) assicura l'anonimato di chi ha subito violenze fisiche e psicologiche e non fornisce particolari che possano condurre alla loro identificazione a meno che ciò sia richiesto dalle stesse vittime nel caso siano maggiorenni;
- b) non pubblica i nomi dei congiunti di persone coinvolte in casi di cronaca e non diffonde altri elementi che ne rendano possibile l'identificazione, a meno che ciò sia indispensabile alla comprensione dei fatti, e comunque non li rende mai noti nel caso in cui si metta a rischio la loro incolumità;
- c) garantisce l'anonimato dei collaboratori dell'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, soprattutto quando ciò possa mettere a rischio l'incolumità loro e delle famiglie;
- d) evita, nel riportare il contenuto di qualunque atto processuale o d'indagine, di citare persone il cui ruolo non sia essenziale per la comprensione dei fatti;
- e) tutela il condannato che sceglie di esporsi ai media, evitando di identificarlo solo con il reato commesso e valorizzando il percorso di reinserimento che sta compiendo;
- f) considera che il reinserimento sociale è un passaggio complesso, che può avvenire a fine pena oppure gradualmente, e usa termini appropriati in tutti i casi in cui un detenuto usufruisce di misure alternative al carcere o di benefici penitenziari;
- g) nel diffondere a distanza di tempo dati identificativi del condannato valuta anche l'incidenza della pubblicazione sul percorso di reinserimento sociale dell'interessato e sulla famiglia.

Articolo 26

INFORMAZIONE AMBIENTALE, SCIENTIFICA E SANITARIA

La/il giornalista:

- a) verifica l'attendibilità e l'autorevolezza delle fonti prima di diffondere notizie su temi ambientali, scientifici e sanitari, evitando di suscitare timori o speranze infondate e correggendo le notizie rivelatesi non veritiere;
- b) non cita il nome commerciale di farmaci e di prodotti in un contesto che possa favorirne il consumo e fornisce tempestivamente notizie su quelli ritirati o sospesi perché nocivi alla salute.

Articolo 27

INFORMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

La/il giornalista:

- a) riferisce, senza alterazioni e omissioni che ne modifichino il vero significato, le informazioni di cui dispone, dopo averle verificate rivolgendosi a più fonti affidabili. L'obbligo sussiste anche quando la notizia riguardi il suo editore o il referente politico o economico dell'organo di informazione;
- b) può utilizzare o diffondere esclusivamente nell'ambito dell'esercizio della professione informazioni economiche e finanziarie riservate di cui sia venuto a conoscenza. Non può utilizzarle o diffonderle per finalità connesse al profitto personale o di terzi, né può influenzare o cercare di influenzare l'andamento del mercato diffondendo elementi o circostanze subordinati agli interessi propri o di terzi;
- c) non può diffondere notizie che contengano valutazioni relative ad azioni o altri strumenti finanziari sul cui andamento abbia in qualunque modo un significativo interesse finanziario, né può vendere o acquistare titoli di cui si stia occupando professionalmente o sia stato già incaricato di occuparsi;
- d) deve assicurare, in particolare se ricopre un ruolo direttivo, un adeguato standard di trasparenza sulla proprietà editoriale dell'organo di informazione e sull'identità e gli eventuali interessi di cui siano portatori i suoi analisti e commentatori, anche esterni, in relazione allo specifico argomento della notizia. In particolare, ha il dovere di ricordare chi è l'editore della testata quando una notizia tratti problemi economici e finanziari che direttamente lo riguardino o possano in qualche modo favorirlo o danneggiarlo;

- e) quando redige un servizio con raccomandazioni di investimento, oltre ad indicare la propria identità, deve citare le fonti delle informazioni rilevanti, salvo che non si tratti di fonti confidenziali. Deve tenere i fatti distinti da interpretazioni, stime, opinioni. Le previsioni e gli obiettivi di prezzo devono essere presentati come tali e devono essere indicate le principali ipotesi elaborate nel formularli o nell'utilizzarli;
- f) deve astenersi dal redigere servizi con raccomandazioni di investimento su strumenti finanziari o emittenti, connessi a propri interessi o di persone strettamente legate;
- g) se presenta raccomandazioni di investimento elaborate da terzi, deve fornire piena informazione sull'identità degli autori e rispettare nella sostanza il contenuto delle raccomandazioni stesse. Se pubblica una sintesi o un estratto di una raccomandazione di investimento elaborata da terzi, oltre a citare le fonti, specifica che si tratta di una sintesi e rinvia al testo originale; deve rendere noti eventuali interessi o conflitti di interesse propri o dell'autore della raccomandazione, se conosciuti. Se pubblica con modifiche sostanziali una raccomandazione di investimento elaborata da terzi, è tenuta/o a segnalare le modifiche apportate.

TITOLO V FORMAZIONE E LAVORO GIORNALISTICO

Articolo 28 OBBLIGO FORMATIVO

1. La/il giornalista cura l'aggiornamento professionale secondo gli obblighi della formazione continua.
2. L'inosservanza dell'obbligo formativo è attestata dal Consiglio regionale dell'Ordine che la segnala al Consiglio di disciplina territoriale.

Articolo 29 RESPONSABILITÀ DELLE GERARCHIE REDAZIONALI

In tutti i casi in cui non siano imputabili alla/al giornalista che ha realizzato il servizio le scelte che completano il prodotto editoriale, il rispetto delle norme deontologiche è in capo alla/al direttrice/direttore responsabile; le altre gerarchie redazionali ne rispondono con riferimento al ruolo specifico e al contributo prestato.

Articolo 30 SOLIDARIETÀ E LAVORO

1. È obbligo della/del direttrice/direttore responsabile e delle gerarchie redazionali il corretto impiego di giornaliste/i, considerando che la richiesta di prestazione, cui corrisponda un compenso incongruo, lede la dignità professionale e pregiudica la qualità e l'indipendenza dell'informazione. Di conseguenza la/il giornalista che rivesta ruoli di coordinamento del lavoro:
 - a) si impegna affinché i compensi delle colleghe e dei colleghi siano adeguati alle prestazioni;
 - b) garantisce il diritto ai giorni di riposo, ferie e orari di lavoro compatibili secondo i contratti di riferimento;
 - c) vigila affinché, a seguito del cambio delle gerarchie redazionali, non vi siano ripercussioni dal punto di vista economico, morale e della dignità professionale;
 - d) si impegna affinché il lavoro commissionato sia retribuito anche se non pubblicato;
 - e) tutela il diritto di firma e il diritto d'autore.
2. La/il giornalista è tenuto a segnalare all'Ordine regionale situazioni di esercizio abusivo della professione e di mancato rispetto della dignità professionale.
3. Le/i titolari di un trattamento pensionistico per attività giornalistica, a qualunque titolo maturato, non possono essere nuovamente impiegati dal medesimo datore di lavoro, anche con forme di lavoro autonomo, ed inserite/i nel ciclo produttivo in identiche condizioni e/o per l'espletamento delle stesse funzioni che svolgevano in virtù del precedente rapporto, neppure per il tramite di service esterni, fatta salva la fattispecie della prestazione occasionale.
4. La/il direttrice/direttore responsabile non può rifiutare immotivatamente di riconoscere la compiuta pratica giornalistica.
5. La/il giornalista non si attribuisce la titolarità di testi, immagini, riprese audio e video, non realizzati, provenienti da fonti o mezzi di comunicazione di qualsiasi genere.

Articolo 31 EQUO COMPENSO

1. La/il giornalista non può concordare o preventivare un compenso che, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia, non sia giusto,

- equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e non sia determinato in applicazione dei parametri previsti dalla norma di riferimento.
2. Quando la/il giornalista predispone convenzioni, contratti o altri accordi, aventi per oggetto l'esercizio dell'attività professionale, ha l'obbligo di informare il committente che è nulla la pattuizione di compensi che non siano giusti, equi e proporzionati alla prestazione richiesta e determinati in applicazione dei parametri previsti dalla norma di riferimento.

Articolo 32

UFFICI STAMPA

La/il giornalista negli uffici stampa:

- a) separa il proprio ruolo da quello di altri soggetti che operano nel campo della comunicazione o del marketing;
- b) non esercita per tutta la durata dell'incarico attività che possano determinare conflitti d'interesse con le sue attribuzioni;
- c) garantisce nelle istituzioni di natura assembleare il pieno rispetto della dialettica e del pluralismo.

Articolo 33

PORTAVOCE

1. La/il giornalista che ricopre il ruolo di portavoce non può, per tutta la durata del rapporto, svolgere attività informativa in conflitto con l'incarico assunto.
2. Non è compatibile lo svolgimento contemporaneo, nell'ambito della stessa struttura, del ruolo di portavoce e di componente dell'ufficio stampa.

TITOLO VI

PROCEDIMENTI

Articolo 34

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

1. La/il giornalista che si renda responsabile di violazioni del presente Codice è sottoposta/o a procedimento disciplinare.
2. Il procedimento disciplinare è avviato d'ufficio oppure su segnalazione di qualsiasi persona fisica o giuridica.

3. È incolpabile a titolo di manifesto disconoscimento dei principi deontologici la/il giornalista che sia stata/o sanzionata/o con una decisione non più impugnabile e sia nuovamente incolpata/o, nell'arco di un quinquennio dal precedente provvedimento disciplinare, per aver violato il medesimo principio; la reiterazione della stessa violazione comporta l'applicazione della sanzione almeno immediatamente più grave.

Articolo 35

COMPETENZA PER IL GIUDIZIO DISCIPLINARE

1. Spetta ai Consigli di disciplina il potere di istruire il procedimento disciplinare, accertare le eventuali inosservanze e applicare, nel rispetto delle procedure, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa.
2. La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine regionale presso il quale è iscritto l'interessata/o. Se è membro di tale Consiglio di disciplina territoriale, il procedimento è rimesso ad altro Consiglio di disciplina territoriale designato dal Consiglio di disciplina nazionale.

Articolo 36

PRINCIPI DI VALUTAZIONE

Oggetto di valutazione disciplinare è il comportamento complessivo dell'incolpata/o, tenuto conto dell'esperienza, del ruolo e delle situazioni concrete; la sanzione è unica anche quando siano contestati più addebiti nell'ambito del medesimo procedimento.

Articolo 37

CANCELLAZIONE E RIAVVIO DELL'ISTRUTTORIA DISCIPLINARE

1. L'istruttoria disciplinare non conclusa per intervenuta cancellazione dall'Albo viene ripresa e portata a compimento nel caso di avvenuta iscrizione della/del giornalista.
2. La/il giornalista non può chiedere il trasferimento ad altro Ordine regionale se è già avviato un procedimento disciplinare a suo carico.

TITOLO VII SANZIONI

Articolo 38

SANZIONI DISCIPLINARI

Le sanzioni disciplinari sono stabilite dagli articoli 51, 52, 53 e 54 della Legge n. 69 del 3 febbraio 1963:

- a) l'avvertimento, da infliggere nei casi di abusi e mancanze di lieve entità, consiste nel rilievo della mancanza commessa e nel richiamo del giornalista all'osservanza dei suoi doveri;
- b) la censura, da infliggere nei casi di abusi o mancanze di grave entità, consiste nel biasimo formale per la trasgressione accertata;
- c) la sospensione dall'esercizio della professione, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno, può essere disposta nei casi in cui l'iscritto abbia compromesso con la sua condotta la dignità professionale;
- d) la radiazione dall'Albo può essere disposta nel caso in cui l'iscritto, con la sua condotta, abbia gravemente compromesso la dignità professionale fino a rendere incompatibile la sua permanenza nell'Albo, negli elenchi e nei registri.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 39

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Codice deontologico, adottato dal Consiglio nazionale dell'Ordine nella seduta dell'11 dicembre 2024, entra in vigore il 1° giugno 2025.

Articolo 40

NORMA TRANSITORIA

Tutti i procedimenti disciplinari avviati prima dell'entrata in vigore del presente Codice deontologico sono definiti mantenendo il riferimento al Testo unico dei doveri del giornalista entrato in vigore il 3 febbraio 2016 e aggiornato il 1° gennaio 2021.

**IV.2 – REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE CONTINUA
DEGLI ISCRITTI DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI
EX ART. 7 DEL D.P.R. 7 AGOSTO 2012, N. 137**

(Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia n. 5 del 15 marzo 2026)

Articolo 1

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

1. La Formazione professionale continua delle/dei giornaliste/i (Fpc) è un obbligo previsto dall'art. 3, comma 5, lett. b), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 148/2011 e dal combinato disposto degli artt. 20 e 20-bis, comma 1, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, per tutte/tutti le/gli iscritti all'Albo (elenco Professionisti ed elenco Pubblicisti).
2. L'assolvimento della Fpc è requisito deontologico qualificante per qualsiasi nomina, designazione o incarico da parte del Cnog e dei Consigli regionali dell'Ordine dei Giornalisti.
3. Costituiscono attività di Fpc gli eventi tenuti anche all'estero o nelle lingue delle minoranze che possono essere organizzati da:
 - a) Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti
 - b) consigli regionali
 - c) enti terzi autorizzati
 - d) aziende editoriali.
1. Gli eventi formativi sono articolati in corsi erogati nelle seguenti modalità:
 - a) on demand
 - b) streaming
 - c) in presenza

Articolo 2

PERIODO FORMATIVO E ASSOLVIMENTO DELL'OBLIGO

1. Il periodo di Fpc si articola in trienni a partire dal 2014. L'obbligo formativo decorre dal 1° gennaio successivo alla data della prima iscrizione all'Albo e i crediti, con la relativa tipologia, sono riproporzionati su base annua.
2. I crediti per i corsi in presenza e in streaming, o in modalità mista, sulla base del contenuto del corso proposto, vengono così attribuiti:

- a) per i corsi prevalentemente deontologici, cioè relativi ai contenuti del Codice deontologico in vigore: 1 credito per ciascuna ora di svolgimento più 2 crediti aggiuntivi;
 - b) per i corsi di apprendimento di nuove tecniche professionali: 1 credito per ciascuna ora più 2 crediti aggiuntivi e per i corsi organizzati dalle aziende editoriali per le/i proprie/i dipendenti;
 - c) per i corsi che trattano argomenti di rilevante attualità: 1 credito per ciascuna ora;
 - d) per tutti gli altri corsi: 2 crediti a prescindere dalla durata.
3. Per i corsi on demand del Cnog possono essere attribuiti fino a un massimo di 8 crediti complessivi.
 4. Per l'assolvimento dell'obbligo formativo le/gli iscritte/i all'Albo (elenco Professionisti ed elenco Pubblicisti) sono tenute/i ad acquisire 60 crediti nel triennio dei quali almeno 20 deontologici da distribuire in almeno due anni.
 5. Le/gli iscritte/i all'Albo da più di 30 anni sono tenute/i ad assolvere l'obbligo formativo limitatamente all'acquisizione di 20 crediti nel triennio di cui almeno dieci deontologici da distribuire in almeno due anni.
 6. Le/gli iscritte/i che partecipano due o più volte allo stesso corso hanno diritto ai relativi crediti una sola volta.
 7. L'attribuzione dei crediti alle/ai relatrici/relatori per la partecipazione a un corso può avvenire una sola volta per ciascun argomento trattato, purché seguano l'intero evento formativo.
 8. Non è possibile riportare nel computo dei crediti di un triennio quelli eccedenti maturati nel triennio precedente.
 9. Qualora non sia possibile partecipare al corso in presenza o in streaming al quale ci si è iscritti, è necessario cancellare la prenotazione effettuata. Al raggiungimento della soglia di due assenze ingiustificate, le/gli iscritte/i non possono più effettuare alcuna prenotazione per un periodo di 60 giorni solari, che decorrono dalla data di chiusura del secondo corso.

Articolo 3

CONTENUTI DEI PROGRAMMI FORMATIVI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI

1. I corsi formativi devono comportare l'acquisizione di competenze relative all'attività professionale. Tutti i corsi devono avere almeno una/un giornalista tra le/i relatrici/relatori o le/i moderatrici/moderatori. Quelli afferenti all'area deontologica devono prevedere la presenza tra le/i rela-

trici/relatori di almeno una/un giornalista che abbia specifica competenza in materia. Nella scelta delle/dei relatrici/relatori si deve garantire la rappresentanza di genere.

2. Le/i giornaliste/i che svolgono relazioni o moderano devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere in regola con l'assolvimento dell'obbligo della Fpc nel triennio precedente anche se esentate/i ai sensi dell'art. 15 comma 1;
 - b) essere in regola con il pagamento delle quote;
 - c) non aver ricevuto sanzioni disciplinari negli ultimi cinque anni.
 La verifica delle condizioni spetta ai proponenti anche mediante produzione di autocertificazione.
3. Tenendo conto delle circostanze e degli obiettivi dei corsi, enti organizzatori e Cts valutano l'opportunità della presenza di relatrici e relatori considerate loro eventuali condanne penali definitive per reati non colposi e/o comportamenti lesivi della dignità e del decoro dell'Ordine.
4. I corsi devono avere un contenuto chiaramente formativo giornalistico. Non possono essere associati o abbinati ad attività che esulino o che comunque non abbiano attinenza con la finalità formativa (ad es. attività turistiche, viaggi, degustazioni o altre forme di ristorazione).
5. Non sono riconosciuti come corsi conferenze stampa, eventi e manifestazioni politiche, visite a musei e mostre, presentazioni di libri, visioni di film, promozione di prodotti o aziende e in generale l'attività lavorativa ordinaria o straordinaria svolta dalla/dal giornalista.
6. Nel trattare le tematiche sono da escludere approcci di parte e tesi unilaterali.
7. Le sedi degli eventi devono essere facilmente raggiungibili, senza che si rendano necessarie spese aggiuntive per la logistica e/o il pernottamento.
8. Eventuali sponsor, diretti o indiretti, non devono assumere ruoli nell'evento.
9. Per l'attribuzione dei crediti verrà calcolato unicamente il tempo dedicato agli argomenti trattati. Pause, interruzioni o saluti a qualsiasi titolo sono esclusi dal calcolo orario per l'attribuzione dei crediti.
10. I corsi non possono avere durata inferiore alle due ore e non superiore alle quattro, salvo eccezioni dovute alla particolare rilevanza dell'argomento. Quelli oltre le due ore devono avere più di una/un relatrice/relatore.
11. I corsi articolati nell'arco di una o più giornate riguardanti una stessa tematica vanno considerati come unico evento e devono essere seguiti interamente per il conseguimento dei crediti.

12. Gli organizzatori dei corsi in presenza sono tenuti al rilevamento della partecipazione (in entrata e in uscita) per l'attribuzione dei crediti attraverso un'applicazione collegata alla piattaforma. La chiusura dell'evento avverrà automaticamente 10 giorni dopo lo svolgimento del corso.
13. Il limite massimo di iscrizioni per gli eventi in streaming è di 70, l'erogazione dei crediti sarà subordinata alla costante presenza in video della/del partecipante. Il suddetto limite potrà essere superato con l'adozione di tecnologie che consentano il controllo della partecipazione.
14. I corsi on demand sono organizzati solo dal Cnog anche in collaborazione o su proposta dei Consigli regionali o di altri enti e istituzioni.

Articolo 4

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI CORSI

1. Per richiedere l'accreditamento devono essere indicati:
 - a) denominazione del proponente con la specificazione del referente responsabile;
 - b) titolo;
 - c) proposta sul numero di crediti da attribuire, in base all'art. 2 comma 2;
 - d) eventuale costo per l'iscrizione;
 - e) modalità di erogazione;
 - f) data di inizio/fine delle iscrizioni, data di svolgimento e durata dell'evento;
 - g) numero minimo (venti) e massimo di partecipanti consentito;
 - h) breve descrizione del programma, degli obiettivi del corso nonché degli enti cooperanti e/o di eventuali finanziatori o sponsor dell'evento;
 - i) luogo di svolgimento;
 - l) relatrici/relatori/moderatrici/moderatori ai sensi dell'articolo 3.
2. Le proposte per l'approvazione dei corsi devono essere inviate in un periodo compreso tra i 20 e i 90 giorni prima dell'evento.
3. Nella valutazione dei corsi si terrà conto delle precedenti iniziative del promotore, sia per quanto riguarda l'adeguatezza degli argomenti trattati alle reali esigenze formative, sia sotto il profilo del numero delle/dei partecipanti.
4. La ripetizione di un corso è ammessa nel caso di temi deontologici o tecnico-professionali di rilevanza giornalistica. Per altri argomenti la replica potrà essere concessa solo dopo aver valutato la qualità dei contenuti, il numero dei partecipanti negli eventi passati e le specifiche esigenze territoriali.

Articolo 5

ATTRIBUZIONI DELL'ORDINE NAZIONALE

1. Il Consiglio nazionale dell'Ordine organizza proprie attività formative, assicurando corsi gratuiti anche in collaborazione con ordini regionali, enti o istituzioni.
2. Per l'applicazione di quanto previsto nel presente regolamento il Cnog si avvale del proprio Comitato tecnico scientifico (Cts).
Su proposta del Cts, il Comitato esecutivo del Cnog:
 - a) valuta le offerte formative dei Consigli regionali dell'Ordine e degli enti terzi autorizzati, attribuendo i relativi crediti in conformità al presente regolamento;
 - b) esamina le domande di autorizzazione/rinnovo allo svolgimento di attività formativa da parte di soggetti terzi e le sottopone al Consiglio nazionale;
 - c) valuta e riconosce la natura deontologica degli eventi o il carattere di apprendimento di nuove tecniche;
 - d) verifica la qualità dei corsi, la rispondenza agli obiettivi previsti e il rispetto dei requisiti fissati, anche attraverso la partecipazione di propri rappresentanti, in presenza o in streaming, e con sistemi di rilevazione del gradimento;
 - e) riduce o revoca, laddove riscontri difformità rispetto alle indicazioni del presente regolamento, l'attribuzione di crediti, compresi quelli riconosciuti alle/agli iscritte/i.
3. Per l'esercizio dei poteri di cui ai punti d) ed e) del comma 2 del presente articolo, il Cts può richiedere tutti i necessari approfondimenti istruttori ed effettuare controlli sui corsi attivati, anche durante il loro svolgimento. In particolare, per i corsi in streaming deve essere messo a disposizione del Cts il link per eventuali verifiche.

Articolo 6

ATTRIBUZIONI DEI CONSIGLI REGIONALI DELL'ORDINE

1. I Consigli regionali dell'Ordine:
 - a) propongono e organizzano eventi di formazione in numero tale da consentire l'assolvimento degli obblighi della Fpc alle/ai proprie/propri iscritte/i;

- b) garantiscono la gratuità degli eventi deontologici;
- c) stipulano convenzioni con le Università per definire regole comuni per il riconoscimento reciproco di crediti formativi professionali e universitari previa approvazione del Cnog.

Articolo 7

SOGGETTI TERZI FORMATORI: REQUISITI E PROCEDIMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE E PER IL RINNOVO

1. L'attività di Fpc può essere effettuata tramite enti terzi autorizzati (Etf) dal Cnog previa acquisizione del parere favorevole del Ministero della Giustizia.
2. Per ottenere l'autorizzazione all'erogazione della formazione per conto dell'Ordine dei giornalisti i soggetti terzi devono trasmettere la seguente documentazione:
 - a) atto costitutivo e/o statuto;
 - b) attestazione di accreditamento rilasciata da enti di diritto pubblico diversi dal Consiglio nazionale dell'Ordine, nel caso di soggetti privati;
 - c) relazione che dia conto dell'esperienza nella formazione nell'ultimo triennio;
 - d) curriculum dei componenti degli organi di gestione e dei formatori che, se giornalisti, devono essere in regola con l'assolvimento dell'obbligo della Fpc e rispettare quanto previsto all'art. 3, comma 3;
 - e) sede fisica idonea alla docenza in conformità con le normative vigenti e dotata di adeguata strumentazione.
3. La domanda di autorizzazione va presentata al Cnog e viene esaminata dal Cts. La proposta motivata di valutazione deliberata dal Cnog viene trasmessa al Ministero della Giustizia per il parere obbligatorio e vincolante, che sarà comunicato ai richiedenti.
4. L'autorizzazione ha validità triennale e decorre dalla data del parere ministeriale.
5. Gli Etf possono chiedere il rinnovo dell'autorizzazione qualora abbiano erogato almeno 3 eventi nel triennio e se il numero di eventuali corsi revocati, annullati e/o rifiutati dal Cnog non abbia superato quello degli eventi svolti.
6. La richiesta di rinnovo va inoltrata all'Ordine nazionale nei 90 giorni precedenti la scadenza, unitamente alla relazione dettagliata sull'attività svolta nel triennio di autorizzazione.

7. La richiesta di rinnovo successiva alla scadenza è irricevibile e pertanto l'interessato è tenuto a presentare una nuova domanda di autorizzazione.

Articolo 8

ATTRIBUZIONI DEGLI ENTI TERZI AUTORIZZATI: ACCREDITAMENTO DEGLI EVENTI PROPOSTI

1. Gli Etf possono presentare proposte formative solo in presenza, in streaming, o in modalità mista, attenendosi agli art. 3 e 4 del presente regolamento.
2. Gli eventi gratuiti non sono soggetti a limitazione di numero mentre, per ciascun anno di formazione, gli eventi a pagamento possono essere al massimo 10.
3. Per ciascun evento accreditato l'ente terzo è tenuto ad adempiere ai seguenti obblighi:
 - a) inserire nella piattaforma informatica predisposta dall'Ordine nazionale il nominativo e i recapiti di un responsabile cui fare riferimento;
 - b) rilevare le presenze dei partecipanti e consentire agli incaricati dell'Ordine di verificarle nella sede dove si svolge l'evento;
 - c) nel caso di evento in streaming, fornire al Cts il link per consentire l'eventuale partecipazione di una/un delegata/o.

Articolo 9

OBBLIGHI DI CONDOTTA DEGLI ENTI TERZI

1. Nei rapporti con l'Ordine dei giornalisti e le/gli iscritte/i, gli enti improntano la loro condotta al rispetto di canoni comportamentali di correttezza e buona fede.
2. Gli Etf devono gestire le attività di formazione tramite la piattaforma e trattano i dati delle/degli iscritte/i nel rispetto delle vigenti normative in materia di privacy, attenendosi in particolare ai principi di minimizzazione e limitazione della conservazione.
3. I soggetti terzi formatori devono dare tempestiva comunicazione all'Ordine nazionale di ogni eventuale modifica organizzativa, statutaria o societaria.

Articolo 10

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE DEGLI ENTI TERZI

1. Qualora l'Etf si discosti dalle prescrizioni di cui al presente regolamento, il Comitato esecutivo, su segnalazione del Cts, cautelativamente sospende l'approvazione dei corsi e avvia il procedimento di revoca dell'autorizzazione, contestando all'ente gli inadempimenti rilevati e dando un termine di 30 giorni per presentare osservazioni. Trascorso tale periodo e valutate le osservazioni dell'ente, il Comitato esecutivo può presentare una proposta di delibera al Cnog di revoca dell'autorizzazione.
2. In caso di approvazione la revoca diventa esecutiva dalla data del parere obbligatorio e vincolante del Ministero vigilante.

Articolo 11

LA FORMAZIONE AZIENDALE

1. Le aziende possono svolgere attività formative dedicate alle/ai proprie/propri dipendenti, in presenza e in streaming, previa comunicazione al Cnog.
2. La domanda di accreditamento dei corsi va presentata al Cts e, oltre a quanto previsto dagli artt. 3 e 4, deve contenere:
 - a) il numero delle/dei giornaliste/i interessate/i;
 - b) nominativi, posizione aziendale e curriculum delle/dei docenti;
 - c) dichiarazione di disponibilità ad accogliere incaricati dell'Ordine per controlli sullo svolgimento del corso;
 - d) il nome e i recapiti di un referente aziendale per la gestione del corso.
3. L'azienda è obbligata al rilevamento delle presenze degli iscritti al corso (entrata e uscita) secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 12 o in forma cartacea.
4. Per i corsi aziendali viene riconosciuto un credito per ciascuna ora di formazione più 2 crediti aggiuntivi sino ad un massimo di trenta crediti nel triennio.

Articolo 12

SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ FORMATIVE

Il Cnog, su proposta del Comitato esecutivo, delibera i criteri di assegnazione e i sostegni economici alle attività formative organizzate dai Consigli regionali dell'Ordine.

Articolo 13

INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO FORMATIVO

1. A conclusione del triennio formativo il Cnog, sulla base di quanto evidenziato dalla piattaforma informatica che gestisce la Fpc, trasmette ai Consigli regionali l'elenco delle/degli inadempienti.
2. I Consigli regionali verificano il numero e la tipologia dei crediti maturati e qualora, a seguito dell'istruttoria compiuta accertino l'inadempimento, ne danno segnalazione ai Consigli di disciplina territoriale.
3. I Consigli regionali comunicano annualmente al Cnog le iniziative disciplinari intraprese nei confronti delle/degli inadempienti.
4. Per garantire criteri di uniformità su tutto il territorio nazionale, in caso di inadempimento alla Fpc, le sanzioni previste sono:
 - a) l'avvertimento se l'inosservanza è parziale;
 - b) la censura se l'inosservanza è totale;
 - c) in caso di ripetuto inadempimento degli obblighi formativi si applica quanto previsto nell'articolo 34 comma 3 del Codice Deontologico.

Articolo 14

INCOMPATIBILITÀ E DIVIETI

1. Il ruolo di componente del Cnog è incompatibile con la presenza negli organi di indirizzo e di gestione dei soggetti terzi autorizzati.
2. È fatto divieto a tutte/i le/i componenti del Cnog, dei Consigli regionali dell'Ordine e dei Consigli di disciplina (territoriali e nazionale) di intervenire a titolo oneroso negli eventi formativi accreditati dal Cnog, salvo l'eventuale rimborso di spese sostenute.

Articolo 15

ESENZIONI

1. Sono esentati dall'obbligo formativo coloro che sono in quiescenza, a condizione che non svolgano alcuna attività giornalistica e autocertifichino il suddetto status all'Ordine regionale di appartenenza. A partire dal raggiungimento dell'età della pensione di vecchiaia l'obbligo formativo decade del tutto, salvo quanto previsto dall'art. 1 comma 2.
2. Su richiesta documentata della/dell'iscritta/o, il Consiglio regionale competente esenta le/i giornaliste/i dallo svolgimento della Formazione professionale continua nei seguenti casi:

- a) maternità o congedo parentale;
 - b) malattia grave, infortunio e altri casi di impedimento derivante da accertate cause oggettive;
 - c) assunzione di cariche pubbliche per le quali la vigente legislazione preveda la possibilità di usufruire di lavoro per la durata del mandato e limitatamente ad esso.
3. Nel riconoscere l'esenzione, il Consiglio regionale ridetermina la misura dell'obbligo formativo triennale.

Articolo 16

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore a partire da novanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.

INDICE

Prefazione di <i>Carlo Bartoli</i>	5
Introduzione di <i>Alessandra Torchia</i>	7

Titolo I – Attività del Consiglio di disciplina nazionale

I.1 Questioni procedurali – Massime	11
I.2 Questioni procedurali – Decisioni richiamate	15
I.3 Questioni di merito – Massime	25
I.4 Questioni di merito – Decisioni richiamate	37

Titolo II – Attività del Consiglio nazionale dell'Ordine

II.1 Questioni elettorali – Massime	99
II.2 Questioni procedurali – Massime	101
II.3 Elenco Pubblicisti – Massime	103
II.4 Registro Praticanti – Massime	105
II.5 Decisioni richiamate nelle massime	107

Titolo III – Giurisprudenza di merito

III.1 Estratto della sentenza del Tribunale di Venezia su impugnazione della decisione n. 2/2025	117
III.2 Estratto della sentenza del Tribunale di Ancora su impugnazione della decisione n. 14/2025	121
III.3 Estratto della sentenza del Tribunale di Roma su impugnazione della decisione n. 5/2025	125

Titolo IV – Le regole

IV.1 Codice deontologico delle giornaliste e dei giornalisti	133
IV.2 Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti dell'Ordine dei giornalisti ex art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137	153

In questa ventunesima edizione il Massimario contiene:

- ✓ 20 massime (4 su questioni procedurali e 16 di merito) relative a decisioni assunte dal Consiglio di disciplina nazionale, di cui 9 riportate per esteso;
- ✓ 7 massime che sintetizzano un totale di 9 decisioni (2 elettorali, 1 su questioni procedurali, 3 sull'Elenco dei pubblicisti e 1 sul Registro dei praticanti) riferite all'attività del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, e i testi di 3 provvedimenti scelti;
- ✓ 3 sentenze (estratti) passate in giudicato su delibere rese dal Consiglio di disciplina nazionale e impugnate in Tribunale;
- ✓ il Codice deontologico delle giornaliste e dei giornalisti e il Regolamento della formazione professionale continua degli iscritti all'Ordine dei giornalisti